

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 marzo 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

| | | |
|---|----------------|---|
| REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA | | LEGGE REGIONALE 13 novembre 2012, n. 63. |
| LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 26. | | Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio"). (13R00106) |
| Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012. (13R00152) | <i>Pag.</i> 1 | <i>Pag.</i> 65 |
| REGIONE VENETO | | LEGGE REGIONALE 24 novembre 2012, n. 64. |
| LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 50. | | Modifiche alla legge regionale n. 69/2008, alla legge regionale n. 65/2010, alla legge regionale n. 66/2011, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 21/2012. (13R00107) |
| Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto. (13R00094) | <i>Pag.</i> 50 | <i>Pag.</i> 66 |
| LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012, n. 51. | | LEGGE REGIONALE 24 novembre 2012, n. 65. |
| Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2013 e ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità interno. (13R00095) | <i>Pag.</i> 59 | Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e pluriennale 2012 - 2014. Terza variazione. (13R00108) |
| REGIONE TOSCANA | | <i>Pag.</i> 67 |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 novembre 2012, n. 62/R. | | LEGGE REGIONALE 26 novembre 2012, n. 66. |
| Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle Autonomie Locali) concernente il sistema integrato di contrasto all'evazione fiscale. (13R00105) | <i>Pag.</i> 60 | Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana. Modifiche alla l.r. 66/2011. (13R00109) |
| | | <i>Pag.</i> 70 |
| | | LEGGE REGIONALE 26 novembre 2012, n. 67. |
| | | Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e pluriennale 2012 - 2014. Quarta variazione. (13R00110) |
| | | <i>Pag.</i> 71 |



REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 27.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2013. (13R00088) *Pag.* 73

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 28.
Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (13R00089) *Pag.* 73

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 29.
Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. (13R00090) *Pag.* 77

REGIONE ABRUZZO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 16 gennaio 2013, n. 1/Reg..
Regolamento di esecuzione della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo). (13R00100) *Pag.* 78

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 71.

Misure per il contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica alla legge regionale n. 91/1994 e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio di Cooperazione Territoriale - IPA. (13R00016) *Pag.* 81

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 72.

Sostegno a favore della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema. (13R00017) *Pag.* 83

REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO 12 novembre 2012, n. 13.

Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 24 luglio 2007, n. 3 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni). (13R00061) *Pag.* 83


REGOLAMENTO 21 dicembre 2012, n. 14.

Modifiche e integrazioni al regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania). (13R00062) *Pag.* 85

REGIONE SICILIA

LEGGE 9 gennaio 2013, n. 1.

Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2013. Disposizioni diverse in materia di personale. (13R00135) *Pag.* 86



**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 26.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia - Suppl. ord. n. 37 del del 28 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ASSETTO ISTITUZIONALE

Capo I

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 7/2000

1. All'art. 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «termini stabiliti» sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto disposto dagli articoli 27 e 27-bis»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. La mancata o tardiva adozione del provvedimento di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della performance individuale del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria, nonché, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.

1-ter. In caso di inerzia del soggetto competente all'adozione del provvedimento trova applicazione il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, il quale è adeguato ai principi desumibili dall'art. 2, commi da 9-bis a 9-quinquies, della legge n. 241/1990, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).

1-*quater*. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento il soggetto che ha richiesto il rilascio del provvedimento amministrativo può rivolgersi al soggetto competente a esercitare il potere sostitutivo perché concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 7/2000

1. L'art. 5 della legge regionale n. 7/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Termine del procedimento*). — 1. Il termine per la conclusione di ciascun tipo di procedimento, ove non stabilito per legge o regolamento, è determinato con deliberazione della Giunta regionale o dell'organo di governo dell'ente regionale.

2. Il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a novanta giorni.

3. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni.

4. Qualora il termine del procedimento non sia determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il procedimento si conclude entro il termine di trenta giorni.

5. I termini per la conclusione dei procedimenti comprendono anche quelli necessari per l'espletamento dei controlli interni di cui alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).

6. I termini previsti per ogni tipo di procedimento sono pubblicati sui siti web dell'Amministrazione regionale o degli Enti regionali.

7. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui al presente articolo.».

2. I termini dei procedimenti di durata superiore a centottanta giorni previsti in leggi regionali sono automaticamente ridotti a centottanta giorni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 7/2000, come sostituito dal comma 1.



3. I termini di conclusione dei procedimenti superiori a novanta giorni, previsti in atti diversi dalle leggi regionali, sono adeguati a quanto previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, della legge regionale n. 7/2000, come sostituito dal comma 1, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Decorso inutilmente il termine per l'adeguamento di cui al comma 3, i termini di conclusione dei procedimenti sono ridotti a novanta giorni.

5. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli non conclusi entro il termine di adeguamento di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i termini previgenti.

Art. 3.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 7/2000

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole «in pendenza dei termini» sono inserite le seguenti: «non superiori a trenta giorni»;

b) alla lettera a-bis) dopo le parole «in pendenza dei termini» sono inserite le seguenti: «non superiori a trenta giorni»;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) in pendenza dell'acquisizione delle informazioni, dei dati e dei documenti di cui all'art. 25, comma 2, qualora in possesso di Amministrazione pubblica diversa da quella procedente;»;

d) la lettera c) è abrogata;

e) alla lettera e) le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;

f) la lettera f) è abrogata;

g) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) in pendenza di accertamenti, verifiche e controlli imposti dalla normativa statale o comunitaria.».

Art. 4.

Modifica all'art. 14 della legge regionale n. 7/2000

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 7/2000 è inserita la seguente: «d-bis) il termine entro il quale deve concludersi il procedimento;».

Art. 5.

Inserimento dell'art. 14-bis nella legge regionale n. 7/2000

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale n. 7/2000 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis (*Banca dati dei procedimenti amministrativi e misure organizzative*). — 1. È autorizzata l'istituzione di una banca dati informatica dei procedimenti amministrativi regionali ove ciascuna Direzione centrale indica i procedimenti di propria competenza, i relativi riferimenti normativi, il termine di conclusione del procedimento, le strutture competenti e il responsabile del procedimento. La banca dati è consultabile sul sito web dell'Amministrazione regionale.

2. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza dello stato del procedimento in ogni sua fase, nella banca dati di cui al comma 1 sono, altresì, indicati, per ogni singolo procedimento, i dati relativi al responsabile dell'istruttoria e allo stato del procedimento stesso, ai quali possono accedere, con modalità riservata, i soggetti di cui all'art. 13, comma 1, che lo richiedono.

3. Nel caso in cui una struttura regionale presenti un eccezionale carico di lavoro in ordine alla conclusione dei procedimenti amministrativi, chiede alla Direzione centrale competente in materia di personale di adottare, ai sensi della disciplina contrattuale del personale regionale, tutte le misure necessarie a favorire il distacco del personale dipendente tra le strutture regionali.».

2. L'intervento previsto dal disposto di cui all'art. 14-bis della legge regionale n. 7/2000, come inserito dal comma 1, è realizzato nell'ambito delle azioni contemplate dal «Programma triennale dei sistemi informativi della Regione Friuli-Venezia Giulia per gli anni 2012-2014», approvato con deliberazione della Giunta regionale del 1° febbraio 2012, n. 156, e a valere sullo stanziamento dell'unità di bilancio 11.3.2.1189 e del capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

Art. 6.

Inserimento dell'art. 16-bis nella legge regionale n. 7/2000

1. Dopo l'art. 16 della legge regionale n. 7/2000 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (*Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza*). — 1. Nei procedimenti a istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.

2. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per concludere il procedimento, i quali iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo del medesimo comma. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure concorsuali.».

Art. 7.

Modifica all'art. 24 della legge regionale n. 7/2000

1. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 7/2000 le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».



Art. 8.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 7/2000

1. All'art. 25 della legge regionale n. 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il responsabile dell'istruttoria del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nonché di tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.»;

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 27 della legge regionale n. 7/2000

1. L'art. 27 della legge regionale n. 7/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (*Segnalazione certificata di inizio attività*). — 1. Trova applicazione nei procedimenti disciplinati dalla Regione l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990.».

Art. 10.

Inserimento dell'art. 27-bis nella legge regionale n. 7/2000

1. Dopo l'art. 27 della legge regionale n. 7/2000 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis (*Silenzio-assenso*). — 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 27, nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nei termini di cui all'art. 5, il provvedimento di diniego.

2. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e ai procedimenti in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali e agli atti individuati con deliberazione della Giunta regionale.».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 11.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 18/1996

1. Dopo il comma 6 dell'art. 10 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), è inserito il seguente:

«6-bis. Al personale del Corpo forestale regionale che sia componente dell'organo esecutivo di un ente locale della Regione non può essere conferito l'incarico di coordinatore e di coordinatore sostituto di struttura stabile di livello inferiore al Servizio, avente funzioni di vigilanza, che operi nell'ambito territoriale dell'ente locale medesimo. Al personale regionale che sia componente dell'organo esecutivo di un ente locale della Regione non può essere conferito l'incarico di direttore del Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale.».

Art. 12.

Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 11/2011

1. Dopo il comma 15 dell'art. 12 (Finalità 11 - funzionamento della Regione), della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), è inserito il seguente:

«15-bis. Le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, gli enti del Servizio sanitario della regione e le aziende di cui al comma 15, possono mettere a disposizione della Scuola, al fine di assicurare il funzionamento della medesima, proprio personale; gli aspetti afferenti le modalità della messa a disposizione e i relativi oneri sono definiti con apposite convenzioni.».

Art. 13.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 2/2000

1. Dopo il comma 75 dell'art. 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), è aggiunto il seguente:

«75-bis. Il coordinatore dell'Ufficio di collegamento di Bruxelles è competente alla stipula dei contratti, alla valutazione della congruità economica e all'attestazione di conformità della prestazione contrattuale afferenti ai procedimenti di competenza dell'Ufficio.».

2. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.».



Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO

Art. 14.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 23/2002

1. All'art. 7 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 17 le parole «all'Amministrazione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «a enti, istituzioni e associazioni che esercitano l'attività nel campo sanitario o in quello socio-assistenziale senza fini di lucro»;

b) Il comma 18 è abrogato.

Art. 15.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 18/2006

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'art. 4 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. I mobili e le attrezzature d'ufficio forniti dalla Regione in sede di primo insediamento della Fondazione, sono trasferiti definitivamente, a titolo gratuito, in proprietà alla Fondazione medesima.».

Art. 16.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 10/1997

1. All'art. 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 dopo le parole «già in uso» sono inserite le seguenti: «agli stessi, nonché»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le cessioni di cui ai commi 8, 8-*bis* e 8-*ter* sono autorizzate con decreto del Direttore centrale competente alla gestione del patrimonio mobiliare regionale e formalizzate mediante verbale di consegna.».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI

Art. 17.

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 11/2011

1. Al comma 31 dell'art. 11 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), le parole «sia obbligatoria ai sensi della normativa vigente» sono sostituite dalle seguenti: «sia resa obbligatoria dalla normativa vigente e da provvedimenti amministrativi della Regione».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI

Art. 18.

Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 15/1988

1. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 (Interventi a favore del Consorzio per la «Scuola Mosaicisti del Friuli»), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatta salva l'assemblea dei legali rappresentanti degli enti aderenti al consorzio, gli organi di gestione consortile sono monocratici.».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli adegua il proprio statuto alla disposizione di cui al comma 1. Gli organi collegiali di gestione consortile cessano a decorrere dalla data di adeguamento dello statuto.

Art. 19.

Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 30/2007

1. Alla lettera e-*bis* del comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole «30 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

Art. 20.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 21/2003

1. All'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. Fatte salve le disposizioni statali in materia di pubblicità legale, le deliberazioni e le determinazioni degli enti locali sono pubblicate nei propri siti informatici, ovvero nei siti informatici di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di loro associazioni, con le modalità previste dalla legislazione vigente.»;

b) dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-*bis*. L'obbligo di pubblicazione delle determinazioni di cui al comma 15 decorre dal 1° gennaio 2013 al fine di consentire agli enti locali l'adeguamento delle proprie strutture e dei propri sistemi a tali adempimenti.»;

c) al comma 16 le parole «Contestualmente all'affissione all'albo» sono sostituite dalle seguenti: «Contestualmente alla pubblicazione nei siti informatici di cui al comma 15»;

d) i commi 17, 18 e 20-*bis* sono abrogati.



Art. 21.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 14/2011

1. All'art. 11 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il personale delle Comunità montane è trasferito all'Unione montana o alle Unioni montane che a esse succedono a decorrere dalla data di costituzione dell'Unione montana medesima.»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nelle Unioni montane, nelle quali non sia prevista la dirigenza e ferma restando la tendenziale riduzione delle posizioni organizzative complessive fra comuni facenti parte dell'unione e unione stessa, per la gestione delle funzioni associate più complesse, le funzioni oggetto del conferimento dell'incarico di posizione organizzativa, di cui all'art. 49, comma 3, del CCRL "quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 - biennio economico 2004-2005", sottoscritto il 7 dicembre 2006, possono essere delegate ad altro soggetto incaricato di posizione organizzativa. Il contratto collettivo disciplina le modalità di conferimento della delega, i suoi limiti e i criteri per la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato.».

Art. 22.

Modifica all'art. 22 della legge regionale n. 14/2011

1. Dopo il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 14/2011 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, ove la pubblicazione degli statuti intervenga entro il 30 giugno 2013, l'Unione montana è costituita a decorrere dal 1° luglio 2013.».

Art. 23.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 3/2012

1. L'art. 4 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali), è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Centrali di committenza). — 1. I piccoli Comuni, di cui all'art. 7 della legge regionale n. 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), affidano l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). In luogo degli accordi consortili di cui all'art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, i Comuni si avvalgono delle forme collaborative di cui all'art. 20 della legge regionale n. 1/2006.».

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA ELETTORALE

Art. 24.

Modifica all'art. 17 della legge regionale n. 28/2007

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), dopo le parole «unità superiore;» sono inserite le seguenti: «per effetto di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, della legge regionale n. n. 17/2007, in ogni caso le liste non possono comprendere meno di due candidati;».

Art. 25.

Modifica all'art. 18 della legge regionale n. 28/2007

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 28/2007 dopo le parole «unità superiore;» sono inserite le seguenti: «per effetto di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 17/2007, in ogni caso le liste non possono comprendere meno di due candidati;».

Art. 26.

Modifica all'art. 21 della legge regionale n. 28/2007

1. Alla lettera a) del comma 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 28/2007 le parole «entro il decimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'ottavo giorno».

Art. 27.

Modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 28/2007

1. All'art. 37 della legge regionale n. 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 2 le parole «, per il tramite del comune, è trasmessa alla struttura regionale competente in materia elettorale» sono sostituite dalle seguenti: «è depositata nella segreteria del comune»;

b) alla lettera e) del comma 2 le parole «, per il tramite del comune, è trasmessa alla struttura regionale competente in materia elettorale» sono sostituite dalle seguenti: «è depositata nella segreteria del comune»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il comune può provvedere allo scarto del contenuto delle buste di cui al comma 2, lettere c) ed e), dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali.».



Art. 28.

Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 28/2007

1. All'art. 42 della legge regionale n. 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art. 23, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali; trova applicazione l'art. 23, commi 3 e 4.».

Art. 29.

Modifica all'art. 45 della legge regionale n. 28/2007

1. Al comma 2 dell'art. 45 della legge regionale n. 28/2007 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la scheda non contiene altri segni di voto nella parte riservata al voto di lista e di preferenza, il voto viene attribuito soltanto al candidato Presidente.».

Art. 30.

Modifica all'art. 55 della legge regionale n. 28/2007

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 55 della legge regionale n. 28/2007 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora la quota di seggi da attribuire sia costituita da un numero con una cifra decimale uguale a cinquanta, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore;».

Art. 31.

Modifica all'art. 58 della legge regionale n. 28/2007

1. Al comma 3 dell'art. 58 della legge regionale n. 28/2007 le parole «manifesto da affiggere a cura dei sindaci» sono sostituite dalle seguenti: «avviso da pubblicare all'albo pretorio on line».

Art. 32.

Modifica all'art. 59 della legge regionale n. 28/2007

1. La lettera d) del comma 3 dell'art. 59 della legge regionale n. 28/2007 è sostituita dalla seguente: «d) la busta contenente le liste della votazione e tutte le buste con le schede avanzate alla chiusura della votazione sono depositate nella segreteria del comune.».

Art. 33.

Modifica all'art. 62 della legge regionale n. 28/2007

1. Dopo il comma 1 dell'art. 62 della legge regionale n. 28/2007 è aggiunto il seguente:

«1-bis. A richiesta dei comuni rientranti negli ambiti di tutela dello sloveno, tedesco e friulano, i manifesti previsti dal comma 1, lettera b), sono stampati anche nella versione in lingua minoritaria.».

Art. 34.

Modifica all'art. 63 della legge regionale n. 28/2007

1. Il comma 2 dell'art. 63 della legge regionale n. 28/2007 è sostituito dal seguente:

«2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).».

Art. 35.

Modifica all'art. 64 della legge regionale n. 28/2007

1. Il comma 3 dell'art. 64 della legge regionale n. 28/2007 è sostituito dal seguente:

«3. Gli importi di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).».

Art. 36.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 14/1995

1. Al primo e al secondo periodo del comma 6 dell'art. 6 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale n. 12 settembre 1991, n. 49), dopo le parole «dei voti validi» sono inserite le seguenti: «conseguiti da tutte le liste».

Art. 37.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 10/1999

1. Al primo e al secondo periodo del comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 (Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14), dopo le parole «dei voti validi» sono inserite le seguenti: «conseguiti da tutti i gruppi di candidati».



Art. 38.

Disposizioni in materia di incompatibilità relative alla carica di sindaco e di consigliere comunale

1. Non può ricoprire la carica di sindaco o di consigliere comunale il dipendente dell'Unione dei Comuni o dell'Unione dei Comuni montani, nonché il dipendente assegnato o comandato da parte di altra pubblica amministrazione all'Unione dei Comuni o all'Unione dei Comuni montani, per i Comuni facenti parte della stessa Unione.

2. La disciplina inerente le incompatibilità degli amministratori di cui al comma 1 si applica alle situazioni che sorgono successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 39.

Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 13/1999

1. Il comma 2-bis dell'art. 1 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli Enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale), è sostituito dal seguente:

«2-bis. Nei Comuni non capoluogo di provincia sono consentiti al Sindaco tre mandati consecutivi e un quarto mandato consecutivo nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49).».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40.

Interventi in materia di politiche della sicurezza

1. Sono fatti salvi i finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 10, comma 13, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), agli enti locali che entro il termine del 31 ottobre 2012, stabilito dall'art. 14 della legge regionale n. 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), abbiano presentato un resoconto delle attività svolte. I medesimi enti locali devono completare la realizzazione dei progetti e presentare la rendicontazione, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000, entro e non oltre il 31 ottobre 2013.

2. In relazione ai finanziamenti erogati ai sensi del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2009 - II area «Interventi relativi a progetti locali di Comuni e Province in materia di sicurezza», approvato con deliberazione della Giunta regionale del 9 luglio 2009 n. 1631, in caso di modifi-

ca o cessazione della forma collaborativa beneficiaria, la rendicontazione, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000, è resa dal Comune che aveva presentato la domanda di contributo. Nel caso di cessazione di Unioni di Comuni la rendicontazione è presentata da uno dei Comuni che ne facevano parte. I contributi devono comunque essere stati utilizzati per le finalità per cui sono stati erogati.

Art. 41.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 14/2012

1. Al comma 54 dell'art. 10 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E TERRITORIALE EUROPEA

Art. 42.

Modifica alla legge regionale n. 34/1991

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), è inserito il seguente:

«Art. 2-bis — 1. Per le finalità previste dall'art. 2, la Regione riconosce la natura pubblica del Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale - Informest e ne valorizza le attività di pubblico interesse.

2. Ai fini del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, anche in regime convenzionale, del Centro di cui al comma 1, per l'attuazione delle politiche di sviluppo della cooperazione promosse dall'Unione europea, dagli organismi nazionali e internazionali a ciò preposti, attraverso la partecipazione a progettualità condivise.».

Art. 43.

Funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale «Euregio Senza confini r. I.»

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assicurare il funzionamento operativo del gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) «Euregio Senza confini r. I.», la cui sede è stabilita nella città di Trieste, ai sensi dell'art. 3 dello statuto vigente, per l'attuazione degli obiettivi statutari.

2. Ai fini del comma 1, l'Amministrazione regionale, anche in funzione di una ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche, può avvalersi del supporto del



Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale - Informest, in regime convenzionale, in quanto organismo già costituito per iniziativa della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il concorso della Regione del Veneto, per lo sviluppo della cooperazione internazionale. Il regolamento interno di funzionamento del GECT, di cui all'art. 27 dello statuto, determina le relative modalità organizzative.

TITOLO II
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 44.

Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 2/2002

1. All'art. 31 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «, per il tramite della Turismo FVG,» sono soppresse;

b) al comma 2 le parole «dalla Turismo FVG, previa presentazione della documentazione,» sono soppresse.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, lettera a) e di cui al comma 1 dell'art. 45 (Modifica all'art. 32 della legge regionale n. 2/2002), all'unità di bilancio 1.3.1.5037 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, la denominazione del capitolo 9238 è sostituita dalla seguente «Contributi all'Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia per promuovere l'attività delle Associazioni Pro-loco, nonché per l'insediamento, il funzionamento e l'attività degli uffici sede dei consorzi delle Associazioni Pro-loco».

Art. 45.

Modifica all'art. 32 della legge regionale n. 2/2002

1. Al comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 2/2002 le parole «, per il tramite della Turismo FVG,» sono soppresse.

Art. 46.

*Inserimento dell'art. 63-bis
nella legge regionale n. 2/2002*

1. Dopo l'art. 63 della legge regionale n. 2/2002 è introdotto il seguente:

«Art. 63-bis (*Residenze d'epoca*). — 1. Sono classificate come residenze d'epoca le strutture ricettive ubicate in edifici di particolare pregio storico-architettonico, assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che

offrono l'alloggio in camere e unità abitative con il limite massimo di 25 posti letto.

2. I requisiti minimi qualitativi delle residenze d'epoca sono quelli previsti dalle corrispondenti tipologie di struttura ricettiva disciplinate dal titolo IV e di cui ai corrispondenti allegati.».

Art. 47.

Costituzione dell'art. 67 della legge regionale n. 2/2002

1. L'art. 67 della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 67 (*Definizione e tipologia*). — 1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno ovvero per il solo soggiorno di turisti, posti in aree recintate con accesso unico controllabile dal personale di sorveglianza.

2. Le strutture ricettive all'aria aperta si dividono in campeggi, villaggi turistici, dry marina e marina resort.

3. I campeggi sono attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero per l'alloggiamento di turisti in mezzi stabili o mobili messi a disposizione della gestione, per una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva; qualora sia superata tale percentuale, la struttura ricettiva viene considerata villaggio turistico.

4. I villaggi turistici sono dotati di allestimenti di piccole dimensioni, per turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero sono costituiti esclusivamente da unità abitative prive di piazzole, definite ai sensi dell'art. 64, comma 9, siano esse fisse, singole raggruppate o diffuse, quali appartamenti, villette, bungalows, cottages, chalet.

5. I dry marina sono organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni, posizionate a secco in piazzale appositamente attrezzato.

6. Sono denominate marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Tali strutture possono, altresì, essere dotate anche di piazzole appositamente attrezzate con i requisiti di cui al comma 5.».

Art. 48.


Sostituzione dell'art. 68 della legge regionale n. 2/2002

1. L'art. 68 della legge regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 68 (*Cassificazione*). — 1. I campeggi, i dry marina o marina resort, sono classificati in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnati da un numero di stelle da uno a quattro.

2. I villaggi turistici di cui all'art. 67, comma 4, sono classificati in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnati da un numero di stelle da due a quattro.

3. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione sono indicati nell'allegato "B", facente parte integrante della presente legge.



4. Le strutture ricettive marina resort in relazione al posizionamento delle imbarcazioni, devono possedere i requisiti minimi qualitativi previsti dalla lettera B4 dell'allegato "B" per le imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato ovvero, qualora dispongano anche di piazzole appositamente attrezzate per la sosta di imbarcazioni, quelli previsti dalla lettera B3 dell'allegato "B".».

Art. 49.

Modifica all'art. 82-bis della legge regionale n. 2/2002

1. Il comma 2 dell'art. 82-bis della legge regionale n. 2/2002, come introdotto dall'art. 4 della legge regionale n. 13/2010, è abrogato.

Art. 50.

Modifica all'art. 85 della legge regionale n. 2/2002

1. Il comma 1-bis dell'art. 85 della legge regionale n. 2/2002, è sostituito dal seguente:

«1-bis. È, altresì, ammesso e non comporta modifica di destinazione d'uso, l'utilizzo in via esclusiva da parte dei proprietari e dei loro aventi causa degli immobili destinati a residenza turistica o alberghiera, anche costituiti esclusivamente da unità abitative prive di piazzole, definite ai sensi dell'art. 64, comma 9, siano esse fisse, singole raggruppate o diffuse, quali appartamenti, villette, bungalows, cottages, chalet.».

Art. 51.

Inserimento dell'art. 137-bis nella legge regionale n. 2/2002

1. Dopo l'art. 137 della legge regionale n. 2/2002 è inserito il seguente:

«Art. 137-bis (*Aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate «Centri di turismo attivo»*). — 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce e promuove, tramite Turismo FVG, le aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate «Centri di turismo attivo», finalizzate all'offerta congiunta di servizi di fruizione turistica, naturalistica e sportiva del territorio regionale.

2. Ai fini del comma 1, per operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo si intende qualunque persona fisica o giuridica rientrante tra i professionisti abilitati all'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dal Titolo VIII o tra gli operatori qualificati per l'insegnamento, anche con finalità non agonistiche, degli sport all'aria aperta, ovvero un raggruppamento di tali persone, anche se non perseguono un preminente scopo di lucro e non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa.

3. Con regolamento, adottato previo parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinati i requisiti e le modalità per l'attribuzione della denominazione "Centro di turismo attivo", nonché le forme di promozione attuate dalla Turismo FVG.».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E TERZIARIO

Art. 52.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 29/2005

1. La lettera s) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale n. 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), è sostituita dalla seguente:

«s) segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA): la segnalazione di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con la quale l'operatore attesta in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico - sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell'attività iniziata.».

Art. 53.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 29/2005

1. All'art. 6 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:


a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole «dichiarati falliti» sono aggiunte le seguenti: «, fino alla chiusura del fallimento»;

b) alla lettera c) del comma 1 le parole «ai titoli II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina» sono sostituite dalle seguenti: «al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione, rapina, nonché coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva o a pena pecuniaria, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale»;

c) alla lettera d) del comma 1 le parole «per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o» sono soppresse;

d) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«e) coloro che siano sottoposti o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), incluse misure di sicurezza non detentive, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione.»;



e) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto prescritto al comma 1 non possono, altresì, esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'art. 444 del codice di procedura penale, una condanna a pena detentiva o a pena pecuniaria per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.»;

f) al comma 2 le parole «o si sia in altro modo estinta.» sono sostituite dalle seguenti: «; qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.».

Art. 54.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 29/2005

1. All'art. 7 della legge regionale n. n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale;»;

b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Quanto prescritto al comma 2, lettera c), viene attestato dall'istituto che ha rilasciato il titolo.».

Art. 55.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 29/2005

1. All'art. 8 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole «di cui all'art. 7» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la conoscenza della lingua italiana, secondo le prescrizioni di cui alla legge vigente e fermo restando che il 50 per cento del numero di ore di durata del corso è dedicato alle materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni re-

lative all'igiene e alla sicurezza alimentare e dei prodotti, nonché alla tutela della salute e della sicurezza del consumatore, in base anche a quanto stabilito dal codice del consumo»;

b) al comma 3 dopo le parole «corsi facoltativi di aggiornamento.» sono aggiunte le seguenti: «A tal fine i CAT istituiscono un libretto di registrazione dei corsi di aggiornamento frequentati dagli operatori del settore.».

Art. 56.

Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 29/2005

1. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 29/2005 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Possono essere designati più soggetti in sostituzione dei componenti di cui al comma 1.».

Art. 57.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 29/2005

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 29/2005 le parole «dal titolare, ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o» sono sostituite dalle seguenti: «dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa,».

Art. 58.

Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 29/2005

1. All'art. 39 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «possono soltanto trasferire l'azienda in proprietà» sono sostituite dalle seguenti: «possono anche trasferire in gestione l'azienda»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per sei mesi, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.».

Art. 59.

Modifica all'art. 41 della legge regionale n. 29/2005

1. Dopo il comma 2 dell'art. 41 della legge regionale n. 29/2005 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Trovano applicazione i criteri individuati in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).».

Art. 60.

Modifica all'art. 44 della legge regionale n. 29/2005

1. Al comma 1 dell'art. 44 della legge regionale n. 29/2005 dopo le parole «nulla osta delle competenti autorità» la parola «marittime» è soppressa.



Art. 61.

Modifica all'art. 66 della legge regionale n. 29/2005

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 66 della legge regionale n. 29/2005 è sostituita dalla seguente: «*a)* negli esercizi annessi alle strutture ricettive, limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;».

Art. 62.

Modifica all'art. 67 della legge regionale n. 29/2005

1. Il comma 2 dell'art. 67 della legge regionale n. 29/2005 è sostituito dal seguente:

«2. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente se riguarda oltre la metà del volume d'affari.».

Art. 63.

Modifiche all'art. 68 della legge regionale n. 29/2005

1. All'art. 68 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi dell'art. 69. Negli altri casi, l'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi medesimi sono soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività.»;

b) i commi 6 e 7 sono abrogati.

Art. 64.

Modifica all'articoli 69 della legge regionale n. 29/2005

1. Il comma 1 dell'art. 69 della legge regionale n. 29/2005 è sostituito dal seguente:

«1. I Comuni, nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dei commi 2 e 3, determinano i criteri e le condizioni relativi al rilascio delle autorizzazioni per la nuova apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione nelle zone del territorio da assoggettare a tutela.».

Art. 65.

Modifica all'articoli 70 della legge regionale n. 29/2005

1. Al comma 1 dell'art. 70 della legge regionale n. 29/2005 dopo le parole «esercizi di somministrazione» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'art. 69».

Art. 66.

Modifiche all'art. 72 della legge regionale n. 29/2005

1. All'art. 72 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per sei mesi, fermo restando quanto prescritto ai commi 2, 3 e 5.»;

b) al comma 5 le parole «possono soltanto trasferire l'azienda in proprietà» sono sostituite dalle seguenti: «possono anche trasferire in gestione l'azienda.».

Art. 67.

Modifica all'art. 83 della legge regionale n. 29/2005

1. Alla lettera *c)* del comma 4 dell'art. 83 della legge regionale n. 29/2005 dopo le parole «conformità alle norme» sono inserite le seguenti: «edilizie, incluse quelle relative all'impatto acustico.».

Art. 68.

Sostituzione dell'art. 87 della legge regionale n. 29/2005

1. L'art. 87 della legge regionale n. 29/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 87 (*Salvaguardia e valorizzazione dei locali storici del Friuli-Venezia Giulia*). — 1. La Regione salvaguarda e valorizza i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali e le farmacie, in esercizio da almeno sessanta anni, che abbiano valore storico o artistico o che costituiscano testimonianza storica, culturale o tradizionale, regionale o locale.

2. La Regione procede al riconoscimento dei locali storici di cui al comma 1 in base all'istruttoria del Comune competente per territorio, che provvede al censimento degli stessi locali.

3. La Giunta regionale adotta la scheda e la metodologia di rilevazione al fine del censimento, con la previsione di raccolta dei dati relativi alla localizzazione, alla descrizione del locale e dell'attività svolta, all'inventario degli arredi e degli strumenti d'epoca e del loro stato di conservazione, alla datazione del locale e alle attività storicamente significative.

4. Il Comune, conclusa l'istruttoria, invia alla Regione e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, copia delle schede del censimento effettuato.

5. Le associazioni per la tutela dei locali storici e le associazioni e istituti con finalità di tutela del patrimonio culturale, possono indicare al Comune i locali meritevoli di essere censiti e collaborare alla formazione della documentazione prevista dalla scheda di cui al comma 3.

6. La Regione provvede, al termine dell'istruttoria conclusa dal Comune, al riconoscimento formale di "Locale storico del Friuli Venezia Giulia" con deliberazione della Giunta regionale pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.



7. La datazione dell'attività di esercizio è attestata dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio o dai Comuni ove ha sede l'esercizio e da eventuale ulteriore documentazione.

8. Il Comune può provvedere a revisioni anche annuali del censimento.

9. Qualora il Comune non abbia provveduto al censimento, i titolari dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e delle farmacie, i proprietari dei locali o le associazioni di tutela dei locali storici o le associazioni aventi come finalità la tutela del patrimonio culturale possono presentare al Comune i documenti relativi ai dati di cui al comma 3 e il Comune provvede, in presenza dei requisiti di cui al comma 1, a inserire l'esercizio nel censimento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.»

Art. 69.

Abrogazione dell'art. 88 della legge regionale n. 29/2005

1. L'art. 88 della legge regionale n. 29/2005 è abrogato.

Art. 70.

Sostituzione dell'art. 89 della legge regionale n. 29/2005

1. L'art. 89 della legge regionale n. 29/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 89 (*Sostegno degli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici*). — 1. Il Comune può concedere contributi, fino a un massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, per interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici riconosciuti ai sensi dell'art. 87, in favore dei titolari dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e delle farmacie o dei proprietari dei locali stessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

2. Il Comune disciplina i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, in conformità al proprio ordinamento.

3. La Regione concorre al sostegno degli interventi di cui al comma 1, con contributi in favore dei Comuni a seguito della formazione, da parte degli stessi, della graduatoria delle domande ammissibili al contributo di cui al comma 1, in misura non superiore al 30 per cento della spesa ammissibile.

4. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi in favore dei Comuni previsti dal comma 3.»

Art. 71.

Modifica all'art. 105 della legge regionale n. 29/2005

1. Al comma 2 dell'art. 105 della legge regionale n. 29/2005 dopo le parole «altre indagini e studi eventualmente disposti» sono inserite le seguenti: «dagli uffici competenti per materia».

Art. 72.

Inserimento dell'art. 109-bis nella legge regionale n. 29/2005

1. Dopo l'art. 109 della legge regionale n. 29/2005 è inserito il seguente:

«Art. 109-bis (*Segnalazione certificata d'inizio attività*). — 1. Ovunque ricorrano nella presente legge regionale n. le espressioni “denuncia d'inizio attività” e “DIA”, esse sono sostituite, rispettivamente, con “segnalazione certificata d'inizio attività” e “SCIA”.».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE

Art. 73.

Modifica all'art. 14 della legge regionale n. 27/2007

1. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), è sostituito dal seguente:

«2. Le revisioni ordinarie a enti cooperativi e le revisioni straordinarie a enti cooperativi e banche di credito cooperativo sono effettuate dalla Direzione attingendo, con le modalità e i criteri previsti dal regolamento di cui al comma 6-bis, da una lista di accreditamento comprendente revisori individuati nell'ambito dell'Elenco di cui all'art. 21 o dipendenti regionali del Servizio competente in materia di vigilanza sulle cooperative, di categoria non inferiore alla C. Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni, le revisioni ordinarie sono svolte dalle stesse a mezzo di revisori iscritti nell'Elenco e da esse incaricati.»

Art. 74.

Interpretazione autentica dell'art. 21, comma 3 della legge regionale n. 27/2007

1. In via di interpretazione autentica dell'art. 21, comma 3, della legge regionale n. 27/2007, per corsi promossi dall'Amministrazione regionale ovvero dal Ministero competente si intendono anche i corsi autorizzati dall'Amministrazione regionale o dal Ministero competente.

Art. 75.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 20/2006

1. Al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 20/2006 dopo le parole «assistenziale e assicurativa.» sono aggiunte le seguenti: «Sono fatti salvi i casi di intervenuta estinzione del procedimento sanzionatorio.»



*Capo IV*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO E CAMERE DI
COMMERCIO

Art. 76.

Modifica alla legge regionale n. 12/2002

1. Dopo il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è inserito il seguente:

«4-bis. L'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione), è consentita solamente in officine con sede fissa, in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare, in materia di tutela ambientale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Fanno eccezione gli interventi di emergenza o di manutenzione e riparazione di macchinari agricoli.»

Art. 77.

Modifiche all'art. 79 della legge regionale n. 7/2011

1. All'art. 79 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 (Adeguamenti della legge regionale n. 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali n. 50/1993, n. 4/2005, n. 7/2003, n. 29/2005, e n. 11/2009 in materia di attività economiche), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4-bis le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;

b) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. Entro il 31 dicembre 2013 le imprese di panificazione già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano il nominativo del responsabile di panificazione allo sportello unico territorialmente competente; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.»;

c) al comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime imprese sono tenute a designare il responsabile tecnico di cui all'art. 40-ter, commi 2 e 3, della legge regionale n. 12/2002, qualora in possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 2, lettera d), della legge n. 84/2006 e a darne comunicazione allo sportello unico territorialmente competente entro il 31 dicembre 2013; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.»;

d) il comma 18 è sostituito dal seguente:

«18. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2014, le imprese di tintolavanderia impossibilitate a designare il responsabile tecnico in possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 2, della legge n. 84/2006, sono autorizzate ad avviare o a proseguire lo svolgimento dell'attività a condizione che, entro il medesimo termine, designino il responsabile tecnico di cui all'art. 40-ter, commi 2 e 3, della legge regionale n. 12/2002, e ne comunichino il nominativo allo sportello unico territorialmente competente; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.»

Art. 78.

Canali contributivi delegati a Unioncamere

1. In caso di delega a Unioncamere della gestione dei canali contributivi ai sensi dell'art. 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e dell'art. 20, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 42, comma 2, e 45 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).

Art. 79.

Modifica all'art. 14 della legge regionale n. 2/2012

1. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), è inserito il seguente:

«2-bis. Il finanziamento previsto al comma 1 è comprensivo del rimborso spese da destinare alle Camere di commercio di Udine e Pordenone secondo le modalità definite con l'accordo di cui al medesimo comma 1.»

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO CAPO I - DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI LAVORO*Capo I*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 80.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 18/2005

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera i) le parole «formativi e di orientamento, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento)» sono soppresse;

b) la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p) gli adempimenti in materia di lavoro previsti dall'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).»



Art. 81.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 18/2005

1. All'art. 3 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è abrogata;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli interventi previsti dal Programma triennale che prevedono la concessione di incentivi economici sono disciplinati da appositi regolamenti contenenti criteri e modalità di concessione.»;

c) i commi 6 e 7 sono abrogati.

Art. 82.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 18/2005

1. All'art. 16 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «In attuazione del» sono sostituite dalle seguenti: «In conformità al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e all'art. 10, comma 4, del»;

b) al comma 4 le parole «ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2000» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 198/2006» e le parole «dall'art. 3, commi 1, 4 e 5, del medesimo decreto legislativo n. 196/2000» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 15, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo n. 198/2006».

Art. 83.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 18/2005

1. All'art. 19 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 196/2000» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 198/2006»;

b) al comma 4 le parole «in conformità al decreto legislativo n. 196/2000» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità al decreto legislativo n. 198/2006».

Art. 84.

Modifica all'art. 20 della legge regionale n. 18/2005

1. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 18/2005 le parole «decreto legislativo n. 196/2000» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo n. 198/2006».

Art. 85.

Inserimento dell'art. 21 ante nella legge regionale n. 18/2005

1. Prima dell'art. 21 della legge regionale n. 18/2005 è inserito il seguente:

«Art. 21 (Ante rete regionale dei Servizi per l'impiego). — 1. La Regione valorizza lo sviluppo di una moder-

na rete di servizi per il mercato del lavoro, favorendone la crescita, l'integrazione e la specializzazione, allo scopo, in particolare di:

a) promuovere la nascita e lo sviluppo di servizi specialistici, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso l'integrazione tra operatori pubblici e privati del territorio;

b) sostenere lo sviluppo delle filiere produttive, delle reti d'impresa e dei distretti industriali e terziari, anche attraverso il contributo della bilateralità.».

Art. 86.

Modifica all'art. 29 della legge regionale n. 18/2005

1. Dopo il comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 18/2005 è inserito il seguente:

«1-bis. La Regione promuove lo sviluppo dell'imprenditoria quale fattore di crescita socio - economica e territoriale.».

Art. 87.

Modifica all'art. 30 della legge regionale n. 18/2005

1. Dopo il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 18/2005 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. La Regione promuove l'inserimento lavorativo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale anche tramite il sostegno a iniziative di lavoro di pubblica utilità realizzate da Amministrazioni pubbliche.

2-ter. La Regione sostiene percorsi, condivisi fra le parti, finalizzati alla realizzazione di incrementi degli organici aziendali, anche tramite la stipulazione di contratti di solidarietà espansivi.».

Art. 88.

Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 18/2005

1. All'art. 40 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «in via sperimentale» sono soppresse;

b) alla lettera b) del comma 2 le parole «e che in ogni caso non può eccedere un quinto del totale» sono soppresse.

Art. 89.

Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 18/2005

1. All'art. 44 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 la parola «dirigente» è soppressa;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), è previsto anche un componente supplente che sostituisce il componente effettivo in caso di sua assenza o impedimento.».



Art. 90.

Sostituzione dell'art. 61 della legge regionale n. 18/2005

1. L'art. 61 della legge regionale n. 18/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 61 (*Aspetti formativi del contratto di apprendistato*). — 1. La Regione promuove un'offerta stabile di formazione rivolta a lavoratori assunti con contratto di apprendistato anche al fine di favorirne e incrementarne l'occupabilità.

2. La Regione, sentite le parti sociali, disciplina le modalità di erogazione dell'offerta formativa di propria competenza rivolta agli apprendisti.».

Art. 91.

Abrogazione dell'art. 62 della legge regionale n. 18/2005

1. L'art. 62 della legge regionale n. 18/2005 è abrogato.

Art. 92.

Modifiche all'art. 63 della legge regionale n. 18/2005

1. All'art. 63 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, dopo la parola «tirocini» la parola «formativi» è soppressa;

b) al comma 1 dopo la parola «tirocini» sono sopresse le seguenti: «formativi e di orientamento»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione disciplina i tirocini nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale, individuando in particolare i soggetti promotori, i limiti numerici dei tirocinanti in base al numero di dipendenti e i contenuti delle convenzioni e del progetto formativo.».

Art. 93.

Sostituzione dell'art. 65 della legge regionale n. 18/2005

1. L'art. 65 della legge regionale n. 18/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 65 (*Interventi per il sostegno al reddito*). — 1. La Regione promuove un utilizzo degli ammortizzatori sociali informato all'integrazione fra politiche attive e politiche passive del lavoro.

2. La Regione supporta gli interventi attuati dagli enti bilaterali in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.

3. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di solidarietà difensivo, quale strumento privilegiato e condiviso fra le parti di gestione delle eccedenze di personale.

4. La Regione promuove e sostiene strumenti di anticipazione ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale, nelle ipotesi in cui l'anticipazione non possa essere garantita dal datore di lavoro.».

Art. 94.

Modifica all'art. 77 della legge regionale n. 18/2005

1. Il comma 6 dell'art. 77 della legge regionale n. 18/2005 è sostituito dal seguente:

«6. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia e, in particolare, dei limiti di importo e di durata previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato e di aiuti «*de minimis*».».

Capo II

ULTERIORI MODIFICHE A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 95.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 12/1988

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 12 (Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «previsti dall'art. 4 del DLCPS 29 luglio 1947, n. 804» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dall'art. 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale)»;


b) le parole «giuridicamente riconosciuti a norma del DLCPS stesso, dall'ordine del GMA del 27 dicembre 1947, n. 77 e dal DPR 22 dicembre 1986, n. 1017» sono sostituite dalle seguenti: «giuridicamente riconosciuti a norma della legge stessa».

Art. 96.

Abrogazione dell'art. 22 della legge regionale n. 11/2009

1. A decorrere dall'1° gennaio 2013 l'art. 22 della legge 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione con riferimento alle domande di trattamento presentate, conformemente al relativo regolamento regionale, in relazione a cessazioni di contratti a progetto verificatesi nel 2012.



TITOLO IV

AGRICOLTURA, FORESTAZIONE, RACCOLTA FUNGHI E PESCA

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E DI FORESTAZIONE

Art. 97.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 18/2004

1. All'art. 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«b) a favore di soggetti che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale per sostenere le spese di attività organizzate e svolte a supporto dei soggetti medesimi nelle fattorie sociali inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per le attività di cui al comma 1, lettera b), possono essere erogate anticipazioni nel limite massimo dell'80 per cento del contributo concesso. A tali anticipazioni non si applica quanto disposto dall'art. 40, comma 2, della legge regionale n. n. 7/2000.»;

c) alla fine del comma 2-ter sono aggiunte le seguenti parole: «e ai soggetti presi in carico per le attività riabilitative – terapeutiche».

Art. 98.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 8/1977

1. L'art. 14 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi), è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Irrogazione delle sanzioni*). — 1. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale n. 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).».

Art. 99.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 15/1991

1. Dopo il comma 3 quater dell'art. 8 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), è aggiunto il seguente:

«3-quinquies. All'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale n. 1/1984.».

Art. 100.

Modifica all'art. 23 della legge regionale n. 17/2006

1. Al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), le parole «il direttore della struttura territoriale forestale competente» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale».

Art. 101.

Modifica all'art. 26 della legge regionale n. 17/2006

1. Dopo il comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 17/2006 è inserito il seguente:

«3-bis. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente art. provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale n. 1/1984.».

Art. 102.

Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 14/2007

1. Al comma 8 dell'art. 13 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), le parole «il Direttore della struttura territoriale forestale competente» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale».


2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'art. 13, comma 3, lettera c), della legge regionale n. 14/2007, irrogate ai sensi dell'art. 13, comma 8, della medesima legge regionale n. , come modificato dal comma 1, sono accertate e riscosse all'unità di bilancio 3.2.121 e al capitolo 1293 di nuova istituzione, «per memoria», nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione «Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle misure di conservazione generali nelle ZPS e sul territorio regionale».

Art. 103.

Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 7/2008

1. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), le parole «il Direttore della struttura territoriale forestale competente» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale».

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'art. 12, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 7/2008, irrogate ai sensi dell'art. 12, comma 4, della medesima legge regionale n. , come modificato dal comma 1, sono accertate e riscosse all'unità di bilancio 3.2.121 e al capitolo 1294 di nuova istituzione, per memoria, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione «Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle misure di salvaguardia generali nei pSIC e SIC».



Art. 104.

Modifica all'art. 16 della legge regionale n. 17/2009

1. Al comma 6 dell'art. 16 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), le parole «il Direttore della struttura territoriale forestale competente» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale».

Art. 105.

Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 25/1996

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), le parole «ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge n. 96/2006» sono sostituite dalle seguenti: «per motivi imperativi di interesse generale con particolare riferimento alla salute pubblica e alla tutela del consumatore, in conformità all'art. 14 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)».

Art. 106.

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 5/2006

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)), le parole «dell'art. 3, comma 3, lettera *c*), della legge regionale n. 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 3 della legge regionale n. 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)».

Art. 107.

Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 5/2006

1. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 5/2006 le parole «, al soggetto erogatore in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 17, comma 1, lettera *a*)» sono soppresse.

Art. 108.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 5/2006

1. All'art. 16 della legge regionale n. 5/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «e l'elenco dei fruitori suddivisi in base al tecnico che eroga il servizio» sono sostituite dalle seguenti: «l'elenco dei fruitori e l'elenco dei tecnici»;

b) al comma 2 le parole «Servizio credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo».

Art. 109.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 22/2010

1. Al comma 36 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), la parola «esecutività» è sostituita dalla seguente: «sottoscrizione».

Art. 110.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 14/2012

1. Dopo il comma 28 dell'art. 2 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), è inserito il seguente:

«28-bis. Le disposizioni di cui ai commi 26, 27 e 28 trovano applicazione anche con riferimento ai casi di estirpo e successivo reimpianto avvenuti nel periodo compreso fra il 1° aprile 2012 e il 31 luglio 2012. A tal fine la documentazione di cui al comma 27 è presentata entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).».

Art. 111.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 9/2007

1. All'art. 1 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali,» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento regionale,» e le parole «. Per i proprietari pubblici o privati che svolgono attività economica ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato, i premi sono concessi a titolo di de minimis.» sono sostituite dalle seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Restano fermi per i premi da erogare nell'anno 2012 i criteri e le modalità già adottati con deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2010, n. 246 (Definizione delle modalità e dei criteri per l'assegnazione dei premi annuali previsti dalla legge regionale n. 9/2007, art. 1, comma 3, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera *a*), della legge regionale n. 24/2009, ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, fatta eccezione per lo stato, la regione e il fondo edifici di culto, a seguito dell'applicazione degli strumenti di pianificazione (pgf e pfi).».



Art. 112.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 9/2007

1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 9/2007 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono escluse dalla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 9-bis della legge regionale n. 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), le sistemazioni idraulico - forestali, di cui all'art. 54, che non comportino la realizzazione di opere idrauliche trasversali di altezza fuori terra in gaveta superiore a cinque metri e che abbiano come finalità prevalente il consolidamento dei versanti instabili attigui alle sezioni d'alveo interessate o il consolidamento del fondo e degli argini di tratte di corsi d'acqua con sezioni idrauliche non superiori a quattro metri o il ripristino della piena funzionalità idraulica di opere esistenti.»

Art. 113.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 9/2007

1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 9/2007 è sostituito dal seguente:

«1. Il PFR predisposto dalla Direzione centrale contiene indirizzi, obiettivi e azioni prioritarie rivolti al miglioramento della multifunzionalità del patrimonio forestale, tenuto conto delle finalità di valorizzazione economica, di sviluppo sociale delle popolazioni interessate, di tutela delle risorse idriche e del suolo, di conservazione e incremento della biodiversità e di mantenimento della funzionalità ecologica.»

Art. 114.

Modifica all'art. 14 della legge regionale n. 9/2007

1. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 9/2007 le parole «dell'art. 6, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 6, comma 3,».

Art. 115.

Modifica all'art. 20 della legge regionale n. 9/2007

1. Al comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 9/2007 le parole «Nel regolamento forestale sono disciplinati i criteri per la redazione dei PRFA finalizzati al miglioramento ambientale dei boschi.» sono soppresse.

Art. 116.

Modifica all'art. 21 della legge regionale n. 9/2007

1. Dopo il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 9/2007 è inserito il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'adozione della deliberazione giunta di cui al comma 1, spetta alla Direzione centrale la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale già affidato alla medesima con precedenti atti.»

Art. 117.

Modifica all'art. 23 della legge regionale n. 9/2007

1. Al comma 1-ter dell'art. 23 della legge regionale n. 9/2007 le parole «risorse agricole, naturali e forestali» sono soppresse.

Art. 118.

Modifica all'art. 24 della legge regionale n. 9/2007

1. Al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 9/2007 le parole «personale forestale regionale «sono sostituite dalle seguenti: «personale della Direzione centrale».

Art. 119.

Modifica all'art. 31 della legge regionale n. 9/2007

1. Al comma 3 dell'art. 31 della legge regionale n. 9/2007 le parole «del vivaio» sono sostituite dalle seguenti: «dei vivai».

Art. 120.

Modifica all'art. 42 della legge regionale n. 9/2007

1. Dopo la lettera a-bis) del comma 4 dell'art. 42 della legge regionale n. 9/2007 è inserita la seguente: «a-ter) le trasformazioni del bosco in terreno agricolo di particelle catastali con pendenza media pari o inferiore al 30 per cento ricadenti nelle zone omogenee E3, E4, E5 ed E6;».

Art. 121.

Modifica all'art. 45 della legge regionale n. 9/2007

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 45 della legge regionale n. 9/2007 è aggiunta la seguente: «c-bis) ripristino di habitat di interesse comunitario come individuati dall'allegato I della direttiva 92/43/CEE.».

Art. 122.

Sostituzione della rubrica della Sezione II del Capo III del Titolo III della legge regionale n. 9/2007

1. La rubrica della Sezione II del Capo III del Titolo III della legge regionale n. 9/2007 è sostituita dalla seguente: «Vincolo idrogeologico e per altri scopi».

Art. 123.

Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 9/2007

1. All'art. 51 della legge regionale n. 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Non sono, altresì, soggette al vincolo idrogeologico le particelle catastali con pendenza media pari o inferiore al 30 per cento ricadenti nelle zone omogenee E3, E4, E5 ed E6.»;



b) al comma 2 le parole «nelle zone di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nelle zone di cui al primo periodo del comma 1».

Art. 124.

Modifiche all'art. 52 della legge regionale n. 9/2007

1. All'art. 52 della legge regionale n. 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Modifica del vincolo idrogeologico)»;

b) al comma 1 la parola «variazione» è sostituita dalla seguente: «modifica» e dopo le parole «soggette a vincolo idrogeologico» sono inserite le seguenti: «è presentata da chiunque vi abbia interesse alla Direzione centrale»;

c) al comma 3 le parole «determinazione o estinzione» sono sostituite dalla seguente: «modifica».

Art. 125.

Inserimento dell'art. 52-bis nella legge regionale n. 9/2007

1. Dopo l'art. 52 della legge regionale n. 9/2007 è inserito il seguente:

«Art. 52-bis (Modifica del vincolo per altri scopi). — 1. Per la modifica dei perimetri delle aree soggette al vincolo per altri scopi di cui all'art. 17 del regio decreto n. 3267/1923, trova applicazione l'art. 52.».

Art. 126.

Modifica all'art. 53 della legge regionale n. 9/2007

1. Al comma 1 dell'art. 53 della legge regionale n. 9/2007 le parole «la prescritta autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorizzazione di cui all'art. 47».

Art. 127.

Modifica all'art. 67 della legge regionale n. 9/2007

1. Al comma 1 dell'art. 67 della legge regionale n. 9/2007 la parola «enti» è soppressa.

Art. 128.

Modifica alla rubrica della Sezione IV del Capo IV del Titolo III della legge regionale n. 9/2007

1. Alla rubrica della Sezione IV del Capo IV del Titolo III della legge regionale n. 9/2007 dopo la parola «fitopatologica» sono aggiunte le seguenti: «dei boschi».

Art. 129.

Modifiche all'art. 86 della legge regionale n. 9/2007

1. All'art. 86 della legge regionale n. 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «in attuazione dei principi fissati dalla legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'uti-

lizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), e successive modifiche.» sono sostituite dalle seguenti: «anche attraverso gli strumenti di cui alla legge regionale n. 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani),»;

b) i commi 2 e 4 sono abrogati.

Art. 130.

Modifica all'art. 92 della legge regionale n. 9/2007

1. Il comma 2 dell'art. 92 della legge regionale n. 9/2007 è abrogato.

Art. 131.

Modifica all'art. 93 della legge regionale n. 9/2007

1. Al comma 1 dell'art. 93 della legge regionale n. 9/2007 le parole «il Direttore della struttura regionale territoriale forestale» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale».

Art. 132.

Modifiche all'art. 95 della legge regionale n. 9/2007

1. Al comma 1 dell'art. 95 della legge regionale n. 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) vincolo idrogeologico e quello per altri scopi di cui al regio decreto n. 3267/1923;»;

b) la lettera g) è abrogata.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RACCOLTA FUNGHI

Art. 133.

Sostituzione dell'art. 4-bis della legge regionale n. 12/2000

1. L'art. 4-bis della legge regionale n. 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'art. 23 della legge regionale n. 34/1981, in materia di vigilanza), è sostituito dal seguente:

«Art. 4-bis (Sanzioni). — 1. Chiunque eserciti la raccolta di funghi senza le autorizzazioni o i permessi di cui all'art. 1, comma 2, lettere b), c) e k), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 300 euro, ferma restando l'applicazione dei commi 2, 3 e 4.

2. Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettere h) e i), superando il limite di raccolta giornaliero stabilito, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 30 euro per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolto oltre il limite.



3. Chiunque raccolga l'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso o esemplari appartenenti al gruppo del *Boletus edulis* (*Boletus edulis*, *pinophilus*, *aestivalis* e *aereus*) il cui diametro del cappello risulti inferiore a 3 centimetri, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 dicembre 2000, n. 436 (Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 15 maggio 2000, n. 12), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 30 euro per ogni esemplare raccolto.

4. Chiunque violi i divieti di cui agli articoli 8 e 9, commi 3 e 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 436/2000 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 75 euro.

5. La raccolta dei funghi nelle ipotesi previste dai commi da 1 a 4 comporta la confisca dei funghi raccolti, nonché la sanzione accessoria del ritiro dell'autorizzazione prevista dall'art. 1, comma 2, lettera b), per l'anno solare in corso e la revoca del permesso temporaneo o dell'autorizzazione speciale previsti dall'art. 1, comma 2, lettere c) e k).

6. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale n. 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 134.

Modifica all'art. 02 della legge regionale n. 31/2005

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 02 della legge regionale n. 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), dopo la parola «funzioni» sono inserite le seguenti: «di programmazione e».

TITOLO V

TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO E URBANISTICA

Art. 135.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 19/2009

1. All'art. 3 della legge regionale n. 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f) del comma 1 dopo le parole «i vani di porte e finestre;» è aggiunto il seguente periodo: «salvo diversa previsione degli strumenti di pianificazione, la superficie accessoria non può superare il 30 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare o dell'edificio;»;

b) la lettera l) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«l) altezza utile dell'unità immobiliare (Hu): la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici e la parte di altezze eccedenti quelle minime previste dalla legge regionale n. 44/1985; nei locali con pavimento a livelli diversi, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 30 per cento dell'area del locale;».

Art. 136.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 19/2009

1. All'art. 5 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole «villaggi albergo,» sono inserite le seguenti: «villaggi turistici, strutture ricettive a carattere sociale e»;

b) alla lettera d) del comma 1 le parole «e villaggi turistici» sono soppresse;

c) la lettera n) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«n) allevamenti industriali in zona agricola: superfici di unità immobiliari destinate all'allevamento di animali, comprese le relative pertinenze e impianti, non classificabili come allevamenti aziendali sulla base dei parametri, riferiti alla dotazione di terreno e ai capi di bestiame allevabili, individuati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di pianificazione territoriale di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse rurali;».

Art. 137.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 19/2009

1. Dopo il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 19/2009 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Alla commissione edilizia di cui al comma 2, lettera a), partecipa un componente designato dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'art. 13-bis della legge regionale n. 41/1996.».

Art. 138.

Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 19/2009 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sull'adeguatezza delle soluzioni proposte per ottemperare ai requisiti di legge in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche nel rispondere ai bisogni delle persone con disabilità».

Art. 139.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 19/2009

1. All'art. 15 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole «in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale» le parole «che avvenga entro i dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori» sono soppresse;



b) al comma 4 dopo le parole «per le nuove costruzioni ai sensi della normativa vigente.» è aggiunto il seguente periodo: «Il conguaglio è richiesto anche nei casi di aumento superiore al 20 per cento della superficie imponibile preesistente.».

Art. 140.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 19/2009

1. All'art. 16 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:

«a-bis) interventi di manutenzione straordinaria privi di rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore;»;

b) alla lettera k) del comma 1 dopo le parole «bussole, verande» sono inserite le seguenti: «costruzioni a uso garage;»;

c) al comma 5 le parole «lettere g), h), j), k), l) e u),» sono sostituite dalle seguenti «lettere a-bis), g), h), j), k), l), m) e u),».

Art. 141.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 19/2009

1. All'art. 17 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole «Interventi subordinati a denuncia di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività – SCIA»;

b) al comma 1 dopo le parole «sono realizzabili mediante» le parole «denuncia di inizio attività (DIA)» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)»;

c) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole «manutenzione straordinaria» sono aggiunte le seguenti: «aventi rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore»;

d) al comma 2 dopo le parole «realizzabili mediante» e dopo le parole le parole «varianti alla» le parole «denuncia di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività».

Art. 142.

Modifica all'art. 18 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «se dovuto» sono aggiunte le seguenti: «e sono soggetti alla procedura di cui all'art. 26, con l'obbligo di presentare la denuncia almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori».

Art. 143.

Modifica all'art. 19 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 19/2009 le parole «denuncia di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività».

Art. 144.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 19/2009

1. All'art. 21 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica dopo le parole «denuncia di inizio attività» sono aggiunte le seguenti: «o segnalazione certificata di inizio attività»;

b) al comma 3 dopo le parole «dall'art. 16» sono aggiunte le seguenti: «, nonché gli interventi realizzabili con segnalazione certificata di inizio attività»;

c) al comma 4 dopo le parole «denuncia di inizio attività» sono inserite le seguenti: «o la segnalazione certificata di inizio attività»;

d) al comma 5 dopo le parole «denuncia di inizio attività» sono inserite le seguenti: «o la segnalazione certificata di inizio attività»;

e) al comma 6 dopo le parole «denuncia di inizio attività» sono inserite le seguenti: «di cui all'art. 18»;

f) al comma 7 dopo le parole «denuncia di inizio attività» sono inserite le seguenti: «o la segnalazione certificata di inizio attività»;

g) al comma 8 le parole «soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinati dalla presente legge».

Art. 145 .

Modifica all'art. 23 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 5 dell'art. 23 della legge regionale n. 19/2009 le parole «denuncia di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività».

Art. 146.

Sostituzione dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2009

1. L'art. 26 della legge regionale n. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (*Disciplina della segnalazione certificata di inizio attività - SCIA*). — 1. Ferme restando le disposizioni sovraordinate richiamate dall'art. 1, comma 2, il soggetto avente titolo ai sensi dell'art. 21 presenta al Comune, anche mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per gli interventi previsti dall'art. 17 accompagnata:

a) da una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle leggi di settore aventi incidenza sullo specifico intervento, con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, sicurezza stradale, barriere architettoniche, salvo i casi di deroga previsti dalla legge;

b) dall'attestazione del versamento del contributo di costruzione, se dovuto, ai sensi dell'art. 29;



c) dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori e del direttore dei lavori, salvo i casi di esecuzione diretta ai sensi del comma 10;

d) dalle eventuali autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati che sostituiscono gli atti o i pareri o le verifiche preventive di organi o enti appositi previsti per legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 241/1990.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente ovvero dalla data di ricezione da parte dell'amministrazione in caso di presentazione a mezzo posta.

3. La segnalazione certificata di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni a decorrere dalla data di presentazione. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova segnalazione, salvo che la stessa non rientri negli interventi realizzabili in attività edilizia libera. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.

4. Nel caso dei vincoli previsti nelle disposizioni sovraordinate di cui all'art. 1, comma 2, trovano applicazione le leggi di settore relativamente al rilascio degli eventuali atti di assenso preventivi all'inizio dei lavori.

5. La sussistenza del titolo per eseguire gli interventi è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, le attestazioni, asseverazioni, autocertificazioni o certificazioni del professionista abilitato richieste dalla legge.

6. Il responsabile del procedimento entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività:

a) accerta che l'intervento rientri nei casi previsti dall'art. 17;

b) verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata;

c) verifica la correttezza del calcolo del contributo di costruzione in relazione all'intervento, se dovuto, ai sensi dell'art. 29.

7. Il responsabile del procedimento, ove entro il termine indicato al comma 6 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni, requisiti e presupposti stabiliti dalla legge, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Resta salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, nonché, anche decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, di intervenire in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. In caso di falsa

attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.

8. Il responsabile del procedimento, qualora non debba provvedere ai sensi del comma 7, attesta sulla segnalazione certificata di inizio attività, su espressa richiesta del soggetto avente titolo, la chiusura dell'istruttoria di cui al comma 6.

9. Ultimato l'intervento, il progettista o il tecnico abilitato comunica al Comune la fine dei lavori o presenta, ove previsto, il certificato di collaudo, attestando la conformità dell'opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività, nonché se le opere realizzate hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

10. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività può eseguire direttamente gli interventi individuati nell'art. 17 senza affidamento dei lavori a imprese, quando gli interventi non rilevino ai fini delle normative di sicurezza, antisismiche e antincendio, o non insistano sulla viabilità pubblica o aperta al pubblico, su immobili pubblici o privati aperti al pubblico, ovvero in tutti i casi in cui dichiarati di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento.».

Art. 147.

Modifica all'art. 29 della legge regionale n. 19/2009

1. Alla lettera d) del comma 8 dell'art. 29 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «dall'art. 35, comma 3» sono aggiunte le seguenti: «, e dall'art. 39».

Art. 148.

Modifica all'art. 33 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «fabbricabilità fondiaria» sono inserite le seguenti: «o del rapporto di copertura».

Art. 149.

Modifica all'art. 34 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 7 dell'art. 34 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «degli interventi edilizi» le parole «assoggettati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dalla presente legge».

Art. 150.

Modifica all'art. 35 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 3 dell'art. 35 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «unità immobiliari esistenti» le parole «destinati a residenza» sono soppresse.



Art. 151.

*Inserimento dell'art.-35-bis
nella legge regionale n. 19/2009*

1. Dopo l'art. 35 della legge regionale n. 19/2009 è inserito il seguente:

«Art. 35-bis (*Progetto di riassetto ambientale*). —

1. I progetti di riassetto ambientale delle aree ricadenti in zona paesaggistica, utilizzate per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei materiali inerti provenienti da attività estrattive, sono approvati anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti, a condizione che la ricollocazione di strutture, manufatti e impianti avvenga su aree funzionalmente contigue e non vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. I progetti di cui al comma 1 devono considerare la rinaturalizzazione delle aree abbandonate a carico dell'azienda in trasferimento e prevedono la manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione e l'ampliamento delle strutture produttive esistenti, nonché la nuova collocazione degli impianti a quota inferiore rispetto al piano campagna ai fini della riduzione dell'impatto ambientale.»

Art. 152.

Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 19/2009

1. All'art. 36 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«a) di interventi finalizzati alla copertura di concimaie, di vasche per la raccolta di liquami, di depositi e aree destinate allo stoccaggio di foraggi, di vasche di sverno e di peschiere o di colture, annessi alle strutture produttive aziendali, nonché impianti e strutture finalizzate alle produzioni energetiche da fonti rinnovabili con materie prime derivanti dalle produzioni aziendali, nei limiti del 10 per cento della superficie utile delle strutture esistenti;»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Gli interventi individuati nel comma 4, lettera a), ove destinati a esigenze stagionali o a prevenire danni da eventi calamitosi o atmosferici o dall'azione di uccelli ittiofagi d'interesse gestionale, possono essere realizzati anche in deroga alle previsioni tipologiche o di materiali contenute negli strumenti urbanistici e interessare l'intera superficie utile delle strutture esistenti.»

Art. 153.

Modifica all'art. 39 della legge regionale n. 19/2009

1. All'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «vani destinati a cantine e taverne» le parole «e altri locali» sono sostituite dalle seguenti: «magazzini, depositi e garage, nonché per altri locali anche».

Art. 154.

*Modifica agli articoli 40, 41 e 44
della legge regionale n. 19/2009*

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 40, al comma 1 dell'art. 41 e all'art. 44 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «denuncia di inizio attività» sono inserite le seguenti: «o segnalazione certificata di inizio attività».

Art. 155.

*Inserimento dell'art. 40-bis nella legge regionale
n. 19/2009*

1. Dopo l'art. 40 della legge regionale n. 19/2009 è inserito il seguente:

«Art. 40-bis (*Norme in materia di progettazione*). —

1. La progettazione relativa a interventi di nuova costruzione e, ove possibile, di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo degli edifici con destinazione d'uso residenziale realizzati e gestiti da soggetti pubblici o privati deve prevedere, per gli immobili di almeno due livelli fuori terra, la possibilità di installare un ascensore o una piattaforma elevatrice raggiungibile mediante rampe prive di gradini e, per gli immobili di almeno tre livelli fuori terra, la possibilità di installare un ascensore raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

2. La progettazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e degli spazi aperti al pubblico considera ogni accorgimento possibile che migliori la fruibilità dei locali o degli spazi oggetto di intervento.»

Art. 156.

Modifica all'art. 46 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 2 dell'art. 46 della legge regionale n. 19/2009 le parole «, se a uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, per le opere adibite a usi diversi da quello residenziale» sono soppresse.

Art. 157.

Modifica all'art. 47 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 2 dell'art. 47 della legge regionale n. 19/2009 le parole «, se a uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, per le opere adibite a usi diversi da quello residenziale» sono soppresse.

Art. 158.

Modifica all'art. 50 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 19/2009 la parola «venale» è soppressa.



Art. 159.

Modifiche all'art. 52 della legge regionale n. 19/2009

1. All'art. 52 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o non sia opportuna la restituzione in pristino, l'Amministrazione comunale territorialmente competente applica all'interessato una sanzione pecuniaria pari al valore delle opere o loro parti abusivamente eseguite, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 2.»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La sanzione di cui al presente art. non trova applicazione in tutti i casi in cui l'annullamento derivi da fatti imputabili all'Amministrazione comunale che ha rilasciato il permesso di costruire.».

Art. 160.

Modifica all'art. 53 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 3 dell'art. 53 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «all'adozione dei provvedimenti di legge» le parole «entro quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni».

Art. 161.

Modifiche all'art. 58 della legge regionale n. 19/2009

1. All'art. 58 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi di ristrutturazione, ampliamento e manutenzione straordinaria in deroga»;

b) al comma 1 dopo le parole «ristrutturazione edilizia» sono inserite le seguenti: «, ampliamento o manutenzione straordinaria»;

c) al comma 3 dopo le parole «strumenti urbanistici comunali» le parole «è ammesso l'ampliamento» sono sostituite dalle seguenti: «sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento e ristrutturazione edilizia».

Art. 162.

Modifica all'art. 59 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 1 dell'art. 59 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «zone omogenee D» sono inserite le seguenti: «e H».

Art. 163.

Modifica all'art. 60 della legge regionale n. 19/2009

1. Dopo il comma 2 dell'art. 60 della legge regionale n. 19/2009 è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per interventi di ampliamento, anche in corpo distaccato, di edifici esistenti nel limite di 200 metri cubi di volume utile. In tali casi non trova applicazione la condizione di cui al comma 2, lettera a).».

Art. 164.

Modifiche all'art. 61 della legge regionale n. 19/2009

1. All'art. 61 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole «prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali» le parole «decorso tre anni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «decorso il termine di cui all'art. 57, comma 2, lettera e)»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Resta salva la facoltà di adeguamento delle definizioni dei parametri edilizi e delle destinazioni d'uso di cui al comma 1 mediante varianti anche parziali allo strumento urbanistico comunale o al regolamento edilizio. In caso di variante allo strumento urbanistico, la stessa è assoggettata alla procedura di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres., e deve indicare l'incidenza sulla capacità insediativa teorica residenziale, con la facoltà di modificare, se necessario, gli indici di fabbricabilità.».

Art. 165.

Modifica agli articoli 8, 14, 27, 42 e 50 della legge regionale n. 19/2009


1. Agli articoli 8, 14, 27, 42 e 50 della legge regionale n. 19/2009 le parole «denuncia di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività».

Art. 166.

Norma transitoria in materia di pianificazione territoriale regionale

1. Nelle more dell'entrata in vigore del Piano del governo del territorio di cui alla legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), nonché della riforma della pianificazione territoriale della Regione:

a) le previsioni relative agli interventi sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane definite dal Piano delle infrastrutture, della mobilità delle merci e della logistica, di cui all'art. 3-bis, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), nonché le previsioni insedia-



tive che interferiscono con queste infrastrutture, introdotte nelle varianti agli strumenti urbanistici subordinati di cui agli articoli 63 e 63-bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono assoggettate al preventivo parere vincolante della struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture che si esprime in ordine alla verifica dell'impatto complessivo sulla rete stradale di primo livello, in termini di flussi di traffico previsti, di miglioramento della sicurezza stradale e di mantenimento dei livelli di servizio prescritti, sulla base di uno studio da redigersi, a cura del proponente, in conformità agli indirizzi previsti dall'art. 7 delle norme di attuazione del medesimo Piano delle infrastrutture, della mobilità delle merci e della logistica; lo studio e il parere costituiscono allegati del provvedimento di adozione della variante allo strumento urbanistico;

b) sono ammesse varianti allo strumento urbanistico di due o più Comuni adottate congiuntamente per la realizzazione di progetti comuni la cui attuazione avviene attraverso la predisposizione di Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (PRPC) o di altri strumenti attuativi che considerino l'intera superficie territoriale interessata dal progetto; in tale caso ciascuno strumento urbanistico generale disciplina, in modo coordinato con quello degli altri Comuni partecipanti, l'uso del territorio mediante strumenti grafici, normativi e descrittivi che determinano i contenuti del progetto; sono ammesse varianti urbanistiche al progetto comune solo qualora vi concorrano tutti i Comuni partecipanti.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 167.

Acquisto di alloggi di edilizia convenzionata da parte delle ATER

1. I contributi di edilizia convenzionata concessi alle imprese ai sensi delle norme regionali in materia di edilizia residenziale pubblica antecedenti l'entrata in vigore della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), per i quali non sia già stato emesso il bando per la scelta degli acquirenti o non siano ancora scaduti i termini per l'alienazione degli alloggi, possono essere trasferiti alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) che acquistano uno o più alloggi al fine della locazione dei medesimi, previo adeguamento della convenzione con identificazione degli alloggi interessati.

2. La scelta dei locatari degli alloggi acquistati dall'ATER avviene in conformità alle disposizioni della legge regionale n. 6/2003 mentre quella degli acquirenti degli alloggi residui avviene secondo la previgente normativa.

Art. 168.

Locazione di alloggi di edilizia convenzionata

1. I contributi di edilizia convenzionata concessi alle imprese ai sensi delle norme regionali in materia di edilizia residenziale pubblica antecedenti l'entrata in vigore della legge regionale n. 6/2003 per i quali non sia già stato emesso il bando per la scelta degli acquirenti o non siano ancora scaduti i termini per l'alienazione degli alloggi finalizzati all'acquisto degli alloggi stessi, possono essere destinati alla locazione anche parziale degli stessi, previo adeguamento della convenzione con identificazione degli alloggi interessati, con la possibilità per il locatario di successivo acquisto dell'alloggio a un prezzo ridotto dei canoni versati e subentro nel contributo residuo.

Art. 169.

Adeguamento del limite di reddito per l'accesso agli incentivi regionali in materia di edilizia convenzionata e agevolata antecedenti la legge regionale n. 6/2003.

1. Il limite di reddito previsto per l'accesso agli incentivi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata antecedenti la legge regionale n. 6/2003 è fissato in 53.400 euro con effetto per tutte le posizioni contributive per le quali non sia ancora stato effettuato l'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTISISMICA E TUTELA FISICA DEL TERRITORIO

Art. 170.

Riammissione ai contributi di cui alla legge regionale n. 30/1988

1. Le domande già inserite nelle graduatorie formate ai sensi della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 (Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell'art. 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 879), anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ricostruzione delle zone terremotate), ed escluse dal contributo in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 60, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), già collocate nella graduatoria per l'esercizio 2006 ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 (Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione), sono riammesse d'ufficio al contributo.

2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono fatte salve ai fini della concessione dei relativi contributi.



Art. 171.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 16/2009

1. Dopo la lettera *c)* del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) gli interventi che per la loro limitata importanza statica sono esentati dagli adempimenti di cui agli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.».

Art. 172.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 16/2009

1. La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2009 è sostituita dalla seguente: «*b)* gli edifici e le opere diversi da quelli previsti alla lettera *a)*».

Art. 173.

Abrogazione dell'art. 7 della legge regionale n. 16/2009

1. L'art. 7 della legge regionale n. 16/2009 è abrogato.

Art. 174.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 16/2009

1. All'art. 15 della legge regionale n. 16/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «dal piano per l'assetto idrogeologico di riferimento ai sensi dell'art. 65» sono sostituite dalle seguenti: «dal piano di bacino e dal piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) di riferimento, rispettivamente, ai sensi degli articoli 65 e 67»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«*6-bis*. La Regione provvede alla redazione della cartografia geologico-tecnica, nonché alla pubblicazione di studi e cartografie di carattere geologico e geotematico riguardanti il territorio regionale.».

2. Per l'applicazione del disposto di cui all'art. 15, comma *6-bis*, della legge regionale n. 16/2009, come aggiunto dal comma 1, lettera *b)*, è prevista la spesa di 430.319 euro a valere sullo stanziamento all'uopo previsto a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.5057 e del capitolo 2197 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Art. 175.

Modifiche all'art. 5-bis della legge regionale n. 43/1990

1. Dopo il comma *1-bis* dell'art. 5-bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), sono aggiunti i seguenti: «*1-ter*. Ai sensi

dell'art. 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006, sono esclusi dalla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 9-bis, in relazione ai progetti di impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore d'acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW, di cui all'allegato IV, numero 2, lettera *c)*, alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006, gli incrementi della potenza nominale degli impianti già sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, che non comportano estensione della superficie occupata dall'impianto o riduzione delle siepi e sono derivanti:

a) dall'incremento dell'efficienza dei moduli fotovoltaici impiegati;

b) dalla diversa disposizione dei moduli fotovoltaici.

1-quater. Ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006 sono esclusi dalla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 9-bis, in relazione alle opere idrauliche di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti di cui all'allegato IV, numero 7, lettera *o)*, alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, i seguenti interventi di manutenzione ordinaria:

a) la pulizia delle piazze di deposito finalizzate all'accumulo controllato del materiale solido trasportato dal corso d'acqua;

b) il decespugliamento e l'espurgo delle aree ricomprese all'interno dei bacini artificiali, aventi l'esclusiva funzione di laminazione o espansione delle piene;

c) il ripristino dell'originaria sezione dei corsi d'acqua, anche mediante decespugliamento ed espurgo, escluso l'asporto di materiale litoide oltre i 5.000 metri cubi.

1-quinquies. Ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 sono esclusi dalla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 9-bis gli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e di demolizione a condizione che la campagna abbia durata inferiore a novanta giorni, nonché gli impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi a condizione che la campagna abbia durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne sul medesimo sito sono, in ogni caso, sottoposte alla verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 9-bis.».

Art. 176.

Abrogazioni in materia di VIA

1. Sono abrogati in particolare:

a) l'art. 5-ter della legge regionale n. 43/1990;

b) l'art. 108 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).



Art. 177.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 11/2005

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Legge comunitaria 2004), è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati gli indirizzi generali concernenti le modalità procedurali e metodologiche per l'attuazione dei processi di valutazione ambientale strategica dei piani e dei programmi di cui al comma 1.»

Art. 178.

Modifica all'art. 21 della legge regionale n. 6/1998

1. La lettera a-bis) del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), è sostituita dalla seguente:

«a-bis) un finanziamento annuale destinato all'espletamento delle attività a favore dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, ai sensi dell'art. 5 della presente legge; il finanziamento annuale, derivante dalle risorse stanziare per le spese di funzionamento del servizio sanitario regionale, è determinato in funzione del personale dedicato, delle spese per i beni e i servizi, nonché dei livelli delle prestazioni tecnico-laboratoristiche erogate, secondo i parametri fissati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali;»

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE, DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO E LUMINOSO E DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 179.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 13/2002

1. All'art. 18 della legge regionale n. 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 25 è sostituito dal seguente:

«25. Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, per quanto non disposto dal comma 26, si applicano i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche indicati all'art. 2 del decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).»;

b) al comma 26 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole «Ai fini di cui al comma 25» sono sostituite dalle seguenti: «Ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)»;

2) le lettere a), b) e c) sono abrogate.

Art. 180.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 16/2007

1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le Province coordinano i Piani di azione comunale nel caso di mancato raggiungimento del concerto fra i Comuni interessati previsto dall'art. 13, comma 2.»

Art. 181.

Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 16/2007

1. Dopo il comma 6 dell'art. 13 della legge regionale n. 16/2007 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Entro il 30 aprile di ogni anno, i Comuni trasmettono alla Regione una relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione comunale, ai fini dell'eventuale aggiornamento del Piano di azione regionale di cui all'art. 8.»

Art. 182.

Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 16/2007

1. Dopo il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 16/2007 è inserito il seguente:

«1-bis. I provvedimenti comunali che dispongono limitazioni alla mobilità veicolare non possono avere durata superiore a tre giorni, decorsi i quali l'eventuale reiterazione del provvedimento è subordinata alla verifica della permanenza delle condizioni che ne hanno determinato l'emanazione.»

Art. 183.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 15/2007

1. All'art. 8 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole «a 90° e oltre» sono aggiunte le seguenti: «, con un rendimento di almeno il 55 per cento»;

b) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole «e dell'applicazione» sono aggiunte le seguenti: «e una temperatura di colore massima pari a 3300 K»;

c) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta o di illuminamento medio mantenuto previsto dalla CEN/TR 13201-1, o, in assenza di norme di sicurezza specifiche, non superino 1 cd/mq; i valori minimi di sicurezza possono venire superati con una tolleranza del 15 per cento»;

d) la lettera f-bis) del comma 4 è abrogata;



e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. In relazione agli impianti di illuminazione inseriti in ambiti di elevato pregio storico, culturale e architettonico, di cui all'abrogata lettera f-bis) del comma 4, sono fatti salvi e, conseguentemente, non necessitano di intervento alcuno di adeguamento alla normativa:

- a) i progetti già approvati;
- b) i progetti in fase di esecuzione;
- c) gli impianti già realizzati.»;

f) al comma 6 le parole «superi il valore di 0,5» sono sostituite dalle seguenti: «sia inferiore al valore di 0,5»;

g) la lettera b) del comma 12 è sostituita dalla seguente:

«b) impiegare, a parità di luminanza, apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni massime di interasse dei punti luce e che minimizzino costi e interventi di manutenzione. In particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada e alla sua categoria illuminotecnica, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7; sono consentite soluzioni alternative solo in presenza di ostacoli, fisici o arborei, o in quanto funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale dell'impianto; soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada sono consentite nei casi in cui il rapporto tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose sullo stesso lato risulti superiore al valore di 5; le prescrizioni sul rapporto minimo tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose, non si applicano alle aree adibite a parcheggio veicolare; tali prescrizioni non si applicano, altresì, a incroci e roatorie fino a una distanza di cinquanta metri dal centro di esse;»;

h) alla lettera c) del comma 12 le parole «dalle normative tecniche e di sicurezza in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla CEN/TR 13201-1».

Art. 184.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 30/2007

1. Al comma 88 dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole «al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013».

Art. 185.

Inserimento dell'art. 23-ter nella legge regionale n. 30/1987

1. Dopo l'art. 23-bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), è inserito il seguente:

«Art. 23-ter (Accordi di programma per la gestione dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole). — 1. Al fine di favorire la raccolta differenziata, il riciclo, il recupero e lo smaltimento finale dei rifiuti da attività agricole e

agro-industriali, prodotti dalle imprese agricole definite dall'art. 2135 del codice civile, le Province stipulano gli accordi di programma con enti pubblici, imprese di settore, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria, previsti dall'art. 206 del decreto legislativo n. 152/2006.».

Art. 186.

Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 16/2008

1. L'art. 15 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Impianti di depurazione esistenti). — 1. Nello more dell'entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque di cui all'art. 121 del decreto legislativo n. 152/2006 per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane, esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica a raggiungere il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 152/2006 o al trattamento di tutto il refluo in arrivo all'impianto di depurazione, l'autorizzazione allo scarico è rilasciata dalla Provincia, pur in presenza di funzionamento in continuo degli scolmatori di piena all'ingresso dell'impianto, a condizione che il soggetto interessato presenti la relativa istanza di autorizzazione corredata di:

a) progetto esecutivo di adeguamento o di modifica dell'impianto completo di piano economico finanziario;

b) cronoprogramma che preveda la fine dei lavori di adeguamento o di modifica dell'impianto entro quattro anni dalla data di autorizzazione allo scarico;

c) dichiarazione di rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006, relativamente allo scarico degli scolmatori di piena, se lo stesso scarico avviene in corso d'acqua, o di cui alla Tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006, se lo scarico avviene sul suolo; in quest'ultimo caso restano fermi il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006 e i valori limite fissati per i cicli produttivi indicati nella Tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006.

2. L'autorizzazione, della durata di quattro anni, è rilasciata dalla Provincia, entro novanta giorni dalla richiesta, sentita l'Autorità d'Ambito territoriale ottimale e in accordo con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e l'Azienda per i servizi sanitari locale.

3. L'autorizzazione può essere rinnovata, per un periodo massimo di quattro anni, previa istanza motivata, da presentarsi un anno prima della scadenza e acquisito l'accordo previsto al comma 2.».



Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E CARBURANTI

Art. 187.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 14/2012

1. Al comma 29 dell'art. 4 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta».

Art. 188.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 19/2012

1. All'art. 16 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera j) del comma 2 dopo le parole «caratteristiche tecniche equivalenti a quelle esistenti» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto dello sviluppo tecnologico»;

b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. Per gli interventi di cui al comma 10 il gestore della linea elettrica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta ai Comuni interessati la denuncia di inizio attività, accompagnata da una dettagliata relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dal progetto definitivo, che assevera la conformità urbanistica delle opere da realizzare ai sensi del comma 1, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. Qualora la variante interessi aree sottoposte a un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole la denuncia è priva di effetti.

10-ter. Nei casi di cui al comma 10-bis la sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. Il Comune interessato, ove entro il termine indicato al comma 10-bis riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. Il Comune interessato può richiedere al proponente la stipula di un'apposita convenzione a garanzia del rispetto degli obblighi di cui all'art. 23, comma 2.».

Art. 189.

Modifica all'art. 19 della legge regionale n. 19/2012

1. Dopo il comma 4 dell'art. 19 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), è aggiunto il seguente:

«4-bis. Gli effluenti zootecnici possono essere utilizzati negli impianti per la produzione di energia da

biomasse e biogas in quanto classificabili come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo n. 152/2006. La verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 viene effettuata sulla base di apposita relazione, allegata al progetto, redatta e sottoscritta da professionista abilitato.».

Art. 190.

Modifica all'art. 34 della legge regionale n. 19/2012

1. All'art. 34 della legge regionale n. 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f) del comma 1 dopo le parole «di cui» sono inserite le seguenti: «, laddove possibile,»;

b) alla lettera h) del comma 1 dopo le parole «di car-sharing» sono aggiunte le seguenti: «, eventuali attività commerciali integrative, come definite dalle lettere p) ovvero o)».

Art. 191.

Modifica all'art. 35 della legge regionale n. 19/2012

1. Al comma 7 dell'art. 35 della legge regionale n. 19/2012 l'ultimo periodo è soppresso.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI

Art. 192.

Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 3/2011

1. Dopo il comma 9 dell'art. 33 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Per contribuire a soddisfare esigenze istituzionali delle Autonomie locali e del sistema socio sanitario pubblico regionale, la Regione e la Società strumentale di cui al comma 1 sono autorizzate a concedere l'utilizzo di quote di capacità trasmissiva della Rete Pubblica Regionale.

9-ter. Le quote di capacità trasmissiva e le modalità di utilizzo sono definite sulla base di apposite convenzioni nel rispetto delle vigenti normative in materia di comunicazioni elettroniche, concorrenza e aiuti di Stato, nonché dei criteri e condizioni di cui al comma 9-quater.

9-quater. La Giunta regionale definisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), i criteri e le condizioni per l'utilizzo della capacità trasmissiva.».



Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Art. 193.

Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 35/1986

1. Al comma 1-ter dell'art. 1 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto della normativa sulla sicurezza in cava sono ammesse attività di manutenzione idrogeologica e vegetazionale, nonché usi temporanei senza fine di lucro; tali attività e tali usi sono comunicati alla Regione al fine del loro coordinamento con l'attività estrattiva.».

Art. 194.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 35/1986

1. Al primo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 35/1986, le parole «di cui al precedente art. 4, primo comma, punto 6),» sono soppresse.

Art. 195.

Inserimento dell'art. 9-bis nella legge regionale n. 35/1986

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 35/1986 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (*Varianti non sostanziali al progetto di coltivazione*). — 1. Le varianti ai progetti di coltivazione autorizzati ai sensi dell'art. 9 sono ritenute non sostanziali:

a) qualora, rispetto al progetto autorizzato, non prevedano:

- 1) aumento del perimetro;
- 2) aumento della superficie;
- 3) aumento dei volumi;
- 4) aumento della durata temporale, a eccezione della proroga di cui all'art. 16, comma 4;
- 5) modifiche alle condizioni di sicurezza;

b) qualora non siano da sottoporre a:

- 1) verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale;
- 2) valutazione d'impatto ambientale;
- 3) valutazione d'incidenza;
- 4) autorizzazione-paesaggistica;
- 5) parere di salvaguardia idrogeologica o forestale.

2. La domanda di autorizzazione all'esecuzione del progetto delle varianti di cui al comma 1, corredata della documentazione prevista dal regolamento di cui all'art. 2, comma 1-bis, lettera b), è presentata alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

3. L'esecuzione del progetto relativo alle varianti di cui al comma 1 è subordinata, in deroga a quanto previsto dall'art. 9, all'autorizzazione del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.».

Art. 196.

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 35/1986

1. Dopo il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 35/1986 è aggiunto il seguente:

«4-bis. La modifica di destinazione urbanistica della zona in cui è situata l'area autorizzata ai fini dell'attività di cava, nonché la revoca o la decadenza o la scadenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva non fanno venir meno l'obbligo di eseguire il progetto di risistemazione ambientale di cui al comma 3, e la relativa garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'art. 12-ter.».

Art. 197.

Modifiche all'art. 12-ter della legge regionale n. 35/1986

1. All'art. 12-ter della legge regionale n. 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole «e per la durata di cui al comma 2» sono soppresse;

b) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

«5-ter. Le imprese già autorizzate all'attività estrattiva, in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, possono chiedere la rideterminazione della garanzia fideiussoria nella misura pari al costo dell'intervento di risistemazione ambientale.».

Art. 198.

Modifica all'art. 16 della legge regionale n. 35/1986

1. Il comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 35/1986 è sostituito dal seguente:

«4. L'autorizzazione può essere prorogata per una sola volta e per un periodo da tre a cinque anni. In via eccezionale, previa richiesta da inoltrarsi alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), i soggetti titolari di autorizzazione in essere prorogata in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale n. 6/2011 possono chiedere l'adeguamento dei termini di scadenza dell'autorizzazione medesima alla durata massima di proroga ammessa.».

Art. 199.

Inserimento dell'art. 18-ter nella legge regionale n. 35/1986

1. Dopo l'art. 18-bis della legge regionale n. 35/1986 è inserito il seguente:

«Art. 18-ter. — 1. Nelle more dell'emanazione della disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, in relazione a quanto disposto dall'art. 266, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del



mare 10 agosto 2012, n. 161 recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'art. 184-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 se il produttore dimostra:

a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;

b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, parte IV, del decreto legislativo n. 152/2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione;

c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre di materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere *b)* e *c)* non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere di cui all'allegato 3 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161/2012.

2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), all'Autorità che ha approvato o ha autorizzato l'intervento, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può superare un anno, salvo motivate proroghe, dalla data di produzione, fermo restando che le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.

3. Il produttore deve in ogni caso confermare a detta Autorità che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali o successive variazioni che dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione, idonea a integrare l'originaria dichiarazione.

4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-*bis* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).».

Art. 200.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 35/1986

1. All'art. 20 della legge regionale n. 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *a)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*a)* pari al valore venale del materiale scavato in eccedenza o in difformità a quanto individuato negli elaborati progettuali autorizzati, con il limite minimo di un quinto del valore venale medesimo;»;

b) dopo la lettera *a)* del comma 1 è inserita la seguente:

«*a-bis)* pari alla metà del valore venale scavato in difformità a quanto individuato negli elaborati progettuali autorizzati, per la parte che eccede il 2 per cento delle misure progettualmente definite, ma nel rispetto del quantitativo complessivamente autorizzato, con il limite minimo di un quinto del valore venale medesimo;».

Art. 201.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 35/1986

1. All'art. 22 della legge regionale n. 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma le parole «degli Uffici del distretto minerario di Trieste e» sono soppresse e le parole «Ispettorati ripartimentali delle foreste» sono sostituite dalle seguenti: «Ispettorati agricoltura e foreste»;

b) al terzo comma le parole «Direzione regionale dell'industria» sono sostituite dalle seguenti: «struttura competente in materia di attività estrattive».

Art. 202.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 6/2011

1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 19 maggio 2011, n. 6 (Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea dopo la parola «disciplinati» sono inserite le seguenti: «e definiti»;

b) dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

«*f-bis)* la modulistica relativa agli adempimenti connessi alle attività di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche, nonché di polizia mineraria di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave).».



Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO, DEMANIO IDRICO E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art. 203.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 16/2002

1. All'art. 17 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 dopo le parole «enti locali territoriali» sono aggiunte le seguenti: «, nonché a quelle presentate, anche congiuntamente, da altri enti pubblici o che prevedano l'accordo con gli enti locali territoriali per l'esercizio della concessione di derivazione, a condizione che la risorsa sia utilizzata ai fini dell'approvvigionamento di energia a favore della comunità locale e, comunque, senza finalità di lucro»;

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).».

Art. 204.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 16/2002

1. All'art. 25 della legge regionale n. 16/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse;

b) al comma 3 le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

Art. 205.

Inserimento dell'art. 37 bis nella legge regionale n. 16/2002

1. Dopo l'art. 37 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è inserito il seguente:

«Art. 37-bis (Disciplina degli interventi di manutenzione degli alvei). — 1. Gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1-bis dell'art. 37, che comportano l'estrazione e l'asporto di materiale litoide sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinati a vincoli da parte degli strumenti urbanistici.

2. Gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1, sono affidati in concessione con le seguenti modalità, da parte della struttura regionale competente in materia di idraulica, a soggetti privati mediante le procedure di evidenza pubblica di cui agli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), in applicazione dei criteri

di valutazione e con il procedimento, definiti con regolamento regionale:

a) concessione pluriennale per bacini idrografici o aste fluviali continue;

b) concessione per tratti fluviali singoli o discontinui;

c) concessione per interventi indicati dai soggetti interessati.

3. Ai fini della partecipazione alla procedura a evidenza pubblica di cui al comma 2, i soggetti privati presentano alla struttura regionale competente in materia di idraulica, con le modalità definite dal regolamento di cui al medesimo comma 2, l'istanza intesa a ottenere l'assegnazione della concessione, corredata dal progetto preliminare dell'intervento stesso.

4. Nel caso in cui l'attuazione del progetto dell'intervento comporti la necessità di acquisire autorizzazioni, concessioni, pareri, licenze, intese, concerti, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, propedeutici all'emissione del provvedimento di concessione, la struttura regionale competente in materia di idraulica, convoca la conferenza di servizi, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).


5. Il regolamento di cui al comma 2 è emanato, previo parere della Commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 26/2012 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).

6. Nel caso in cui, in conseguenza di eventi di piena, lo stato dell'alveo del corso d'acqua risulti modificato in modo tale da rendere necessaria l'esecuzione di lavori d'urgenza che comportino l'estrazione di materiale litoide, questi sono autorizzati dalla struttura regionale competente in materia di idraulica che, contestualmente, ne attesta l'urgenza e ne redige una perizia nella quale è stabilita la quantità di materiale litoide asportabile strettamente necessaria al ripristino del deflusso. L'asporto del materiale litoide, nell'ambito di tali interventi, non è soggetto alla corresponsione del canone demaniale.

7. Gli interventi d'urgenza previsti al comma 6 sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 6, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

8. Gli interventi sui corsi d'acqua, che comportino l'estrazione di materiale litoide, finalizzati a tutelare l'incolumità delle persone sono attuati dalla Protezione civile della Regione, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

9. I progetti di lavori pubblici riguardanti la sistemazione di corsi d'acqua o interventi sulle opere idrauliche, possono comprendere l'estrazione di materiale litoide dall'alveo nel tratto interessato dai lavori, unicamente per finalità connesse alla realizzazione dei lavori previsti dai progetti stessi o a necessità idrauliche di ripristino dell'efficienza dell'alveo nel tratto medesimo.



10. Nei casi di cui al comma 9, il progetto prevede la quantità di materiale litoide da estrarre dall'alveo del corso d'acqua, le modalità di utilizzo e la destinazione del medesimo.

11. Nei casi di cui al comma 9, i soggetti esecutori dei lavori pubblici, a pena di sospensione dei lavori da parte del direttore dei medesimi, effettuano secondo le modalità stabilite con regolamento regionale, rilievi topografici prima dell'inizio delle operazioni di scavo e ad avvenuto completamento delle stesse nonché in corso d'opera in caso di eventi di piena, al fine di accertare l'effettiva quantità di materiale litoide estratta.

12. Il regolamento di cui al comma 11 è emanato, previo parere della Commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 26/2012.

13. Il direttore dei lavori, anteriormente all'inizio delle operazioni di scavo, invia alla struttura regionale competente in materia di idraulica, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del valore del materiale estratto, calcolato in base al canone demaniale ai sensi dell'art. 57 o dell'avvenuta compensazione del medesimo valore, con il costo dei lavori.

14. Nei casi in cui, non sia stato possibile procedere all'affidamento della concessione nell'ambito della procedura a evidenza pubblica di cui al comma 2 o non ricorrano i presupposti per l'applicazione dei commi 6, 7 e 8, gli interventi di manutenzione degli alvei sono effettuati con le modalità di cui ai commi 10, 11 e 13.

15. L'estrazione di materiale litoide, da parte struttura regionale competente in materia di idraulica, nella realizzazione di lavori in amministrazione diretta, non è soggetta alla disciplina di cui ai commi 2, 9, 10, 11 e 13.»

Art. 206.

Modifica all'art. 38 della legge regionale n. 16/2002

1. Il comma 1-bis dell'art. 38 della legge regionale n. 16/2002 è sostituito dal seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai beni del demanio marittimo le cui funzioni amministrative sono state delegate alla Regione con i decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), e 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), relativamente al materiale accumulato in occasione di eventi meteorologici avversi segnalati dal Comune territorialmente interessato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).»

Art. 207.

Modifica all'art. 57 della legge regionale n. 16/2002

1. Il comma 18 dell'art. 57 della legge regionale n. 16/2002 è sostituito dal seguente:

«18. Sono esenti dal pagamento dei canoni le operazioni di taglio e asporto di alberi e arbusti dagli argini, dalle

aree golenali demaniali e dagli alvei dei corsi d'acqua, previa approvazione da parte della struttura regionale competente.»

Art. 208.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 22/2010

1. Al comma 44 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole «entro e non oltre il 31 marzo 2011,» sono soppresse.

Art. 209.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 16/2008

1. All'art. 13 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

b) il comma 11 è abrogato.

Art. 210.

Modifica all'art. 68 della legge regionale n. 16/2012

1. Al comma 2 dell'art. 68 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), le parole «entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.

Art. 211.

Interventi di manutenzione ordinaria dell'alveo dei corsi d'acqua

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria dell'alveo dei corsi d'acqua che prevedono l'asportazione di inerti finalizzata alla conservazione e al ripristino delle sezioni di deflusso, nonché al recupero della funzionalità delle opere idrauliche di cui all'art. 37, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 16/2002, qualora non ricadenti in zone sottoposte a vincolo SIC, ZPS, e limitati all'estrazione di 10.000 metri cubi di materiale litoide, sono approvati con decreto del Direttore della struttura regionale competente, sia ai fini autorizzativi che concessori.

Art. 212.

Concessioni di superfici prative costituenti argini e sponde di corsi d'acqua

1. Le concessioni di superfici prative a imprese agricole, costituenti argini e sponde di corsi d'acqua appartenenti al demanio idrico regionale, sono autorizzate da parte della struttura regionale competente senza il pagamento del canone, secondo il disposto dell'art. 14, comma 2, lettera b), della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), al fine di consentire la manutenzione degli argini mediante sfalcio delle essenze erbacee, senza oneri per la Regione.



*Capo X*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI HABITAT
PARCHI E RISERVE NATURALI

Art. 213.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 42/1996

1. All'art. 9 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

«2-bis. Il perimetro provvisorio del parco o della riserva naturale regionale riprodotto nella cartografia allegata alla legge istitutiva è riportato sulla carta tecnica regionale numerica (CTRN) di cui all'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 (Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico), almeno alla scala 1:15.000. Il perimetro riportato sulla CTRN è approvato con decreto del Presidente della Regione.

2-ter. Il perimetro provvisorio del parco o della riserva naturale regionale può essere modificato su richiesta dell'organo gestore, supportata da motivazioni tecniche compatibili con le finalità della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato ai sensi dell'art. 8.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Successivamente all'entrata in vigore della legge istitutiva possono essere approvate, con il procedimento di cui al comma 2-ter, modifiche del perimetro del parco o della riserva richieste da un Comune confinante non compreso in tale perimetro, relativamente al territorio di propria competenza.».

Art. 214.

Modifica all'art. 14 della legge regionale n. 42/1996

1. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 42/1996 è sostituito dal seguente:

«3. Il PCS ha valore di piano urbanistico e sostituisce, ovvero attua i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Il PCS dei parchi regionali assume altresì valore di piano paesaggistico ai sensi dell'art. 25 della legge n. 394/1991 qualora siano applicati gli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137), fermo restando quanto previsto dall'art. 145 del medesimo decreto legislativo.».

Art. 215.

Modifica all'art. 17 della legge regionale n. 42/1996

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 42/1996 le parole «entro e non oltre sessanta giorni dall'invio,» sono soppresse.

Art. 216.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 42/1996

1. All'art. 22 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole «decreto del Presidente della Giunta regionale, previa» sono soppresse;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I nominativi del Presidente e del suo sostituto sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di ambienti naturali, entro quindici giorni dalla data della nomina.».

Art. 217.

Sostituzione dell'art. 27 della legge regionale n. 42/1996

1. L'art. 27 della legge regionale n. 42/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (Controllo sugli atti). — 1. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo sono trasmessi, entro dieci giorni dalla loro adozione, alla struttura regionale competente in materia di ambienti naturali che provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e del parere acquisito ai sensi del comma 4, alla Giunta regionale per l'approvazione.

2. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della struttura regionale competente in materia di ambienti naturali. Decorso inutilmente tale termine le deliberazioni diventano comunque esecutive.


3. Il termine di quarantacinque giorni di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori.

4. Sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di risorse economiche e finanziarie gli atti di cui al comma 1 per il parere di competenza.

5. Gli Enti parco trasmettono alla Regione le deliberazioni concernenti gli atti di programmazione annuali e pluriennali di attività entro dieci giorni dall'adozione. La Giunta regionale li approva in applicazione del comma 2, fatto salvo quanto stabilito ai commi 6 e 7.

6. La struttura regionale competente in materia di ambienti naturali, entro venti giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 5, può assegnare un termine per sanare eventuali vizi di legittimità o di merito riscontrati. Qualora l'Ente Parco non ottemperi alle richieste dell'Amministrazione regionale, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, gli atti di cui al comma 5 possono essere annullati per vizi di legittimità ovvero rinviati a nuovo esame per ragioni di merito, con deliberazione della Giunta regionale.

7. Gli atti riesaminati sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di ambienti naturali, nel termine di dieci giorni dall'adozione per le finalità di cui ai commi 5 e 6.



8. Gli atti che non rientrano nei commi 1 e 5 diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente parco, da effettuarsi entro otto giorni dall'adozione. Qualora il Consiglio direttivo ravvisi il carattere d'urgenza, il medesimo dispone che la deliberazione sia immediatamente esecutiva.».

Art. 218.

Modifica all'art. 36 della legge regionale n. 42/1996

1. Al comma 5 dell'art. 36 della legge regionale n. 42/1996 le parole «L'Organo gestore, al fine di ricomporre eventuali squilibri ecologici accertati attraverso specifici programmi di monitoraggio, può comunque autorizzare o disporre i prelievi faunistici che si rendessero necessari per l'effettuazione dei monitoraggi sanitari medesimi o a fini eutanasi, avvalendosi» sono sostituite dalle seguenti: «Ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge n. 394/1991, l'Organo gestore può autorizzare o disporre i prelievi faunistici necessari a ricomporre squilibri ecologici. A tal fine si avvale».

Art. 219.

Modifica all'art. 40 della legge regionale n. 42/1996

1. Al comma 1 dell'art. 40 della legge regionale n. 42/1996 le parole «dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. Nelle more dell'assegnazione dell'incarico di Direttore dell'Ente parco, tale competenza è esercitata, anche per i parchi, dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali» sono sostituite dalle seguenti: «dalla struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale».

Art. 220.

Modifica all'art. 54 della legge regionale n. 42/1996

1. Alla lettera m-bis) del comma 2 dell'art. 54 della legge regionale n. 42/1996 le parole «nominato dal Consiglio comunale» sono sostituite dalle seguenti: «nominato dal Comune».

Art. 221.

Modifiche all'art. 55 della legge regionale n. 42/1996

1. All'art. 55 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «con le procedure di cui all'art. 10» sono soppresse;

b) al comma 4 le parole «la conferenza di cui all'art. 10» sono sostituite dalle seguenti: «la conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)»;

c) il comma 6 è abrogato.

Art. 222.

Modifiche all'art. 69 della legge regionale n. 42/1996

1. All'art. 69 della legge regionale n. 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole «attività produttive in atto» sono inserite le seguenti: «o all'approvvigionamento idrico necessario per la produzione di energia idroelettrica ove la struttura regionale che esercita le funzioni di Autorità di bacino regionale si sia già espressa favorevolmente»;

b) al comma 2 dopo le parole «attività produttive in atto» sono aggiunte le seguenti: «o all'approvvigionamento idrico necessario per la produzione di energia idroelettrica ove la struttura regionale che esercita le funzioni di Autorità di bacino regionale si sia già espressa favorevolmente».

Art. 223.

Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 9/2005

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), è aggiunto il seguente:

«1-bis. La Regione armonizza la disciplina inerente i prati stabili e i siti della Rete Natura 2000, individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, affinché siano perseguite le rispettive finalità in forme tra loro coordinate e complementari.».

Art. 224.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 9/2005

1. All'art. 11 della legge regionale n. 9/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), e c), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro ogni 1.000 metri quadrati danneggiati o frazioni superiori ai 500 metri quadrati. La sanzione è applicata in misura pari al minimo edittale per violazioni che interessino superfici inferiori ai 1.000 metri quadrati.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), e comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da 50 euro a 500 euro ogni 1.000 metri quadrati danneggiati. La sanzione è applicata in misura pari al minimo edittale per violazioni che interessino superfici inferiori ai 1.000 metri quadrati.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora le fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si verificano all'interno di siti Natura 2000 designati



ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE o interessino habitat definiti prioritari dalla direttiva 92/43/CEE inclusi nell'inventario.»;

d) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale n. 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).».

Art. 225.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 14/2007

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), le parole «In particolare» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS))».

Art. 226.

Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 7/2008

1. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), le parole «In particolare» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS))».

Art. 227.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 7/2008

1. Al comma 7 dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2008 dopo le parole «entro i sessanta giorni successivi» sono inserite le seguenti: «alla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione».

Capo XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA IN ACQUE INTERNE

Art. 228.

Sostituzione dell'art. 4 bis della legge regionale n. 19/1971

1. L'art. 4-bis della legge regionale n. 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

«Art. 4-bis (*Opere in alveo e obblighi ittiogenici*). —
1. I progetti delle opere che comportano l'occupazione, anche parziale, dell'alveo di un corpo idrico prevedono adeguati accorgimenti per la salvaguardia della fauna e

degli ambienti acquatici atti a mantenere la continuità idrologica e biologica e consentire lo spostamento degli organismi acquatici.

2. Al fine di accertare l'adozione degli accorgimenti di cui al comma 1, l'Ente tutela pesca esprime parere nei procedimenti di competenza della Regione per il rilascio di atti e provvedimenti, comunque denominati, relativi a interventi che possono interferire con la continuità idrologica e biologica dei corpi idrici, con particolare riguardo a:

a) valutazione d'impatto ambientale;

b) procedure di verifica ai sensi dell'art. 9 bis della legge regionale n. 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);

c) concessioni di derivazione d'acqua;

d) nulla-osta idraulico.

3. Nel fornire il parere di cui al comma 2, l'Ente tutela pesca valuta che la continuità idrologica e biologica sia mantenuta prossima alle condizioni naturali attraverso la permanenza del deflusso necessario alla vita degli organismi acquatici o mediante la realizzazione di strutture idonee a consentirne lo spostamento. Se necessario, l'Ente tutela pesca prescrive adeguate soluzioni di compensazione alla discontinuità determinata dall'intervento.

4. Nel caso in cui la compensazione sia attuata con l'immissione di fauna ittica, al responsabile dell'intervento sono imputati i costi di ripopolamento ittico, da realizzare a cura dell'Ente tutela pesca. Tali costi sono determinati dal Direttore dell'Ente in base ai criteri generali per il calcolo degli obblighi ittiogenici fissati dal Consiglio direttivo.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso di opere di sbarramento già esistenti non munite di idonee strutture per la risalita del pesce.».

Art. 229.

Sostituzione dell'art. 4-ter della legge regionale n. 19/1971

1. L'art. 4-ter della legge regionale n. 19/1971 è sostituito dal seguente:

«Art. 4-ter (*Bocche di presa per le derivazioni*). —

1. Le bocche di presa e di uscita delle derivazioni d'acqua sono munite di sistemi idonei a impedire il passaggio del pesce.

2. A tal fine l'Ente tutela pesca, nell'ambito del parere di cui all'art. 4 bis, può dettare prescrizioni che sono inserite nel disciplinare della concessione dall'autorità competente al rilascio.».

Art. 230.

Modifiche all'art. 4-quinquies della legge regionale n. 19/1971

1. All'art. 4-quinquies della legge regionale n. 19/1971 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni»;



b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso in cui l'Ente tutela pesca verifichi che non sono garantite le condizioni necessarie alla salvaguardia della fauna ittica in considerazione dei periodi, dei contesti ambientali e delle specie ittiche soggetti a maggior rischio, come determinati dal Consiglio direttivo, differisce l'esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 per il tempo strettamente necessario alla salvaguardia della fauna ittica; nel caso dell'esecuzione di operazioni indifferibili l'Ente tutela pesca procede al recupero della fauna ittica, imputando i relativi costi al soggetto esecutore.»;

c) alla fine del comma 6 sono aggiunte le seguenti parole: «La mera omissione della comunicazione scritta entro l'inizio delle operazioni comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 euro a 1.200 euro.».

Art. 231.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 43/1988

1. Il comma 6 dell'art. 2 della regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale n. 12 maggio 1971, n. 19, «Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia»), è sostituito dal seguente:

«6. La licenza di pesca sportiva ha durata illimitata ed è valida con il pagamento di un canone annuale.».

2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 6, della legge regionale n. 43/1988, come modificato dal comma 1, si applicano anche alle licenze di pesca sportiva rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge, le quali sono sostituite dall'Ente tutela pesca su richiesta del titolare.

Art. 232.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 43/1988

1. L'art. 3 della legge regionale n. 43/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Esercizio della pesca sportiva per i minori di anni quattordici e per i disabili*). — 1. I minori di età inferiore ai quattordici anni possono esercitare la pesca sportiva nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia a condizione di essere accompagnati da un maggiorenne in possesso di valida licenza o autorizzazione di pesca sportiva. Il pescato rientra nella quota spettante all'accompagnatore.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, senza limiti di età, anche ai soggetti di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), muniti della certificazione di disabilità rilasciata dall'Autorità competente.».

Art. 233.

Abrogazione dell'art. 3-bis della legge regionale n. 43/1988

1. L'art. 3-bis della legge regionale n. 43/1988 è abrogato.

Art. 234.

Modifica all'art. 5-bis della legge regionale n. 43/1988

1. Al comma 1 dell'art. 5 bis della legge regionale n. 43/1988 le parole «3, 3-bis» sono soppresse.

Art. 235.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 43/1988

1. All'art. 7 della legge regionale n. 43/1988 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 le parole « In caso di minore non recidivo si applica la sola sanzione pecuniaria» sono soppresse;

b) al comma 5 le parole «, nonché alla licenza speciale di pesca di cui all'art. 3» sono soppresse.

Art. 236.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 43/1988

1. I commi 1 e 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 43/1988 sono abrogati.

Art. 237.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 17/2008

1. Il comma 62 dell'art. 3 della legge regionale n. 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), di interpretazione autentica dell'art. 4, comma 4, e dell'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 43/1988, è abrogato.

Capo XII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Art. 238.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 18/1995

1. All'art. 3 della legge regionale n. 19 aprile 1995, n. 18 (Concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'art. 4, commi 2 e 3 della legge 2 maggio 1990, n. 104 relativa alle servitù militari), sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alla determinazione dei criteri di concessione dei contributi o dei finanziamenti di cui all'art. 6 si provvede ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).»;

b) il comma 4 è abrogato.



Art. 239.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 14/2002

1. All'art. 8 della legge regionale n. 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche: un'articolazione in lotti funzionali del lavoro»;

a) al comma 1 dopo le parole «e dei limiti di spesa prestabiliti» sono inserite le seguenti: «privilegiando, ove possibile

b) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«c-bis) l'attuazione della disciplina vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.»;

c) al comma 9 le parole «, entro trenta giorni dalla richiesta, dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati.» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).».

Art. 240.

Modifica all'art. 10 bis della legge regionale n. 14/2002

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 10 bis della legge regionale n. 14/2002 le parole «specificamente riferito alle inadempienze correlato alle lavorazioni eseguite nel medesimo cantiere» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente all'inadempienza e provvede direttamente al pagamento a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa».

Art. 241.

Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 14/2002

1. All'art. 32 della legge regionale n. 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione in via telematica della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la cassa edile; l'ente appaltante o concedente provvede direttamente alla richiesta della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva alle autorità competenti; qualora dalla dichiarazione risultino irregolarità relative a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, l'ente appaltante o concedente provvede direttamente al pagamento a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa.»;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 242.

Modifica all'art. 39 della legge regionale n. 14/2002

1. Il comma 4 dell'art. 39 della legge regionale n. 14/2002 è abrogato.

Art. 243.

Modifica all'art. 41 della legge regionale n. 14/2002

1. Al comma 3 dell'art. 41 della legge regionale n. 14/2002 dopo le parole «esamina ai fini valutativi i progetti.» sono aggiunte le seguenti: «anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'art. 13 bis della legge regionale n. 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate").».

Art. 244.

Modifica all'art. 42 della legge regionale n. 14/2002

1. Al comma 2 dell'art. 42 della legge regionale n. 14/2002 dopo le parole «anche ai fini dell'ammissibilità della spesa» sono aggiunte le seguenti: «e, ove ritenuto opportuno, con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'art. 13-bis della legge regionale n. 41/1996».

Art. 245.

Modifica all'art. 43 della legge regionale n. 14/2002

1. Al comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 14/2002 dopo le parole «esamina il progetto definitivo» sono aggiunte le seguenti: «anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'art. 13-bis della legge regionale n. 41/1996».

Art. 246.

Modifica all'art. 59 della legge regionale n. 14/2002

1. Al comma 1 dell'art. 59 della legge regionale n. 14/2002 dopo le parole «dall'organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile» le parole: «dal dirigente della struttura tecnica competente» sono soppresse.

Art. 247.

Modifiche all'art. 60 della legge regionale n. 14/2002

1. All'art. 60 della legge regionale n. 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole «, d'intesa con la struttura tecnica competente per territorio,» sono soppresse e dopo le parole «presentata ai fini della rendicontazione della spesa» sono inserite le seguenti: «, compresa la verifica del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'art. 13-bis della legge regionale n. 41/1996» e le parole: «dalla struttura tecnica» sono soppresse;



b) al comma 6 le parole «la struttura tecnica valuti» sono sostituite dalle seguenti: «l'organo concedente il finanziamento valuti».

Art. 248.

Modifiche all'art. 61 della legge regionale n. 14/2002

1. All'art. 61 della legge regionale n. 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «, d'intesa con la struttura tecnica competente per territorio,» sono soppresse e dopo le parole «presentata ai fini della rendicontazione della spesa» sono aggiunte le seguenti: «, compresa la verifica del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'art. 13-bis della legge regionale n. 41/1996» e le parole «dalla struttura tecnica» sono soppresse;

b) al comma 3 le parole «la struttura tecnica valuti» sono sostituite dalle seguenti: «l'organo concedente il finanziamento valuti».

Art. 249.

Modifiche all'art. 78 della legge regionale n. 14/2002

1. I commi 1 e 2 dell'art. 78 della legge regionale n. 14/2002 sono abrogati.

Art. 250.

*Inserimento dell'art. 78-bis
nella legge regionale n. 14/2002*

1. Dopo l'art. 78 della legge regionale n. 14/2012 è inserito il seguente:

«Art. 78-bis (*Competenza in materia di espropriazioni*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), cessa la competenza regionale all'emanazione degli atti delle procedure di espropriazione e asservimento coattivo le cui richieste risultano già attivate presso la competente struttura dell'Amministrazione regionale alla medesima data e concernenti le opere e gli interventi di competenza e di iniziativa di Comuni, anche riuniti in consorzio, delle Province e degli altri Enti pubblici.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano, altresì, applicazione per l'espropriazione di aree già occupate con procedura d'urgenza in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge regionale n. n. 26/2012, nonché per le procedure di esproprio o asservimento relative a opere affidate da parte della Regione in delegazione amministrativa intersoggettiva alla medesima data.

3. I Comuni, anche riuniti in consorzio, le Province e gli altri Enti pubblici subentrano alla Regione nella funzione di autorità espropriante in relazione alle procedure di cui ai commi 1 e 2.».

Art. 251.

*Interpretazione autentica dell'art. 51
della legge regionale n. 14/2002*

1. In via di interpretazione autentica dell'art. 51, comma 7, lettera *b)*, della legge regionale n. 14/2002, le attività espropriative o acquisitive di immobili comprendono la funzione di autorità espropriante.

Art. 252.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 25/2004

1. Dopo la lettera *k-bis)* del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), è aggiunta la seguente:

«*k-ter)* un rappresentante della Consulta regionale delle associazioni dei disabili.».

Art. 253.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 22/2010

1. All'art. 4 della legge regionale n. 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 42 le parole «al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013»;

b) al comma 43 le parole «al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013».

Art. 254.

Abrogazioni in materia di opere pubbliche

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale n. 31 ottobre 1986, n. 46 (Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico);

b) la legge regionale n. 29 novembre 1986, n. 49 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 31 ottobre 1986, n. 46 recante «Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico»);

c) l'art. 26 della legge regionale n. 24 luglio 1995, n. 31 (Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale);

d) l'art. 58 della legge regionale n. 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);

e) l'art. 26 della legge regionale n. 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale);

f) gli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 27 novembre 2001, n. 26 (Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale n. 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato).



Capo XIII

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 255.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 11/2011

1. Alla lettera *d*) del comma 69 dell'art. 4 della legge regionale n. 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

Art. 256.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 14/2012

1. Dopo il comma 6 dell'art. 10 della legge regionale n. 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. L'Amministrazione regionale provvede alle finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 anche con le risorse del Fondo nazionale per la montagna istituito con l'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), iscritte in bilancio regionale nel triennio 2012-2014, a integrazione delle risorse regionali stanziante per le medesime finalità.

6-ter. Le risorse del comma 6-bis sono utilizzate per il finanziamento delle domande presentate dai Comuni ai sensi del comma 5 nell'ordine in cui le stesse sono collocate nella graduatoria approvata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1893 del 31 ottobre 2012.

6-quater. Le modifiche progettuali e in corso d'opera ai progetti finanziati dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non sono soggette ad approvazione da parte dell'Amministrazione regionale, a eccezione delle varianti che incidono sulle finalità e sui contenuti progettuali che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria di cui al comma 6 ter.».

Art. 257.

Conferma di contributi per opere pubbliche

1. I finanziamenti concessi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità con onere a carico dei capitoli di spesa finalizzati alla ricostruzione delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976, che siano state ultimate dopo la scadenza dei termini stabiliti e prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono confermati a tutti gli effetti. Il termine per la conclusione dei procedimenti espropriativi dei lavori medesimi è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013.

2. Il termine per l'ultimazione dei lavori e dei procedimenti amministrativi ed espropriativi delle opere di cui al comma 1, non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato al 31 dicembre 2013.

Art. 258.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 3/2002

1. Al comma 53 dell'art. 6 della legge regionale n. 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni collegate alla leg-

ge finanziaria 2002), le parole «entro il termine di undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di dodici anni».

Art. 259.

Proroga di termini per intervento finanziato con risorse ASTER

1. Sono prorogati al 31 dicembre 2013 i termini di rendicontazione dell'intervento denominato «Piano di armonizzazione del sistema delle infrastrutture per la comunicazione ed elaborazione dei dati destinato alla convergenza dell'associazione intercomunale rispetto al Codice dell'amministrazione digitale», previsto nell'accordo quadro ASTER stipulato in data 16 settembre 2009, tra la Regione e l'associazione intercomunale Collio Isonzo, con Cormons quale comune capofila, a valere sulle risorse ASTER 2008.

Art. 260.

Proroga di termini per intervento finanziato con risorse ASTER


1. Sono prorogati al 31 dicembre 2014 i termini di conclusione e rendicontazione dell'intervento denominato «Lavori di inalveazione del torrente Cristinizza, costruzione di canali di raccolta delle acque meteoriche e sistemazione del torrente Bisinta, nel territorio dei comuni di Capriva, Cormons, Moraro, Mossa e San Lorenzo Isontino», affidato in delegazione amministrativa al Comune di Cormons con decreto n. 1170/Go/ILS/14 del 24 novembre 1997, nonché dell'intervento analogo, nel territorio di Medea, Cormons, Romans d'Isonzo e Mariano del Friuli, affidato in delegazione amministrativa al Comune di Medea con Decreto n.1009/Go/ILS/19 del 24 novembre 1999.

Art. 261.

Fissazione di termini per intervento finanziato con risorse ASTER

1. La tempistica, relativa all'intervento di allestimento della nuova sede per il servizio associato di polizia municipale, l'estensione del sistema di videosorveglianza per il controllo delle aree urbane all'area carsica e agli ambienti scolastici, il recupero di una parte dell'edificio dell'ex caserma militare De Colle, sita in Fogliano Redipuglia, con installazione di pannelli fotovoltaici, finanziato con le risorse ASTER stanziante nel bilancio regionale 2008, di cui all'accordo quadro stipulato il 21 settembre 2009 fra la Regione e l'associazione intercomunale Città mandamento tra i Comuni di Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano e Turriaco è fissata per la rendicontazione al 30 giugno 2014.

2. Il finanziamento relativo all'intervento di cui al comma 1 è erogato al Comune di Monfalcone, per il 50 per cento, entro novanta giorni dalla data della richiesta alla Regione, corredata di una sintesi dell'attività svolta fino al momento della richiesta medesima e, per il restante 50 per cento, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della rendicontazione del finanziamento medesimo.



TITOLO VI

SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE CAPO I - .DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI SALUTE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE

Art. 262.

Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 12/1994

1. Dopo il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'incarico di Direttore amministrativo delle Aziende sanitarie regionali è conferito a soggetti in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento in discipline giuridiche o economiche che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti ovvero in strutture sanitarie pubbliche o private o in pubbliche amministrazioni di cui dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), di media o grande dimensione.»

Art. 263.

Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 20/2004

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), è sostituito dal seguente:

«1. Nel caso in cui venga meno il rapporto contrattuale tra l'Amministrazione regionale e i direttori generali delle Aziende sanitarie regionali per i motivi di cui all'art. 3 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come inserito dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999, ovvero per qualsivoglia altro motivo, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, può affidare, nelle more della nomina del nuovo direttore generale e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi, eventualmente prorogabile, tutti i poteri di gestione nonché la rappresentanza dell'Azienda sanitaria a un commissario straordinario che potrà essere scelto tra qualsiasi soggetto in possesso, alla data della nomina, del diploma di laurea nonché di esperienza gestionale all'interno dell'elenco regionale predisposto ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali), convertito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 590/1994, ovvero nell'ambito dei dirigenti della Regione ovvero provvedendo alla nomina di un direttore generale ad interim scelto tra coloro che svolgono

la funzione di direttore generale di un ente del Servizio sanitario regionale. La durata dell'incarico ad interim è indicata dall'atto di nomina senza alcuna maggiorazione retributiva a favore dell'incarico rispetto a quella già riconosciuta per contratto.»

Art. 264.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 22/2001

1. All'art. 5 della legge regionale n. 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali a esso correlati), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
«c) tre rappresentanti designati dalle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale;»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I componenti di cui al comma 2, lettera c), sono designati dalle tre associazioni maggiormente rappresentative. La rappresentatività delle associazioni viene determinata in base al numero degli iscritti.»

Art. 265.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 8/2011

1. L'art. 2 della legge regionale n. 17 giugno 2011, n. 8 (Istituzione della Giornata regionale per la lotta alla droga), è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Iniziativa e strumenti inerenti la Giornata regionale per la lotta alla droga). — 1. In occasione della Giornata regionale per la lotta alla droga, l'Assessore regionale competente in materia di salute promuove idonee iniziative finalizzate alla prevenzione del consumo, dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti e psicoattive, nonché alla diffusione della cultura e dell'educazione alla legalità, attraverso campagne d'informazione, convegni, studi e dibattiti, avvalendosi della collaborazione di altri assessori regionali e degli enti locali interessati.

2. Per le finalità previste all'art. 1, l'Assessore regionale competente in materia di salute promuove la programmazione su tutto il territorio regionale di politiche di prevenzione e di contrasto alla droga, nonché di politiche per il trattamento e il recupero delle persone dedite al consumo di sostanze stupefacenti.»

Art. 266.


Abrogazione dell'art. 3 della legge regionale n. 8/2011

1. L'art. 3 della legge regionale n. 8/2011 è abrogato.

Art. 267.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 8/2011

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 8/2011 le parole «dagli articoli 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 2».



Art. 268.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 12/2011

1. All'art. 9 della legge regionale n. 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «il cadavere viene mantenuto» sono sostituite dalle seguenti: «la salma viene mantenuta»;

b) al comma 4 le parole «del cadavere» sono sostituite dalle seguenti: «della salma»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Durante il periodo di osservazione la salma non può essere sottoposta a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiusa in cassa.»;

d) al comma 6 le parole «del cadavere» sono sostituite dalle seguenti: «della salma».

Art. 269.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 12/2011

1. All'art. 10 della legge regionale n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «il cadavere può essere trasferito» sono sostituite dalle seguenti: «la salma può essere trasferita»;

b) al comma 2 le parole «il cadavere è stato trasferito» sono sostituite dalle seguenti: «la salma è stata trasferita»;

c) al comma 3 le parole «il cadavere è riposto» sono sostituite dalle seguenti: «la salma è riposta».

Art. 270.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 12/2011

1. All'art. 12 della legge regionale n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole «e tanatocosmesi» sono soppresse;

b) al comma 1 le parole «e tanatocosmesi» sono soppresse.

Art. 271.

Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 12/2011

1. La lettera g) del comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 12/2011 è sostituita dalla seguente: «g) la custodia e l'esposizione del cadavere.».

Art. 272.

Modifica all'art. 20 della legge regionale n. 12/2011

1. Dopo il comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 12/2011 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In sostituzione della formalina è consentito l'utilizzo di altri preparati che assicurino la conservazione a breve termine del cadavere e presentino una minore tossicità per gli operatori e l'ambiente.».

Art. 273.

Modifica all'art. 23 della legge regionale n. 12/2011

1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 12/2011 dopo la parola «Comune» sono aggiunte le seguenti: «nel quale è avvenuto il decesso».

Art. 274.

Modifica all'art. 30 della legge regionale n. 12/2011

1. Al comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 12/2011 le parole «camera mortuaria» sono sostituite dalle seguenti: «struttura obitoriale».

Art. 275.

Modifica all'art. 41 della legge regionale n. 12/2011

1. Al comma 1 dell'art. 41 della legge regionale n. 12/2011 dopo le parole «nel rispetto della volontà espressa dal defunto» sono inserite le seguenti: «anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà».

Art. 276.

Modifica all'art. 42 della legge regionale n. 12/2011

1. Al comma 7 dell'art. 42 della legge regionale n. 12/2011 dopo le parole «previa sottoscrizione di un documento» sono inserite le seguenti: «o delega all'impresa funebre».

Art. 277.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 7/2012

1. All'art. 4 della legge regionale n. 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «di percorsi formativi e di aggiornamento» sono sostituite dalle seguenti: «di percorsi formativi obbligatori»;

b) al comma 2 dopo le parole «percorsi formativi» è inserita la seguente: «obbligatori»;

c) al comma 3 dopo le parole «percorsi formativi» è inserita la seguente: «obbligatori» e le parole «, senza finalità di abilitazione professionale» sono soppresse.

Art. 278.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 8/2012

1. All'art. 4 della legge regionale n. 12 aprile 2012, n. 8 (Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «Al fine di realizzare le finalità della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale con delega alla tutela della salute, è istituita la Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali,» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di realizzare le finalità della presente legge è istituita la Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali,»;



b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Direttore del Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali con proprio decreto costituisce la Commissione. La Commissione ha sede a Udine. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale messo a disposizione dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.».

Art. 279.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 20/2012

1. Il comma 6 dell'art. 7 della legge regionale n. 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), è sostituito dal seguente:

«6. Per l'attuazione dei compiti di polizia veterinaria, al fine di garantire il ricovero e la custodia temporanea dei cani, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), nonché per ogni altro compito demandato alle Aziende per i servizi sanitari, provvedono queste ultime tramite le proprie strutture o le strutture private con le medesime convenzionate, con spese a carico dell'intestatario dell'animale, se rintracciabile.».

Art. 280.

Modifica all'art. 16 della legge regionale n. 20/2012

1. Il comma 6 dell'art. 16 della legge regionale n. 20/2012 è sostituito dal seguente:

«6. Gli animali ritrovati o catturati possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o gravemente infortunati e incurabili. La soppressione è effettuata da medici veterinari, con metodi eutanasi preceduti da anestesia. Qualora l'animale risulti rintracciabile nella Banca dati regionale, la soppressione, in relazione con la gravità della situazione clinica anamnestica ed epidemiologica, avviene previo consenso del detentore.».

Art. 281.

Modifica all'art. 19 della legge regionale n. 20/2012

1. La lettera b) del comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 20/2012 è sostituita dalla seguente: «b) scoraggiare il dono di animali di affezione a minori di diciotto anni senza l'espresso consenso del genitore o di chi esercita la responsabilità parentale, nonché vietare il dono degli stessi animali come premio, ricompensa o omaggio;».

Art. 282.

Modifica all'art. 24 della legge regionale n. 20/2012

1. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 20/2012 la parola «rinchiusi» è sostituita dalle seguenti: «trattenuti in ambienti chiusi.».

Art. 283.

Modifica all'art. 32 della legge regionale n. 20/2012

1. Al comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 20/2012 dopo le parole «i corpi di polizia locale» sono inserite le seguenti: «e forestale regionale.».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE SOCIALE

Art. 284.

Modifica all'art. 19 della legge regionale n. 11/2006

1. Al comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), dopo le parole «della Consulta stessa.» sono aggiunte le seguenti: «La Consulta rimane in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla nomina della nuova Consulta.».

Art. 285.

Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 7/2010

1. All'art. 49 della legge regionale n. 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali n. 20/2005 «Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia» e n. 11/2006 «Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità», disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale n. 15/1984 «Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali» e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 1 le parole «raccolta di segnalazioni, provenienti anche da persone di minore età, dalle famiglie,» sono sostituite dalle seguenti: «raccolta, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di ascolto dei minori, di segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, da scuole,»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le attività di cui al comma 1 sono svolte tenendo conto del superiore interesse del fanciullo.».

Art. 286.

Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 7/2010

1. All'art. 50 della legge regionale n. 7/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «Alla stessa, limitatamente ai compiti di vigilanza, è riconosciuta piena autonomia operativa.» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di garantire l'autonomia operativa e l'indipendenza funzionale di detta struttura, il Direttore del Servizio competente ovvero il dipendente cui sia conferito l'incarico di posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali nella materia, nello svolgimento dei compiti di cui all'art. 49, comma 1, non è soggetto ai poteri di direzione, vigilanza e controllo e al connesso potere di avocazione spettanti,



ai sensi della vigente normativa, al dirigente a esso gerarchicamente sovraordinato.»;

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 287.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 18/2011

1. Dopo il comma 26-*quater* dell'art. 8 della legge regionale n. 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), è inserito il seguente:

«26-*quinqües*. In via di interpretazione autentica del disposto di cui al comma 26-*quater*, si intende che l'adozione del provvedimento istitutivo dell'organismo di partecipazione istituzionale dei bambini e dei ragazzi di cui al comma 24 costituisce presupposto indispensabile solo per l'erogazione del contributo, ferma restando la possibilità di procedere alla concessione del contributo stesso anche nelle more dell'adozione di tale provvedimento.».

TITOLO VII

CULTURA SPORT ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 288.

Modifica all'art. 37 della legge regionale n. 60/1976

1. Il terzo comma dell'art. 37 della legge regionale n. 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico ed ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia), è abrogato.

Art. 289.

Modifica all'art. 38 della legge regionale n. 60/1976

1. Al primo comma dell'art. 38 della legge regionale n. 60/1976 le parole «Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, per l'esercizio finanziario 1976, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi,» sono sostituite dalle seguenti: «struttura regionale competente in materia di beni culturali».

Art. 290.

Sostituzione dell'art. 39 della legge regionale n. 60/1976

1. L'art. 39 della legge regionale n. 60/1976 è sostituito dal seguente:

«Art. 39 (*Piano di riparto dei fondi*). — 1. L'Amministrazione regionale approva il piano di riparto dei fondi disponibili e la conseguente misura dei contributi da concedere.

2. Quando sia ritenuto opportuno, la concessione dei contributi di cui all'art. 37 può essere subordinata alla stipulazione di una convenzione con il proprietario dell'immobile in merito alla destinazione e all'uso dell'immobile ripristinato e all'obbligo di consentire l'accesso al pubblico per la visita di tutto o parte dell'immobile stesso.».

Art. 291.

Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 60/1976

1. All'art. 40 della legge regionale n. 60/1976 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma è abrogato;

b) il quarto comma è abrogato.

Art. 292.

Modifica all'art. 41 della legge regionale n. 60/1976

1. Il secondo comma dell'art. 41 della legge regionale n. 60/1976 è sostituito dal seguente:

«2. La percentuale non può comunque superare la misura del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, fino al massimo di 100 mila euro, nel caso che il proprietario sia un ente pubblico e la misura del 50 per cento, fino al massimo di 50 mila euro, nel caso che si tratti di un privato.».

Art. 293.

Sostituzione dell'art. 42 della legge regionale n. 60/1976

1. L'art. 42 della legge regionale n. 60/1976 è sostituito dal seguente:

«Art. 42 (*Concessione dei contributi*). — 1. Per la concessione dei contributi trova applicazione la legge regionale n. 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Qualora gli interventi sui beni oggetto di contributo siano soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), l'erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione di tale autorizzazione.

2. Ai fini della rendicontazione del contributo il soggetto beneficiario, oltre alla documentazione prevista dall'art. 62 della legge regionale n. 14/2002, presenta gli eventuali pareri rilasciati dal competente organo ministeriale in merito ai lavori eseguiti.».

Art. 294.

Modifica all'art. 43 della legge regionale n. 60/1976

1. Al primo comma dell'art. 43 della legge regionale n. 60/1976 le parole «, con decreto del direttore regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, previa deliberazione della Giunta regionale» sono soppresse.



Art. 295.

Sostituzione dell'art. 49 della legge regionale n. 60/1976

1. L'art. 49 della legge regionale n. 60/1976 è sostituito dal seguente:

«Art. 49 (Contributi). — 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione dei seguenti interventi di conservazione e valorizzazione di beni mobili considerati di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico o bibliografico ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004:

- a) restauro;
- b) prevenzione, mediante installazione di dispositivi di protezione o sicurezza;
- c) lavori, acquisizione e installazione di attrezzature, apparecchiature o strumenti, che assicurino migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica dei beni, particolarmente da parte dei soggetti diversamente abili;
- d) acquisizione in proprietà dei beni mobili al fine della loro valorizzazione.

2. I contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono concessi a favore di enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico e a persone giuridiche private o associazioni senza fine di lucro, che siano proprietari o detentori in base a idoneo titolo dei beni considerati.

3. I contributi di cui al comma 1, lettera d), sono concessi a favore degli enti pubblici territoriali.

4. Per beni mobili, ai fini del presente art., si intendono anche affreschi e pitture murali in genere, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e altri elementi decorativi, purché non rientranti in interventi di tipo edilizio.».

2. In relazione alla sostituzione dell'art. 49 della legge regionale n. 60/1976, di cui al comma 1, all'unità di bilancio 5.3.2.5053 le denominazioni dei sotto elencati capitoli dello stato della previsione della spesa del bilancio per gli anni 2012-2014 e del bilancio 2012 sono sostituite come segue:

a) capitolo 5177 «Contributi ad enti pubblici territoriali, enti e istituti pubblici, persone giuridiche private o associazioni senza fini di lucro per interventi per il restauro, la protezione e sicurezza e la migliore fruizione pubblica di beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico o bibliografico, nonché contributi agli enti pubblici territoriali per l'acquisizione in proprietà di tali beni ai fini della loro valorizzazione»;

b) capitolo 5188 «Contributi ad enti pubblici territoriali, enti e istituti pubblici, persone giuridiche private o associazioni senza fini di lucro per interventi per il restauro, la protezione e sicurezza e la migliore fruizione pubblica di beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico o bibliografico, nonché contributi agli enti pubblici territoriali per l'acquisizione in proprietà di tali beni ai fini della loro valorizzazione - ricorso al mercato finanziario».

Art. 296.

Sostituzione dell'art. 51 della legge regionale n. 60/1976

1. L'art. 51 della legge regionale n. 60/1976 è sostituito dal seguente:

«Art. 51 (Modalità di presentazione delle domande di contributo). — 1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 49 devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di beni culturali entro il 31 gennaio di ciascun anno.

2. Le domande sono corredate di:

- a) una relazione illustrativa delle cose mobili di interesse artistico, storico e archeologico sulle quali si intende intervenire;
- b) il preventivo della spesa;
- c) l'autorizzazione del competente organo ministeriale ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 42/2004.».

Art. 297.

Abrogazione dell'art. 14-bis della legge regionale n. 77/1981

1. L'art. 14-bis della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), è abrogato.

Art. 298.

Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 77/1981

1. L'art. 15 della legge regionale n. 77/1981 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Modalità di presentazione delle domande di contributo). — 1. Le domande di concessione dei contributi previsti dall'art. 14 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di beni culturali e sono corredate di:

a) copia della dichiarazione di interesse culturale di cui alla Parte II, Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ovvero dell'analogo provvedimento di vincolo ai sensi della legislazione preesistente, qualora emanati dai competenti organi ministeriali, ovvero gli elementi per effettuare o aggiornare la classificazione e la schedatura dell'immobile secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 (Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario);

b) una dichiarazione dell'ente richiedente, attestante i contributi eventualmente concessi dallo Stato o da altri enti pubblici per la medesima iniziativa;

c) una relazione dalla quale risultino l'uso attuale e quello previsto dell'immobile;

d) nel caso di acquisizione, una perizia di stima del valore dell'immobile da acquistare;



e) nel caso di sistemazione, una relazione dalla quale risultino:

- 1) la misura della degradazione dell'immobile;
- 2) la natura e l'entità dei lavori da eseguire;
- 3) la spesa preventivata per l'esecuzione dei lavori medesimi.».

Art. 299.

Modifiche alla legge regionale n. 10/2008

1. Alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera i) del comma 1 dell'art. 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «in tale ambito, promuove iniziative e progettualità per la valorizzazione dei siti, dei cimeli, delle testimonianze e della documentazione della Prima Guerra mondiale, svolgendo, altresì, azione di coordinamento di analoghe attività svolte sul territorio regionale da soggetti pubblici e privati;»;

b) al comma 2 dell'art. 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un esperto designato dalla Giunta regionale svolge le funzioni di Presidente del Comitato.».

Art. 300.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 9/2008

1. Al comma 16 dell'art. 6 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), le parole «fino all'entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni legislative di modifica della medesima legge regionale n. 32/2002» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'assunzione dell'incarico da parte dell'amministratore unico di cui all'art. 5 della legge regionale n. 32/2002».

2. Il comma 1 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione). Sono fatti salvi gli atti adottati sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 301.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 32/2002

1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), è sostituito dal seguente:

«3. L'amministratore unico, cui si applica un contratto di lavoro autonomo di diritto privato, conformemente allo schema approvato dalla Giunta regionale, è individuato dalla Giunta regionale tra esperti di provata esperienza pluriennale nell'esercizio di funzioni dirigenziali in settori di attività attinenti l'organizzazione e la gestione di progetti di iniziative culturali, di progetti di promozione dell'offerta turistica o di manifestazioni ed eventi sportivi di particolare rilevanza e impatto territoriale. In caso di assenza o impedimento dell'amministratore unico questi è sostituito dal membro più anziano del Consiglio di indirizzo.».

Art. 302.

Modifica all'art. 47 della legge regionale n. 16/2012 con reviviscenza dell'art. 10 della legge regionale n. 32/2002.

1. Il comma 5 dell'art. 47 della legge regionale n. 16/2012, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 16/2012. A decorrere dalla medesima data e fino alla assunzione dell'incarico da parte dell'amministratore unico di cui all'art. 5 della legge regionale n. 32/2002 vige nuovamente l'art. 10 della medesima legge regionale n. 32/2002.

2. Sono fatti salvi gli atti adottati sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 303.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 4/1999

1. Al comma 11 dell'art. 6 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), la parola «ordinari» è soppressa.

Art. 304.

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 18/2011

1. Al comma 248 dell'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole: «per il funzionamento della propria attività istituzionale e» sono soppresse.

2. In relazione alla modifica dell'art. 11 della legge regionale n. 18/2001, di cui al comma 1, all'unità di bilancio 5.2.1.5051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, nella denominazione del capitolo 4757 le parole «per il funzionamento della propria attività istituzionale e» sono soppresse.

Art. 305.


Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 14/2012

1. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole «1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014».

Art. 306.

Modifica all'art. 20 della legge regionale n. 29/2007

1. Al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), dopo le parole «da produttori indipendenti» sono aggiunte le seguenti: «, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici)».



Art. 307.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 4/2001

1. Dopo il comma 67 dell'art. 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è inserito il seguente:

«67-bis. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'organismo di cui al comma 66 sono immediatamente esecutive, fatto salvo per le deliberazioni aventi a oggetto l'adozione del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo dell'organismo, le quali sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

Art. 308.

Conferma di contributo per intervento in ambito sportivo

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo assegnato all'associazione sportiva dilettantistica Circolo canottieri Saturnia con deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2012, n. 1175 ai sensi della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), per la realizzazione di un intervento di impiantistica sportiva diverso rispetto a quello ivi previsto.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'associazione sportiva dilettantistica Circolo canottieri Saturnia presenta alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro il 30 giugno 2013, un'istanza volta a ottenere la conferma del contributo a favore del diverso intervento, corredata di:

a) relazione illustrativa dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche;

b) preventivo di spesa.

3. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive conferma il contributo e adotta i conseguenti provvedimenti di concessione ed erogazione del contributo medesimo.

Art. 309.

Trasferimento di contributo per intervento in ambito sportivo

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire, previa deliberazione della Giunta regionale, a favore dell'associazione sportiva dilettantistica Pro Romans Medea di Romans d'Isonzo, il contributo concesso all'associazione sportiva dilettantistica Medea di Medea, ai sensi della legge regionale n. 8/2003, e a valere sui fondi 2007, per la realizzazione dell'intervento denominato «Ampliamento tribuna con realizzazione di copertura di protezione».

2. Per le finalità previste dal comma 1, entro il termine del 30 giugno 2013, l'associazione sportiva dilettantistica

Pro Romans Medea presenta alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive l'istanza volta a ottenere il trasferimento del contributo, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione medesima.

3. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive trasferisce il contributo e fissa nuovi termini di rendicontazione.

4. Al fine della rendicontazione del contributo di cui al comma 1, l'associazione sportiva dilettantistica Pro Romans Medea può presentare giustificativi di spesa intestati all'associazione sportiva dilettantistica Medea di Medea riguardanti le spese da questa sostenute in relazione all'intervento di cui al comma 1.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 310.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 11/2011

1. Al comma 30 dell'art. 7 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), dopo la parola «progetto» sono aggiunte le seguenti: «, determinati in applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.».

Art. 311.

Fissazione di termini per intervento finanziato con risorse ASTER


1. La tempistica, relativa all'intervento di adeguamento e ampliamento della scuola media di Doberdò del Lago e la costruzione di un polo scolastico in Ronchi dei Legionari, finanziato con le risorse ASTER, stanziato nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato il 7 agosto 2008 fra la Regione e l'associazione intercomunale Città mandamento tra i Comuni di Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano e Turriaco, è fissata per l'ultimazione dell'intervento al 31 dicembre 2013 e per la rendicontazione al 30 giugno 2014.

2. Il finanziamento relativo all'intervento di cui al comma 1 è erogato a saldo al Comune di Monfalcone, in un'unica soluzione, entro novanta giorni dalla data della richiesta alla Regione, alla quale è allegata una sintesi dell'attività svolta fino al momento della richiesta medesima.

Art. 312.

Interpretazione autentica dell'art. 7 della legge regionale n. 14/2012

1. In via di interpretazione autentica dell'art. 7, comma 48, della legge regionale n. 14/2012, si intende che è soggetto interessato, legittimato a presentare domanda per l'ottenimento del contributo previsto dall'art. 7, comma 47, della legge regionale n. 14/2012, il soggetto risultante ente gestore del Liceo linguistico Vittorio Bachelet di Trieste al momento della presentazione della domanda.



Art. 313.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 14/1991

1. All'art. 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli assegni di studio sono concessi ai soggetti in possesso dei requisiti indicati all'art. 2, tenendo conto delle condizioni economiche dei rispettivi nuclei familiari, in ordine di priorità decrescente definito sulla base dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).»;

b) i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:

«3. Con deliberazione la Giunta regionale determina annualmente:

a) la misura massima degli assegni in un importo differenziato per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, determinato sulla base della stima del costo medio complessivo di iscrizione e frequenza ai rispettivi corsi di studio;

b) il limite massimo dell'ISEE ai fini dell'ammissibilità al beneficio;

c) le fasce dell'ISEE da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al comma 2;

d) la misura percentuale dell'assegno da concedersi ai richiedenti il cui nucleo familiare rientra in ciascuna delle fasce di cui alla lettera c).

3-bis. Ferme restando le misure percentuali determinate ai sensi della lettera d) del comma 3, in caso di risorse disponibili inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, l'entità degli assegni è proporzionalmente ridotta in misura uguale per tutti i richiedenti.»;

c) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 28 febbraio di ciascun anno per gli assegni relativi all'anno scolastico in corso; l'attestazione ISEE del nucleo familiare deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.».

Art. 314.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 3/1998

1. All'art. 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 47 e 47 bis sono sostituiti dai seguenti:

«47. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle azioni volte a rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio, eroga assegni di studio per il trasporto scolastico e l'acquisto dei libri di testo a favore dei nuclei familiari che comprendono al loro interno studenti iscritti al terzo, quarto e quinto anno della scuola secondaria di secondo grado e anche al primo e secondo anno, qualora gli istituti scolastici frequentati non abbiano attivato il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della legge regionale 16 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004). L'importo degli as-

segni di studio è determinato forfetariamente in 350 euro per studente; qualora la distanza della residenza dello studente dall'istituto frequentato superi i venti chilometri, l'importo suddetto è fissato in 400 euro.

47-bis. L'Amministrazione regionale eroga, altresì, assegni di studio per il trasporto scolastico e l'acquisto dei libri di testo non forniti in comodato, a favore dei nuclei familiari che comprendono al loro interno studenti iscritti al primo e secondo anno della scuola secondaria di secondo grado presso istituti che abbiano attivato il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della legge regionale n. 1/2004. L'importo degli assegni di studio è determinato forfetariamente in 150 euro per studente; qualora la distanza della residenza dello studente dall'istituto frequentato superi i venti chilometri, l'importo suddetto è fissato in 200 euro.»;

b) i commi 48 e 48-bis sono sostituiti dai seguenti:

«48. Gli assegni sono erogati dall'Amministrazione provinciale del territorio di residenza degli studenti ai nuclei familiari in possesso dei requisiti indicati ai commi 47 e 47-bis, nella misura ivi stabilita, tenendo conto delle condizioni economiche dei nuclei stessi, in ordine di priorità decrescente definito sulla base dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).

48-bis. Con deliberazione la Giunta regionale determina annualmente:

a) il limite massimo dell'ISEE ai fini dell'ammissibilità al beneficio;

b) le fasce dell'ISEE da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al comma 48.»;

c) dopo il comma 48-bis sono inseriti i seguenti:

«48-ter. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo gli assegni sono erogati in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'ISEE, come segue:

a) gli assegni sono erogati integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;

b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a) sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;

c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;

d) qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera a), l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi è proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere b) e c).



48-*quater*. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 28 febbraio di ciascun anno per gli assegni relativi all'anno scolastico in corso; l'attestazione ISEE del nucleo familiare deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda di assegno.".

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 16, commi 47 e 47-*bis* della legge regionale n. 3/1998, come sostituiti dal comma 1, lettera *a*), si fa fronte con lo stanziamento all'uopo previsto a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5056 e del capitolo 5033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

Art. 315.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 14/2012

1. Dopo il comma 40 dell'art. 7 della legge regionale n. 14/2012, è inserito il seguente: «40-*bis*. Lo statuto della fondazione di cui al comma 35 prevede che:

a) siano organi della fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione e il revisore unico dei conti; l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il coordinamento gestionale e organizzativo delle attività della fondazione siano affidati a un direttore nominato dal consiglio di amministrazione;

b) l'ordinamento dei corsi della scuola gestita dalla fondazione, da adottarsi con delibera del consiglio di amministrazione, definisca per ciascuna tipologia concorsuale presente nella propria offerta didattica i livelli minimi di durata e di articolazione temporale dei corsi stessi, gli standard formativi, gli standard di valutazione e certificazione delle competenze in esito ai percorsi formativi, i modelli, la natura e la validità delle attestazioni finali, nonché la composizione della commissione dell'esame finale per maestro merlettaio.».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI

Art. 316.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 5/2012

1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *d*) le parole «eletti con voto limitato, al fine di garantire la rappresentanza di maggioranza e opposizione» sono sostituite dalle seguenti: «designati dall'Ufficio di Presidenza in modo da garantire la rappresentanza di maggioranza e opposizione»;

b) alla lettera *e*) le parole «cinque rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «tre rappresentanti».

Art. 317.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 5/2012

1. I commi 1 e 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 5/2012 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 25 e 26 della legge regionale n. 24/2006, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'art. 11, parrocchie e altri enti privati senza fine di lucro per l'acquisto, la costruzione, ivi compreso l'eventuale acquisto dell'area, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo di edifici, comprensivi degli impianti, destinati o da destinare alle attività di centri di aggregazione giovanile in possesso dei requisiti previsti ai commi 3, 4 e 5, nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature funzionali alle attività medesime.

2. Gli interventi sugli immobili di cui al comma 1 sono finanziati secondo il seguente ordine di priorità:

a) interventi su edifici già destinati a sede di centri di aggregazione giovanile;

b) interventi su edifici pubblici o privati da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile, con priorità per quelli dismessi o degradati;

c) costruzione di nuovi edifici da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile;

d) acquisto di edifici da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile.».

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

ENTRATA IN VIGORE

Art. 318.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 21 dicembre 2012

TONDO

(*Omissis*).

13R00152



REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 50.

Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 110 del 31 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente legge detta disposizioni per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto con riferimento al commercio al dettaglio su area privata.

2. La presente legge non trova applicazione nelle fattispecie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

3. Restano salve le disposizioni relative alla vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.

Art. 2.

Finalità e principi

1. La presente legge, in conformità ai principi contenuti nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno ed al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno» e successive modificazioni, persegue le seguenti finalità:

a) salvaguardare la libertà d'impresa e di stabilimento e la libera circolazione delle merci;

b) garantire la concorrenza, sia nell'accesso al mercato che nel suo funzionamento corretto e trasparente in condizioni di pari opportunità, salvaguardando il pluralismo delle forme distributive;

c) promuovere la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del sistema commerciale;

d) salvaguardare la sostenibilità territoriale ed ambientale ed il risparmio di suolo, incentivando il recupero e la riqualificazione urbanistica di aree e strutture dismesse e degradate;

e) assicurare la coerenza e l'integrazione tra la pianificazione urbanistica e territoriale e gli indirizzi in materia di insediamenti commerciali;

f) rigenerare l'economia ed il tessuto sociale e culturale urbano, favorendo la riqualificazione dei centri storici e urbani attraverso lo sviluppo delle attività commerciali;

g) tutelare il consumatore attraverso l'adozione di misure volte a favorire la creazione di una rete distributiva efficiente, rafforzare il servizio di prossimità, orientare alla qualificazione dei consumi, assicurare la trasparenza dell'informazione sui prezzi, la sicurezza dei prodotti e l'aggiornamento professionale degli operatori;

h) tutelare i lavoratori e le lavoratrici del settore e prevedere il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale nei tavoli di concertazione e di monitoraggio previsti dalla normativa vigente.

2. L'esercizio dell'attività commerciale è libero, fatta salva l'introduzione, da parte della presente legge, di un controllo pubblico, preventivo o successivo, a tutela dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *o)*, nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) superficie di vendita: l'area destinata alla vendita, inclusa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché l'area destinata alle esposizioni, con esclusione dell'area destinata a magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi;

b) superficie lorda di pavimento: la superficie di pavimento complessiva dell'edificio, esclusi i muri perimetrali, riferita all'attività di commercio;

c) esercizio commerciale: il punto vendita nel quale un operatore economico svolge attività di commercio al dettaglio;

d) esercizio di vicinato: l'esercizio commerciale con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati;

e) media struttura di vendita: l'esercizio commerciale singolo o l'aggregazione di più esercizi commerciali in forma di medio centro commerciale, con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 metri quadrati;

f) medio centro commerciale: una media struttura di vendita costituita da un'aggregazione di esercizi commerciali inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e che usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente;

g) grande struttura di vendita: l'esercizio commerciale singolo o aggregato con superficie di vendita complessiva superiore a 2.500 metri quadrati. L'aggregazione di esercizi commerciali che costituisce una grande struttura di vendita può assumere configurazione di:

1) grande centro commerciale, quando gli esercizi commerciali sono inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente;



2) parco commerciale, quando gli esercizi commerciali sono collocati in una pluralità di strutture edilizie a prevalente destinazione commerciale che, per la loro contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilità comune, abbiano un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche;

h) outlet: forma di vendita al dettaglio secondo cui le aziende produttive, in locali diversi dal luogo di produzione, pongono in vendita direttamente o indirettamente l'inventario, la produzione in eccesso, la fine serie, i prodotti fallati, i campionari o apposita linea di produzione;

i) temporary store: forma di vendita al dettaglio che consente l'utilizzo temporaneo dei locali anche da parte delle aziende di produzione di beni o di servizi interessate alla vendita diretta dal produttore al consumatore e alla promozione del proprio marchio;

j) trasferimento: il trasferimento di sede dell'esercizio commerciale al di fuori della struttura edilizia originaria all'interno del territorio comunale;

k) ampliamento: l'incremento della superficie di vendita; l'ampliamento comprende anche l'accorpamento di superfici di vendita riferite a strutture aventi la medesima titolarità e operanti ovvero in regime di sospensione dell'attività;

l) centri storici: gli agglomerati insediativi urbani aventi le caratteristiche di cui all'articolo 40 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio»;

m) centro urbano: porzione di centro abitato, individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, punto 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada», caratterizzata dal tessuto urbano consolidato, con esclusione delle zone produttive periferiche e delle zone prive di opere di urbanizzazione o di edificazione;

n) distretti del commercio: le aree di rilevanza comunale o intercomunale dove i cittadini e le imprese, liberamente aggregati, esercitano il commercio come fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, al fine di accrescerne l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali;

o) motivi imperativi di interesse generale: le ragioni di pubblico interesse, quali la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità pubblica, della sanità pubblica, della sicurezza stradale, dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, dei destinatari di servizi, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela della salute degli animali, della proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;

p) SUAP: lo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio o della struttura associativa di enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

q) SCIA: segnalazione certificata di inizio attività da effettuarsi secondo le modalità di cui all'articolo 19 della

legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

r) settori merceologici: i settori alimentare e non alimentare nei quali si articola l'attività commerciale;

s) commercio elettronico (e-commerce): le operazioni commerciali svolte on-line e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico».

TITOLO II

SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE

Capo I

INDIRIZZI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE

Art. 4.

Indirizzi regionali

1. Al fine di assicurare che lo sviluppo delle attività commerciali sia compatibile con il buon governo del territorio, con la tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e la tutela del consumatore, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, adotta un regolamento ai sensi degli articoli 19, comma 2, e 54, comma 2, dello Statuto, contenente gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale in attuazione dei seguenti criteri:

a) garantire la sostenibilità economica, sociale, territoriale ed ambientale del sistema commerciale;

b) favorire la localizzazione degli interventi commerciali all'interno dei centri storici e urbani;

c) incentivare il risparmio di suolo, favorendo gli interventi di consolidamento dei poli commerciali esistenti, gli interventi di recupero e riqualificazione di aree o strutture dismesse e degradate, gli interventi che non comportano aumento della cubatura esistente in ambito comunale;

d) rafforzare il servizio di prossimità e il pluralismo delle forme distributive.

2. Il regolamento regionale di cui al comma 1:

a) detta i criteri per l'individuazione da parte degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica delle aree idonee all'insediamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita;

b) definisce le modalità per la valutazione integrata degli impatti e l'individuazione delle misure compensative e di mitigazione atte a rendere sostenibili gli insediamenti;

c) definisce gli ambiti territoriali di rilevanza regionale ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, comma 1, lettera e);



d) definisce ogni altra disposizione di dettaglio per l'attuazione della presente legge.

3. Gli enti territoriali competenti adeguano gli strumenti urbanistici e territoriali al regolamento regionale di cui al comma 1 entro e non oltre centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino a tale adeguamento, non è consentita l'individuazione di nuove aree o l'ampliamento di aree esistenti con destinazione commerciale per grandi strutture di vendita e per medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e non può essere rilasciata l'autorizzazione commerciale in presenza di una variante approvata in violazione del presente divieto.

Art. 5.

Attività di monitoraggio

1. La Regione svolge attività di monitoraggio del sistema commerciale veneto e verifica annualmente lo stato di attuazione della presente legge. A tal fine i comuni, senza oneri a carico della Regione, trasmettono alle strutture regionali competenti i dati inerenti alla rete distributiva.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può avvalersi della collaborazione delle camere di commercio.

Capo II

POLITICHE ATTIVE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE

Art. 6.

Indirizzi generali

1. La Regione promuove un modello di sviluppo del sistema commerciale orientato alla valorizzazione di strutture di gestione coordinata e unitaria dei sistemi commerciali locali, finalizzate alla riqualificazione urbanistica e all'animazione economica e sociale attraverso la cooperazione fra soggetti pubblici e privati.

Art. 7.

Programmi integrati di gestione e di riqualificazione dei centri storici e urbani

1. La Regione, riconoscendo un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio alle attività commerciali ubicate nei centri storici e urbani, promuove programmi di riqualificazione commerciale rivolti a:

a) migliorare la capacità di attrazione e l'accessibilità degli esercizi commerciali, anche attraverso l'individuazione e la realizzazione di aree o edifici da destinare a parcheggio;

b) privilegiare la varietà dell'offerta commerciale;

c) fornire servizi di supporto alle attività commerciali, funzionali alla loro particolare localizzazione;

d) realizzare forme di coordinamento tra le attività commerciali e i servizi pubblici e collettivi di supporto, mediante partenariati tra soggetti privati, comune e altri soggetti pubblici;

e) realizzare organismi di gestione unitaria e coordinata degli esercizi commerciali;

f) favorire l'integrazione delle attività commerciali con la funzione sociale e culturale dei centri storici e urbani e con le altre funzioni economiche ed aggregative.

2. I programmi di cui al comma 1 sono predisposti dai comuni o dalle strutture associative di enti locali, anche su proposta di soggetti pubblici o privati, singoli o associati tra loro.

3. Il programma è approvato dal comune o dalla struttura associativa di enti locali. I rapporti tra comune o struttura associativa di enti locali e soggetti proponenti sono regolati da apposita convenzione.

Art. 8.

Distretti del commercio

1. I comuni, in forma singola o associata, anche su iniziativa delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, propongono l'individuazione dei distretti del commercio alla Giunta regionale che li approva con proprio provvedimento.

2. Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari di tali ambiti, la Regione promuove all'interno degli stessi politiche di sviluppo ed innovazione delle attività commerciali, anche attraverso la previsione di sperimentazioni in materia di orari di vendita.

Art. 9.

Modelli innovativi per la modernizzazione della rete distributiva veneta

1. La Regione promuove le iniziative innovative volte alla progettazione e realizzazione di modelli per la valorizzazione e modernizzazione della rete distributiva veneta, anche al fine di sviluppare le attività commerciali nelle aree desertificate.

2. A tal fine la Giunta regionale può adottare apposite procedure concorsuali.

Art. 10.

Commercio tradizionale

1. La Regione riconosce il ruolo del commercio tradizionale al dettaglio come fattore strategico di sviluppo economico e di crescita sociale del territorio. Il commercio tradizionale è svolto dagli esercizi di vicinato all'interno dei centri storici e urbani, al fine di rafforzare il servizio di prossimità nell'ottica di un maggior grado di tutela del consumatore.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale adotta apposite misure di promozione e sostegno.

Art. 11.

Luoghi storici del commercio

1. La Regione promuove iniziative volte alla valorizzazione e al sostegno delle attività commerciali con valore storico o artistico e la cui attività costituisce testimonianza dell'identità commerciale delle aree urbane di antica formazione.



2. La Giunta regionale istituisce l'elenco regionale dei luoghi storici del commercio previo apposito censimento e detta disposizioni per la sua tenuta e per il suo aggiornamento.

3. I comuni individuano i luoghi storici del commercio sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale e inviano il relativo elenco alla Regione.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, nel rispetto del regime «de minimis» previsto dalla vigente normativa europea, concede contributi in conto capitale ai luoghi del commercio iscritti nell'elenco regionale di cui al comma 2. Il provvedimento di ammissione a contributo vincola i luoghi storici del commercio al mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di adozione del suddetto provvedimento.

Art. 12.

Sviluppo del commercio elettronico (e-commerce)

1. La Regione valorizza lo sviluppo del commercio elettronico anche attraverso la concessione di contributi a favore delle imprese commerciali, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, anche in forma aggregata, ai fini della realizzazione di programmi d'intervento nel settore del commercio elettronico, nel rispetto, ove previsto, del regime «de minimis» di cui alla vigente normativa europea.

Art. 13.

Sostenibilità territoriale e sociale

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità territoriale e sociale, gli interventi relativi alle grandi strutture di vendita non ubicate all'interno dei centri storici sono subordinati alla corresponsione di un onere aggiuntivo calcolato in una percentuale non superiore al 30 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria, posto a carico del soggetto privato in fase di rilascio dell'autorizzazione commerciale, con vincolo di destinazione alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio di cui al presente Capo.

2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la determinazione e la corresponsione dell'onere di cui al comma 1, nonché i criteri di riparto fra comune e Regione.

Art. 14.

Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali

1. Per le finalità di cui al presente Capo, è istituito il fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali.

2. Il fondo è alimentato da risorse regionali e dall'onere aggiuntivo di cui all'articolo 13.

Art. 15.

Interventi di agevolazione per l'accesso al credito

1. Per le finalità di cui al presente Capo, la Giunta regionale, anche in deroga a quanto previsto dal Capo III della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 «Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio», sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere, stabilisce gli interventi e le modalità semplificate per l'accesso al fondo di rotazione di cui alla medesima legge regionale a favore delle piccole e medie imprese del commercio e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicate all'interno dei centri storici e urbani.

TITOLO III

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ

Capo I

TIPOLOGIA DI ESERCIZI COMMERCIALI, DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ E NORME PROCEDIMENTALI

Art. 16.

Tipologia di esercizi commerciali

1. La rete distributiva del commercio al dettaglio su area privata si articola in:

- a) esercizi di vicinato;
- b) medie strutture di vendita;
- c) grandi strutture di vendita.

Art. 17.

Esercizi di vicinato

1. L'apertura, l'ampliamento o la riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il subingresso degli esercizi di vicinato non ubicati all'interno di grandi strutture di vendita e medie strutture di cui all'articolo 18, comma 2, sono soggette a SCIA da presentarsi al SUAP. La sospensione e la cessazione dell'attività sono soggette a mera comunicazione.

Art. 18.

Medie strutture di vendita

1. L'apertura, l'ampliamento o la riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il subingresso delle medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati sono soggette a SCIA, da presentarsi al SUAP. La sospensione e la cessazione dell'attività sono soggette a mera comunicazione.

2. L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede e la trasformazione di tipologia delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP.



3. La riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico, nonché il subingresso delle medie strutture di vendita di cui al comma 2 sono soggette a SCIA, da presentarsi al SUAP. La sospensione e la cessazione dell'attività sono soggette a mera comunicazione.

4. Nella domanda di autorizzazione il soggetto richiedente deve dichiarare, in particolare:

a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20;

b) il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

5. Il comune disciplina il procedimento di autorizzazione commerciale prevedendo un termine di conclusione del procedimento non superiore a sessanta giorni, decorsi i quali le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

6. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale presuppone idoneo titolo edilizio.

7. Le medie strutture di vendita sono attivate nel termine di decadenza di due anni dal rilascio dell'autorizzazione commerciale o dalla presentazione della SCIA, salva la potestà del comune di prorogare per una sola volta il termine in caso di comprovata necessità, su motivata richiesta dell'interessato da presentarsi entro il predetto termine.

8. In caso di mancata attivazione della struttura nel termine di cui al comma 7, il comune prende atto della decadenza con conseguente cessazione degli effetti della SCIA e ritiro dell'autorizzazione eventualmente rilasciata.

9. In caso di sospensione dell'attività delle medie strutture di vendita per un periodo superiore ad un anno consecutivo, il comune, entro i successivi novanta giorni, prende atto della decadenza con conseguente cessazione degli effetti della SCIA e ritiro dell'autorizzazione eventualmente rilasciata.

Art. 19.

Grandi strutture di vendita

1. L'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede, la trasformazione di tipologia delle grandi strutture di vendita sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP al soggetto titolare dell'attività commerciale o, in caso di grande centro commerciale, al soggetto promotore.

2. La riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico ad eccezione di quanto previsto dal comma 3, la modifica della ripartizione interna, nonché il subingresso delle grandi strutture di vendita sono soggette a SCIA, presentata al SUAP dal soggetto titolare dell'attività commerciale o, in caso di grande centro commerciale, dal soggetto promotore. La sospensione e la cessazione dell'attività sono soggette a mera comunicazione.

3. Le domande di autorizzazione commerciale per il mutamento dal settore merceologico a grande fabbisogno di superficie, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 «Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto», al settore alimentare oppure non alimentare sono valutate come domande di autorizzazione di nuova apertura ai sensi della presente legge.

4. All'interno dei centri storici l'autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita è rilasciata direttamente dal SUAP, secondo le modalità di cui all'articolo 18, commi 4, 5 e 6.

5. Al di fuori dei centri storici il rilascio dell'autorizzazione commerciale è subordinato all'esame della relativa domanda da parte di una conferenza di servizi indetta dal SUAP. Alla conferenza partecipano a titolo obbligatorio il comune, la provincia e la Regione; la conferenza delibera a maggioranza con il parere favorevole della Regione. La conferenza verifica in concreto l'impatto generato dall'iniziativa commerciale, in conformità con le previsioni del regolamento regionale di cui all'articolo 4.

6. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale è condizione necessaria per il rilascio del corrispondente titolo edilizio, i cui presupposti sono verificati in sede di conferenza di servizi di cui al comma 5.


7. Le grandi strutture di vendita sono attivate per almeno due terzi della superficie di vendita autorizzata nel termine di decadenza di tre anni dal rilascio dell'autorizzazione, salva la potestà del comune di prorogare per una sola volta detto termine in caso di comprovata necessità, su motivata richiesta dell'interessato, da presentarsi entro la scadenza del termine di attivazione. In caso di mancata attivazione della grande struttura di vendita nel termine di cui al presente comma, il comune, entro i successivi novanta giorni, prende atto della decadenza con conseguente ritiro dell'autorizzazione, dandone comunicazione alla Regione.

8. Il termine di attivazione di cui al comma 7 è sospeso in caso di contenzioso proposto con istanza cautelare ed avente ad oggetto la grande struttura di vendita ovvero per altre ragioni oggettive non imputabili al titolare dell'autorizzazione.

9. In caso di riduzione della superficie di vendita di una grande struttura in misura superiore ad un terzo della superficie autorizzata per un periodo di tre anni consecutivi, l'autorizzazione decade per la parte non attivata e il comune ne prende atto ritirando l'autorizzazione. Del provvedimento di ritiro viene data comunicazione alla Regione.

10. In caso di sospensione dell'attività di una grande struttura di vendita per un periodo superiore a un anno consecutivo, l'autorizzazione decade e il comune ne prende atto ritirando l'autorizzazione. Del provvedimento di ritiro viene data comunicazione alla Regione.

11. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni attuative del presente articolo, prevedendo un termine per la conclusione del procedimento non superiore a centoventi giorni; decorso tale termine in assenza di un provvedimento di diniego nel rispetto della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni le domande devono ritenersi accolte.



Capo II

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 20.

Requisiti soggettivi

1. Al fine dell'esercizio dell'attività di commercio, il soggetto interessato deve essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71, commi 1, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010 e successive modificazioni.

2. Al fine dell'esercizio dell'attività di commercio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il soggetto interessato deve comprovare il possesso di almeno uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2010 e successive modificazioni.

Art. 21.

Requisiti urbanistici ed edilizi

1. Le medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati possono essere insediate in tutto il territorio comunale, purché non in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico comunale.

2. Per le medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e per le grandi strutture di vendita lo strumento urbanistico comunale localizza le aree idonee al loro insediamento sulla base delle previsioni del regolamento regionale di cui all'articolo 4.

3. In attesa dell'approvazione del regolamento regionale di cui all'articolo 4 e dell'adeguamento dello strumento urbanistico comunale alle previsioni del medesimo regolamento, il rilascio dell'autorizzazione commerciale per le medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati è subordinato alla verifica da parte del comune della condizione che si tratti di un intervento di recupero e riqualificazione di aree o strutture dismesse o degradate.

4. In attesa dell'adeguamento dello strumento urbanistico comunale alle previsioni del regolamento regionale di cui all'articolo 4, il rilascio dell'autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita è subordinato alla verifica, da parte della conferenza di servizi di cui all'articolo 19, comma 5, della compatibilità, con le previsioni contenute nel regolamento regionale, delle aree già classificate idonee per l'insediamento di grandi strutture di vendita o parchi commerciali dallo strumento urbanistico vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 2 e dal comma 3, le medie e grandi strutture di vendita possono essere insediate nei centri storici, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa, anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale.

6. Ai fini dell'insediamento degli esercizi commerciali, le dotazioni di parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico, anche in deroga alle previsioni di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni:

a) per le medie e grandi strutture di vendita situate nei centri storici sono definite da apposita convenzione

con il comune, anche con riferimento agli accessi ed ai percorsi veicolari e pedonali;

b) per le medie strutture di vendita fuori dai centri storici e per gli esercizi di vicinato sono definite dallo strumento urbanistico comunale;

c) per le grandi strutture di vendita fuori dai centri storici sono definite dallo strumento urbanistico comunale sulla base di quanto previsto dal regolamento regionale di cui all'articolo 4, tenuto conto altresì dei diversi settori merceologici e della tipologia dei prodotti posti in vendita.

Art. 22.

Requisiti ambientali e viabilistici

1. Alle grandi strutture di vendita si applica la vigente disciplina di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 «Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione ambientale» e successive modificazioni e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di semplificazione e unitarietà dei procedimenti, con riferimento alle seguenti tipologie progettuali:

a) grandi strutture aventi superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati, assoggettate alla valutazione di impatto ambientale (VIA);

b) grandi strutture aventi superficie di vendita compresa tra 2.501 e 8.000 metri quadrati, assoggettate alla procedura di verifica o screening.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione commerciale e del titolo edilizio relativo alla struttura di vendita.

3. Le domande finalizzate al rilascio dell'autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita e per medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati sono corredate di idoneo studio di impatto sulla viabilità, elaborato secondo i criteri definiti dal regolamento regionale di cui all'articolo 4. In attesa del regolamento regionale trovano applicazione le disposizioni regionali in materia di impatto sulla viabilità di cui all'articolo 19 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15.

Capo III


FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO E VENDITE STRAORDINARIE

Art. 23.

Commercio elettronico

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 68 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e successive modificazioni, l'attività di commercio elettronico è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

2. Nella SCIA di cui al comma 1 l'esercente è tenuto ad indicare la sussistenza dei requisiti previsti all'articolo 20, nonché il settore o i settori merceologici.



3. L'attività di commercio elettronico è soggetta al rispetto della disciplina europea e statale, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 70 del 2003 ed alla disciplina in materia di tutela dei consumatori e di qualità dei servizi di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo n. 59 del 2010.

Art. 24.

Outlet e temporary store

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nel caso di attività di vendita al dettaglio esercitata negli outlet o temporary store, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere h) e i).

2. Nella SCIA o nell'istanza di autorizzazione relativa ai temporary store il soggetto interessato è tenuto ad indicare la durata dell'attività, comunque non superiore ad un anno, salvo proroga concessa dal comune sino ad un massimo di sei mesi. Decorso tale termine la SCIA o il provvedimento di autorizzazione si intendono decaduti.

Art. 25.

Vendite straordinarie

1. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni delle imprese del commercio e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, disciplina le modalità di svolgimento, la pubblicità, anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali.

TITOLO IV

INTERVENTI DI RILEVANZA REGIONALE

Art. 26.

Disciplina delle strutture di vendita a rilevanza regionale

1. Sono considerati di rilevanza regionale, se situati al di fuori dei centri storici, i seguenti interventi:

a) apertura di grandi strutture con superficie di vendita superiore a 15.000 metri quadrati in area classificata idonea all'insediamento di grandi strutture di vendita dallo strumento urbanistico comunale;

b) ampliamento, anche in più fasi, in misura complessivamente superiore al 30 per cento della superficie autorizzata, delle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 15.000 metri quadrati o ampliamento che comporti il superamento della predetta soglia, in area classificata idonea all'insediamento di grandi strutture di vendita dallo strumento urbanistico comunale;

c) apertura di grandi strutture con superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati qualora l'apertura richieda apposita variante urbanistica di localizzazione;

d) ampliamento, anche in più fasi, in misura complessivamente superiore al 30 per cento della superficie autorizzata, delle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati o ampliamento che comporti il superamento della predetta soglia, qualora l'ampliamento richieda apposita variante urbanistica di localizzazione;

e) apertura di grandi strutture di vendita in aree ricadenti negli ambiti territoriali di rilevanza regionale, come definiti dal regolamento regionale di cui all'articolo 4, qualora l'apertura richieda apposita variante urbanistica di localizzazione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti ad un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche in variante urbanistica e ai piani territoriali e d'area, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale di cui all'articolo 4.

3. Al fine di addivenire alla conclusione dell'accordo di programma la Regione indice una conferenza di servizi alla quale partecipano necessariamente il comune competente per territorio, la provincia e la Regione medesima. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolta in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo le altre amministrazioni pubbliche interessate dall'intervento e i rappresentanti delle associazioni dei consumatori, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio e dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello regionale. La conferenza delibera a maggioranza, con il parere favorevole del comune competente per territorio e della Regione. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), il parere della Regione è reso tramite la struttura regionale competente in materia di commercio, sentita la struttura regionale competente in materia di urbanistica e paesaggio. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), il parere della Regione è reso tramite la struttura regionale competente in materia di urbanistica e paesaggio, acquisito il parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale competente in materia di commercio.

4. L'accordo di programma può, e deve nei casi di variante urbanistica, contenere forme di perequazione urbanistica ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, specificamente destinate alla riqualificazione del centro urbano.

5. L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale e sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali. Può altresì sostituire i provvedimenti di competenza comunale. Esso comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori. L'accordo sostituisce l'autorizzazione commerciale qualora la documentazione presentata sia sufficientemente completa in relazione all'intervento da eseguire.



In caso contrario l'autorizzazione commerciale è rilasciata secondo la procedura ordinaria di cui all'articolo 19, comma 5.

6. Gli accordi di programma aventi ad oggetto esclusivamente o in misura prevalente gli interventi commerciali di cui al comma 1 sono disciplinati dal presente articolo. Negli altri casi il rilascio dell'autorizzazione commerciale è subordinato all'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale competente in materia di commercio.

7. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni attuative del presente articolo, prevedendo, in particolare, un termine per la conclusione del procedimento non superiore a centottanta giorni.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27.

Sanzioni

1. L'apertura di esercizi commerciali in assenza della SCIA o in assenza della prescritta autorizzazione, come previste dagli articoli 17, 18 e 19, nonché l'assenza o la perdita dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 20 comportano, per il comune, l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata chiusura dell'attività e, ove rilasciata, il ritiro dell'autorizzazione, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000.

2. L'ampliamento e il trasferimento degli esercizi commerciali in assenza della prescritta autorizzazione o della SCIA sono puniti con la sanzione pecuniaria di cui al comma 1. In caso di particolare gravità o di reiterazione il comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno.

3. Il subingresso in assenza della SCIA è punito con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.

4. L'esercizio dell'attività commerciale in forma di outlet in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h*), è punito con la sanzione pecuniaria di cui al comma 1.

5. Il comune è l'autorità competente all'accertamento, alla riscossione ed ai relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento.

Art. 28.

Norme transitorie

1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non sospesi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30 «Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali» sono conclusi secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15.

2. I procedimenti sospesi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30, sono assoggettati alla disciplina di cui alla presente legge. Fanno eccezione i procedimenti aventi ad oggetto richieste di autorizzazione relative a nuova apertura per concentrazione ed ampliamento per accorpamento di cui rispettivamente all'articolo 8, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, nonché al mutamento del settore merceologico, che sono esaminati ai sensi della medesima legge regionale.

3. I procedimenti relativi alle fattispecie di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 26 ottobre 2012, n. 42 «Interpretazione autentica degli articoli 8, 10 e 12 e novellazione dell'articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'inseadimento di attività commerciali nel Veneto" », pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, come oggetto di interpretazione autentica ai sensi della legge regionale 26 ottobre 2012, n. 42.

4. Le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ampliati, con domanda da presentarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in misura non superiore al 20 per cento della superficie autorizzata e comunque entro il limite massimo di 2.500 metri quadrati, nel rispetto dello strumento urbanistico comunale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché della normativa in materia ambientale, edilizia e viabilistica di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, a condizione che il soggetto richiedente si impegni ad iniziare i lavori entro e non oltre il termine di sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione si intende decaduta. L'autorizzazione è rilasciata dal SUAP con le modalità di cui al Capo VI della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15.



5. Gli esercizi commerciali autorizzati o per i quali è stata presentata SCIA alla data di entrata in vigore della presente legge sono automaticamente qualificati in base alle tipologie ed ai limiti dimensionali previsti dalla presente legge, previa ricognizione da parte del comune. Le grandi strutture di vendita autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per una superficie non superiore a 2.500 metri quadrati mantengono la propria qualificazione.

6. I procedimenti relativi agli interventi previsti dalla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 «Interventi per la valorizzazione dei locali storici» e successive modificazioni, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le disposizioni della legge regionale n. 37 del 2004 e successive modificazioni.

Art. 29.

Disposizioni sull'applicazione della legge

1. L'articolo 19, commi 3 e 5, l'articolo 21, commi 4 e 6, lettera c), e l'articolo 26 si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dei seguenti provvedimenti:

a) regolamento regionale recante gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale di cui all'articolo 4;

b) deliberazione di disciplina del procedimento di conferenza di servizi per il rilascio di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita, di cui all'articolo 19, comma 11.

Art. 30.

Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 19, comma 3, 22, comma 3, e 28, sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali e disposizioni di legge regionale:

a) legge regionale 13 agosto 2004, n. 15;

b) legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37;

c) articoli 9, 10, 12, 13 e 14 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo»;

d) articolo 7 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente»;

e) articolo 15 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di imprenditoria, flussi migratori, attività estrattive, acque minerali e termali, commercio, artigianato e industria»;

f) articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30;

g) legge regionale 26 ottobre 2012, n. 42.

Art. 31.

Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998 e successive modificazioni, nonché del decreto legislativo n. 59 del 2010 e successive modificazioni, in quanto compatibili.

2. I locali storici già iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37, sono iscritti di diritto nell'elenco previsto dall'articolo 11, comma 2, della presente legge.

Art. 32.

Norma finanziaria

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0070 «Informazione, promozione e qualità per il commercio» del bilancio di previsione 2012.

2. Agli oneri d'investimento derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse allocate all'upb di nuova istituzione «Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali» (Area omogenea (A0021) «Interventi per il commercio»), che viene anche alimentata mediante le nuove entrate di cui all'articolo 13 (upb E0147 «Altri introiti») del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.

Art. 33.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 dicembre 2012

ZAIA

(Omissis).

13R00094



LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012, n. 51.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2013 e ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità interno.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 110 del 31 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Esercizio provvisorio

1. Ai sensi dell'art. 56, comma 4, dello Statuto e dell'articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2001 n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione», la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, dal 1° gennaio 2013 e fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il termine stabilito dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il bilancio di previsione per l'anno 2013, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa contenuti nel disegno di legge n. 30/DDL dell'U dicembre 2012 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015», così come approvato dalla Giunta regionale.

2. La gestione dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 è autorizzata con esclusione delle spese di cui alle upb U0185 «Fondo speciale per le spese correnti» e U0186 «Fondo speciale per le spese d'investimento» del disegno di legge n. 30/DDL dell'U dicembre 2012 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015», nonché delle spese di cui all'allegato «Reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione» al medesimo DDL.

3. Sono, altresì, escluse dall'autorizzazione alla gestione provvisoria di cui al comma 1, le spese individuate nella Tabella A «Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa», allegata al disegno di legge n. 29/DDL dell'U dicembre 2012 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013», fatte salve quelle per il finanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 «Legge forestale regionale» e successive modificazioni e per il funziona-

mento dei seguenti enti e società regionali per le quali è autorizzata la gestione provvisoria:

- a) Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA);
- b) Veneto agricoltura;
- c) Veneto lavoro;
- d) Veneto strade S.p.A.;
- e) Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (ARPAV);
- f) enti gestori di parchi e riserve naturali regionali;
- g) Istituto regionale ville venete (IRVV);
- h) Aziende regionali per il diritto allo studio universitario ESU-ARDSU;
- i) Sistemi territoriali S.p.A.;
- j) Veneto acque S.p.A.;
- k) Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale;
- l) Veneto nanotech S.c.p.A.;
- m) Veneto innovazione S.p.A.;
- n) Rocca di Monselice S.r.l.;
- o) Veneto promozione S.c.p.A..

4. È, altresì, autorizzata la gestione provvisoria volta ad erogare l'anticipazione mensile alle aziende ULSS, all'azienda ospedaliera di Padova, all'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona ed all'istituto oncologico del Veneto, finalizzata al finanziamento del servizio sanitario regionale, nella misura massima del livello dell'anticipazione mensile definita dallo Stato.

5. Con riferimento alle spese di cui ai commi 2 e 3, escluse dall'autorizzazione alla gestione provvisoria, è comunque possibile procedere ai pagamenti in conto residui.

6. È inoltre autorizzata la gestione delle spese atte a far fronte a situazioni eccezionali e quelle da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.

Art. 2.

Disposizioni sul Patto di stabilità interno

1. Con riferimento agli adempimenti disposti dal «Patto di stabilità interno», la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso dell'esercizio provvisorio, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli, in termini sia di competenza che di cassa, così come prescritti dalla normativa statale vigente in materia finanziaria.

2. Con riferimento ai limiti posti dal «Patto di stabilità interno» alla gestione della cassa, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, nel corso dell'esercizio provvisorio, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto



dal comma 2, lettera *b*), dell'art. 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 31 dicembre 2012

ZAIA

(*Omissis*).

13R00095

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 novembre 2012, n. 62/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle Autonomie Locali) concernente il sistema integrato di contrasto all'evasione fiscale.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 61 del 14 novembre 2012*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(*Omissis*).

Capo I

GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AFFERENTI ALL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

Art. 1.

Oggetto (art. 15, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 68/2011)

1. Al fine di promuovere e sostenere i comuni per la finalità di contrasto all'evasione dei tributi locali, regionali ed erariali, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera *a*) della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) il presente capo detta modalità, termini e misure dei contributi da concedere alle gestioni associate.

Art. 2.

Definizione di gestione in forma associata delle funzioni afferenti all'attività di contrasto all'evasione fiscale

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 15, comma 2, lettera *a*), della legge regionale n. 68/2011, costituisce gestione associata delle attività di contrasto all'evasione fiscale l'esercizio da parte dei comuni, l'esercizio in tale forma:

- a*) delle funzioni inerenti le entrate tributarie, le imposte comunali e i servizi fiscali;
- b*) delle funzioni di cui alla lettera *a*), unitamente a quelle inerenti la struttura unica di polizia municipale.

Art. 3.

Destinatari dei contributi

1. I contributi di cui all'art. 15, comma 2, lettera *a*), della legge regionale n. 68/2011 sono concessi agli enti responsabili di gestione associate di cui agli articoli 4 e 5, svolte:

- a*) mediante unioni di comuni per espressa previsione statutaria;
- b*) da un comune o da unione di comuni per effetto della stipula di una convenzione, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 68/2011.

2. I contributi sono concessi sulla base dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore o della convenzione, risultanti agli atti dell'amministrazione regionale alla data del 1° marzo di ogni anno, ai sensi dell'art. 24, comma 6, e dell'art. 57, comma 2, della legge regionale n. 68/2010, compresi gli eventuali provvedimenti di attuazione richiamati dagli statuti che prevedono il termine di effettivo esercizio da parte dell'unione.

3. Sono ammesse altresì al contributo le gestioni associate attivate tra comuni non inclusi negli ambiti di cui all'allegato A alla legge regionale n. 68/2011 e appartenenti alla stessa provincia, che gestiscano mediante convenzione almeno le funzioni e servizi di cui all'art. 4 e che abbiano trasmesso l'atto associativo di cui al comma 1 del presente art. entro il 1 marzo di ogni anno alla struttura regionale competente in materia di finanza locale. Tale disposizione si applica altresì ai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c*).



Art. 4.

Gestione associata delle entrate tributarie, delle imposte comunali e dei servizi fiscali

1. La gestione associata delle entrate tributarie, delle imposte comunali e dei servizi fiscali, comporta, in particolare:

- a) la predisposizione dei regolamenti relativi ai tributi, alle imposte comunali ed ai rispettivi aggiornamenti;
- b) il supporto alla determinazione delle tariffe, delle imposte ed aliquote dei singoli tributi;
- c) la predisposizione della modulistica per il pagamento;
- d) la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali;
- e) il contenzioso tributario;
- f) l'eventuale affidamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, della riscossione dei tributi comunali ad altri soggetti e la gestione dei rapporti con questi, se previsto espressamente dall'atto associativo.

2. Per la gestione associata di cui al presente art. è attribuito un punteggio pari a 2, o pari a 4 se l'ente responsabile è una unione di comuni.

Art. 5.

Gestione associata della struttura unica di polizia municipale

1. La gestione associata della struttura unica di polizia municipale comporta:

- a) lo svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa, giudiziaria, di pubblica sicurezza, nonché dei compiti di polizia stradale;
- b) la vigilanza sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
- c) la prestazione di opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborazione ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni;
- d) lo svolgimento dei controlli relativi ai tributi locali e regionali di competenza;
- e) la vigilanza sull'osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali.

2. Per la gestione associata di cui al presente articolo è attribuito un punteggio pari a 1, o pari a 2 se l'ente responsabile è una unione di comuni.

Art. 6.

Condizioni di ammissibilità

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 55, commi 1, 2, 3 e 4, della legge regionale n. 68/2011, possono essere ammessi a contributo:

- a) l'unione di comuni che esercita, come ente responsabile, entrambe le gestioni associate di funzioni e servizi di cui agli articoli 4 e 5 per almeno tutti i comuni dell'unione;

b) il comune che esercita, come ente responsabile, entrambe le gestioni associate di funzioni e servizi di cui agli articoli 4 e 5 per almeno tutti i comuni obbligati ricompresi nel suo ambito di riferimento, di cui all'allegato A della legge regionale n. 68/2011;

c) il comune, non facente parte di una unione di comuni, che esercita come ente responsabile entrambe le gestioni associate di funzioni e servizi di cui agli articoli 4 e 5 e svolge dette funzioni per parte dei comuni non obbligati ricompresi nell'ambito dell'allegato A alla legge regionale n. 68/2011;

d) il comune, non incluso negli ambiti di cui all'allegato A della legge regionale n. 68/2011, che esercita, come ente responsabile almeno la gestione associata di funzioni e servizi di cui all'art. 4 per comuni non inclusi nei medesimi ambiti.

Art. 7.

Relazione sulla gestione associata

1. L'ente che ha ricevuto il contributo è tenuto a presentare alla struttura regionale competente una relazione sui compiti effettivamente svolti dalla data di concessione del contributo medesimo, riportati in modo tale da evidenziare i dati oggettivi che valgano a dimostrare lo svolgimento di attività di contrasto all'evasione e i risultati conseguiti nel periodo di riferimento.

Art. 8.

Inammissibilità ai contributi

1. L'ente beneficiario non è ammesso a contributo qualora non abbia trasmesso entro i termini prescritti la relazione di cui all'art. 7.

2. Il contributo non è altresì concesso se dalla relazione di cui all'art. 7 risulta che l'ente responsabile della gestione associata non ha svolto attività di contrasto all'evasione fiscale e contributiva.

3. Il contributo è successivamente concedibile a condizione che sia data dimostrazione delle attività svolte di contrasto all'evasione fiscale e contributiva.

Art. 9.

Procedimento di concessione dei contributi

1. Ai fini della concessione del contributo si tiene conto, secondo le modalità di calcolo di cui all'art. 10:

- a) del numero dei comuni partecipanti alla gestione associata;
- b) della popolazione dei comuni coinvolti dalla gestione associata, come risultante dai dati ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno antecedente alla concessione del contributo;
- c) del punteggio della gestione associata di cui agli articoli 4 e 5.

2. Il provvedimento di concessione dei contributi è adottato entro sessanta giorni dal termine di cui all'art. 3.



Art. 10.

Calcolo del contributo

1. Per il calcolo della somma da attribuire all'ente responsabile della gestione associata:

a) si determina il coefficiente di base della gestione associata, tenendo conto del numero dei comuni e della popolazione di tutti i comuni partecipanti alla gestione associata. A tal fine sono determinati i seguenti valori:

1) numero dei comuni - fino a 5 comuni valore uguale a 1; per ogni comune in più aggiungere 0,1 (6 comuni 1,1; 7 comuni 1,2; 8 comuni 1,3; ecc);

2) popolazione dell'insieme dei comuni associati - fino a 10.000 abitanti valore uguale a 1; da 10.001 fino a 25.000 abitanti valore uguale a 2; oltre 25.000 abitanti valore uguale a 3;

3) calcolo del coefficiente di base della gestione associata:

valore n. comuni*valore popolazione* punti gestione associata;

b) si applica alla gestione associata ammessa a contributo la seguente formula: $St/Sc*C$ dove:

1) per St si intende lo stanziamento disponibile per la concessione dei contributi;

2) per Sc si intende la somma di tutti i coefficienti di base delle gestioni associate da considerare per la concessione dei contributi;

3) per C si intende il coefficiente di base della singola gestione associata.

Art. 11.

Somma massima concedibile ad ente responsabile

1. Per ogni anno di riferimento, ad ogni ente responsabile può essere concesso un contributo di importo non superiore a 30.000,00 euro.

Capo II

OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL CATASTO, DELLA FISCALITÀ E DEL TERRITORIO

Art. 12.

Oggetto (art. 15, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 68/2011)

1. Al fine del sostegno finanziario alle proposte di intervento volte a massimizzare l'efficacia e ottimizzare l'utilizzo del sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio, il presente capo dà attuazione all'art. 15 comma, 2, lettera b,) della legge regionale n. 68/2011.

Art. 13.

Destinatari dei contributi e interventi finanziabili

1. I contributi di cui al presente capo sono concessi alle articolazioni territoriali delle associazioni di rappresentanza degli enti locali di cui all'art. 4 della legge regiona-

le n. 68/2011 per la realizzazione di azioni ed interventi, aventi durata fino a tre anni, volti a supportare gli enti locali nell'utilizzo ottimale del sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio.

2. Le azioni e gli interventi di cui al comma 1 riguardano la generalità degli enti utilizzatori del sistema informativo del catasto, fiscalità e del territorio per lo svolgimento delle attività successive all'iniziale attivazione del sistema nei singoli enti locali.

Art. 14.

Procedimento di concessione dei contributi

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le necessità di intervento in relazione all'oggetto di cui all'art. 12 sulla base delle risorse finanziarie disponibili, nonché i termini per la presentazione di proposte di azioni ed interventi di cui all'art. 13.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno, previa verifica di fattibilità delle proposte di cui al comma 1, con decreto del dirigente competente in materia di finanza locale, sono individuati le proposte ammesse a finanziamento regionale e sono approvati gli schemi di convenzione con i soggetti presentatori delle proposte medesime.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 disciplinano l'oggetto e le finalità degli interventi, gli impegni anche finanziari tra le parti e le modalità di erogazione dei contributi regionali.

Art. 15.

Relazione sull'intervento

1. Entro il sessantesimo giorno dalla conclusione dell'intervento, le articolazioni territoriali delle associazioni rappresentative degli enti locali destinatarie dei finanziamenti presentano una relazione sull'attuazione e gli esiti degli interventi finanziati e realizzati alla struttura regionale competente.

2. In caso di azioni o interventi pluriennali, la relazione è presentata per ognuno degli anni di attuazione degli stessi.

Capo III

SOSTEGNO REGIONALE AGLI INTERVENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

Sezione I

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ISPETTIVE DELLA POLIZIA LOCALE INERENTI LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Art. 16.

Oggetto (art. 15, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 68/2011)

1. Ai fini del supporto allo svolgimento da parte della polizia locale di attività di controllo e ispettive inerenti la verifica degli adempimenti in materia di tributi regiona-



li, la presente sezione dà attuazione all'art. 15, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 68/2011.

Art. 17.

Interventi finanziabili

1 Gli interventi finanziabili, destinati all'intensificazione ed alla diversificazione dell'attività degli enti locali in materia di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, sono realizzati dagli enti locali medesimi, mediante l'istituzione formale di gruppi di lavoro intersettoriali, attraverso:

a) l'adozione e lo svolgimento di apposito programma finalizzato all'effettuazione di controlli e verifiche in materia, con l'obiettivo di aumentare ed affinare le segnalazioni qualificate in materia tributaria che devono essere inviate all'Agenzia delle entrate ovvero alla Guardia di finanza;

b) l'acquisizione di dotazioni tecniche o tecnologiche finalizzate alla maggiore efficacia dello svolgimento dell'attività in materia;

c) l'attivazione di procedure integrate finalizzate all'incremento dell'efficacia delle azioni;

d) l'organizzazione di moduli formativi e lo svolgimento di attività di formazione a carattere specialistico per i dipendenti coinvolti.

2. Non sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui alla presente sezione proposti da soggetti titolari di progetti già finanziati ai sensi della sezione medesima, che risultino non ancora conclusi o per i quali non sia ancora stata presentata la relazione di cui all'art. 19.

3. Non sono ammessi a finanziamento interventi di cui alla presente sezione proposti da soggetti titolari di progetti già finanziati ai sensi della sezione medesima, quando in base alla relazione di cui all'art. 19, risultano totalmente o parzialmente non realizzati.

4. Non sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui alla presente sezione proposti da soggetti non in regola con gli adempimenti previsti dall'art. 9 della legge regionale n. 68/2011 per l'anno antecedente a quello di assegnazione del finanziamento.

Art. 18.

Procedure e criteri per il sostegno finanziario delle proposte di intervento

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale, con propria deliberazione, tenuto conto della relazione di cui all'art. 26, individua le necessità di intervento in relazione all'oggetto di cui all'art. 16 sulla base delle risorse finanziarie disponibili in bilancio e definisce gli elementi essenziali delle proposte progettuali.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1, i comuni con almeno 10.000 abitanti presentano alla Regione Toscana progetti di contrasto all'evasione fiscale, contenenti almeno uno degli interventi previsti dall'art. 17, comma 1.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno sono individuati con decreto dirigenziale gli interventi finanziabili, sulla base della coerenza dei medesimi con le fattispecie di cui all'art. 17, comma 1, nonché del rispetto delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2.

4. La deliberazione di cui al comma 1 individua le modalità per la ripartizione dello stanziamento annuale tenendo conto dei seguenti criteri prioritari:

a) essere comune capoluogo di provincia;

b) aver inserito nel progetto almeno due degli interventi di cui all'art. 18, comma 1;

c) aver sottoscritto patti per la sicurezza con la competente Prefettura-Ufficio territoriale del governo, in vigore al momento della presentazione del progetto, attinente anche al recupero dell'evasione fiscale.

Art. 19.

Relazione sull'intervento

1. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento, l'ente beneficiario del finanziamento presenta alla struttura regionale competente una relazione sull'attuazione e gli esiti degli interventi finanziati e le spese realizzate in funzione dei medesimi.

Art. 20.

Somma massima concedibile e modalità di erogazione dei contributi

1. L'importo massimo finanziabile per ogni intervento è pari a € 50.000,00.

2. I contributi sono erogati ai beneficiari per il 50% all'atto di concessione del contributo e per il restante 50% a seguito della presentazione della relazione finale.

Sezione II

ULTERIORI AMBITI DI INTERVENTO NEL CONTRASTO ALL'EVASIONE

Art. 21.

Oggetto e destinatari dei finanziamenti regionali (art. 15, comma 2 lettera d), della legge regionale n. 68/2011)

1. Ai fini del sostegno, anche finanziario, alle proposte di intervento dei comuni, singoli o associati, delle province, delle articolazioni territoriali delle loro associazioni rappresentative, di cui all'art. 4 della legge regionale n. 68/2011, in materia di contrasto all'evasione fiscale., la presente sezione dà attuazione all'art. 15, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 68/2011.



Art. 22.

Interventi finanziabili

1. Sono ammissibili le proposte progettuali inerenti una o più delle seguenti fattispecie:

a) sistemi e strumenti informatici per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva, finalizzati in particolare all'integrazione dei sistemi informativi tributari, ad esclusione di quelli riconducibili alle attività di prima attivazione o di dispiegamento del sistema informativo catasto e fiscalità tra gli enti locali;

b) formazione del personale, ad esclusione di quella riconducibile al sistema informativo catasto e fiscalità e di quella rivolta alla polizia locale;

c) collaborazione e integrazione professionale tra gli enti, anche nella forma di tavoli inter-istituzionali anti-evasione.

2. Non sono ammessi a finanziamento gli interventi proposti da soggetti titolari di progetti già finanziati ai sensi di quanto disciplinato dalla presente sezione, che risultino non ancora conclusi per volontaria inadempienza o inerzia dell'ente o per i quali non sia ancora stata presentata la relazione di cui all'art. 24.

3. Non sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui alla presente sezione proposti da soggetti titolari di progetti già finanziati ai sensi di quanto disciplinato dalla sezione medesima, quando in base alla relazione di cui all'art. 24 risultano totalmente o parzialmente non realizzati.

4. Non sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui alla presente sezione proposti da soggetti non in regola con gli adempimenti previsti dall'art. 9 della legge regionale n. 68/2011 per l'anno antecedente a quello di assegnazione del finanziamento.

Art. 23.

Procedura e criteri per il sostegno finanziario delle proposte di intervento

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale, con propria deliberazione, tenuto conto della relazione di cui all'art. 26, individua le necessità di intervento in relazione all'oggetto di cui all'art. 21, sulla base delle risorse finanziarie disponibili in bilancio e definisce gli elementi essenziali delle proposte progettuali.

2. Entro sessanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1, i soggetti di cui all'art. 21 presentano alla Regione Toscana progetti di contrasto all'evasione fiscale, sulla base dello schema di progetto di cui al comma 1.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno con decreto del dirigente responsabile in materia di finanza locale è approvata la graduatoria delle proposte di progetto ammissibili, secondo i criteri di valutazione individuati nel comma 4.

4. La deliberazione di cui al comma 1 individua le modalità per la ripartizione del finanziamento annuale tenuto conto dei seguenti criteri prioritari:

a) trasversalità rispetto alle attività di cui all'art. 22, comma 1;

b) riconducibilità agli strumenti vigenti in materia di contrasto all'evasione;

c) complementarietà con il sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio.

5. Sono finanziate le proposte progettuali fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. In caso di parità di punteggio tra gli ultimi progetti finanziabili, le risorse verranno suddivise proporzionalmente all'entità del contributo richiesto.

Art. 24.

Relazione sull'intervento

1. Entro il sessantesimo giorno dalla conclusione dell'intervento, i soggetti beneficiari dei finanziamenti presentano una relazione sull'attuazione e gli esiti degli interventi finanziati e realizzati alla struttura regionale competente.

Art. 25.

Somma massima concedibile e modalità di erogazione dei contributi

1. L'importo massimo finanziabile per ogni intervento è pari a € 50.000,00.

2. I contributi sono erogati ai beneficiari per il 50% all'atto di concessione del contributo e per il restante 50% a seguito della presentazione della relazione finale.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.


Relazione annuale sui risultati dei progetti

1. Gli uffici competenti della Giunta regionale redigono annualmente una relazione sui risultati dei progetti realizzati dai soggetti destinatari dei finanziamenti regionali erogati ai sensi del presente regolamento. La relazione è resa pubblica mediante pubblicazione sulla pagina web dedicata alla finanza locale.

Art. 27.

Disposizioni per le unioni di comuni in fase di scioglimento

1. Non possono essere concessi contributi o finanziamenti all'unione di comuni che è in fase di scioglimento. Si considera in fase di scioglimento l'unione di cui all'art. 50 della legge regionale n. 68/2011 per la quale è stata comunicata da parte dei comuni l'intenzione di procedere allo scioglimento ai sensi del comma 2 dell'articolo medesimo; negli altri casi, si considera in fase di



scioglimento l'unione per la quale, ai sensi dello statuto, sono stati adottati gli atti di avvio del procedimento.

Art. 28.

*Disposizioni di prima applicazione
per gli interventi di cui al capo I*

1. Per l'anno 2012 i termini di cui all'art. 3, commi 2 e 3, sono stabiliti alla data del 30 novembre 2012 e il termine di concessione dei contributi di cui all'art. 9, comma 2, è stabilito alla data del 15 dicembre 2012.

Art. 29.

*Disposizioni di prima applicazione
per gli interventi di cui al capo II*

1. Per l'anno 2012 i soggetti di cui all'art. 13 presentano alla struttura regionale competente in materia di finanza locale le proposte di azioni ed interventi entro il 30 novembre. Entro il 15 dicembre è adottato il provvedimento di cui all'art. 14, comma 2.

Art. 30.

*Disposizioni di prima applicazione
per gli interventi di cui alla sezione I del capo III*

1. Al fine dell'erogazione del contributo per l'anno 2012, gli interventi di cui alla sezione I del capo III sono riservati ai comuni capoluogo. Entro il 30 novembre i comuni suddetti presentano alla struttura regionale competente in materia di polizia locale progetti di contrasto all'evasione fiscale contenenti almeno uno degli interventi di cui all'art. 17, comma 1. Con decreto dirigenziale sono individuati i progetti finanziabili sulla base della coerenza con le fattispecie di cui all'art. 17, comma 1. Ai medesimi è concesso in parti uguali l'importo disponibile.

Art. 31.

*Disposizioni di prima applicazione
per gli interventi di cui alla sezione II del capo III*

1. Per l'anno 2012 i soggetti di cui all'art. 21 presentano alla struttura regionale competente in materia di finanza locale le proposte progettuali entro il 30 novembre. Con decreto dirigenziale sono individuati i progetti finanziabili sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) trasversalità rispetto alle attività di cui all'art. 22, comma 1: assenza di trasversalità punti 0, trasversalità tra due attività punti 2, trasversalità tra tutte le attività punti 3;

b) riconducibilità agli strumenti vigenti in materia di contrasto all'evasione: riconducibilità ad uno strumento punti 1, riconducibilità a più di uno strumento punti 2;

c) complementarietà con il sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio: assenza di complementarietà punti 0, presenza di complementarietà punti 1.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 12 novembre 2012

ROSSI

13R00105

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2012, n. 63.

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio").

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 62 del 22 novembre 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.


Installazione di impianti fotovoltaici in aree degradate

1. Possono essere installati impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 200 kW nelle aree degradate (***) come definite dall'allegato A della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 «Disposizioni in materia di energia» e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio»), che siano incluse nelle zone vincolate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice per i beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Art. 2.

Modifiche all'allegato A della legge regionale n. 11/2011

1. La rubrica dell'ultima colonna della tabella di cui all'allegato A della legge regionale n. 11/2011 è sostituita dalla seguente: «Zone vincolate ex art. 142, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), decreto legislativo n. 42/2004 (ex Galasso)».



2. La voce «Non idonee» della colonna di cui al comma 1, alla riga «Impianto con potenza superiore a 200 kW», è sostituito dal seguente:

NON IDONEE (**):

Motivazioni: le categorie di beni individuate rappresentano emergenze ambientali e paesaggistiche di particolare rilevanza; l'inserimento di tali impianti rischia di compromettere la valenza paesaggistico ambientale e percettiva delle categorie di beni individuate.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 13 novembre 2012

ROSSI

13R00106

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2012, n. 64.

Modifiche alla legge regionale n. 69/2008, alla legge regionale n. 65/2010, alla legge regionale n. 66/2011, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 21/2012.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 63 del 24 novembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 7-ter della legge regionale n. 69/2008

1. Al comma 3 dell'art. 7-ter della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009), le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

2. Dopo il comma 7 dell'art. 7-ter della legge regionale n. 69/2008 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, la Giunta regionale modifica la deliberazione adottata ai sensi del comma 5 al fine di rideterminare, in considerazione del termine di cui al comma 3,

le modalità per il rimborso ed il recupero delle somme anticipate.

7-ter. Le misure di compensazione di cui al comma 4, attive all'entrata in vigore del presente comma sono interrotte. La decorrenza delle stesse riprende in presenza di inadempienza dei comuni rispetto al termine di cui al comma 3».

Art. 2.

Modifiche all'art. 82 della legge regionale n. 65/2010

1. Dopo il comma 1 dell'art. 82 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), è inserito il seguente: «1-bis Nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma al gestore unico di cui all'art. 90 e fino al subentro dello stesso, gli enti locali competenti provvedono, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a garantire la continuità del servizio reiterando, anche oltre il primo biennio, i provvedimenti di emergenza emanati ai sensi del comma 1».

Art. 3.

Modifiche all'art. 150-sexies della legge regionale n. 66/2011

1. Al comma 3 dell'art. 150-sexies della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), dopo la parola: «iniziative» sono inserite le seguenti: «proprie e di quelle».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 150-terdecies nella legge regionale n. 66/2011

1. Dopo l'art. 150-duodecies della legge regionale n. 66/2011 è inserito il seguente: «Art. 150-terdecies. (Decorrenza attribuzione risorse all'Autorità portuale regionale). — 1. Le risorse per l'esercizio delle funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e la gestione e manutenzione delle aree portuali di Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano e Marina di Campo sono attribuite ai comuni medesimi fino alla data di costituzione di tutti gli organi dell'Autorità portuale regionale di cui legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005). A partire da tale data le risorse sono attribuite all'Autorità portuale regionale».



Art. 5.

*Inserimento dell'art. 150-quaterdecies
nella legge regionale n. 66/2011*

1. Dopo l'art. 150-terdecies della legge regionale n. 66/2011 è inserito il seguente: «Art. 150-quaterdecies. (Contributo straordinario al comune di Abetone). — 1. È assegnato per l'anno 2012 al comune di Abetone un contributo straordinario una tantum, pari ad euro 100.000,00, destinato a finanziare progetti d'investimento finalizzati a contrastare lo stato di difficoltà economica del sistema neve nella Montagna pistoiese.

2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità per l'assegnazione, l'erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per l'anno 2012, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 516 "Sviluppo locale - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2012».

Art. 6.

*Sostituzione dell'allegato A
della legge regionale n. 66/2011*

1. L'allegato A alla legge regionale n. 66/2011 è sostituito dall'allegato A della presente legge.

Art. 7.

Modifiche all'art. 104 della legge regionale n. 68/2011

1. Al comma 1 dell'art. 104 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), il numero: «200.000,00» è sostituito dal seguente: «500.000,00».

Art. 8.

Modifiche all'art. 111 della legge regionale n. 68/2011

1. Dopo il comma 5-bis dell'art. 111 della legge regionale n. 68/2011 è inserito il seguente: «5-ter. Nell'anno 2013, alle province succedute alle comunità montane estinte si applica quanto previsto dall'art. 72, comma 4».

Art. 9.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 21/2012

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi

d'acqua), dopo le parole: «trasporto di energia da fonti rinnovabili» sono inserite le seguenti: «e gas naturali».

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 novembre 2012

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 novembre 2012.

(Omissis).

13R00107

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2012, n. 65.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e pluriennale 2012 - 2014. Terza variazione.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana n. 63 del 24 novembre 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).



Capo I

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 1.

Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012

1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa, dell'entrata e della spesa, del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato 1A) «Bilancio di previsione annuale 2012 - Entrata», nell'allegato 1B) «Bilancio di previsione annuale 2012 - Spesa» e nell'allegato 1E) «Bilancio di Previsione annuale 2012 - Storni tra UPB».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 è modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

| | Entrata | Spesa |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Residui</u> | | |
| Incremento | 0,00 | 0,00 |
| Diminuzione | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 |
| <u>Competenza</u> | | |
| Incremento | 22.045.753,48 | 29.565.371,49 |
| Diminuzione | 16.707.640,40 | 24.227.258,41 |
| Saldo | 5.338.113,08 | 5.338.113,08 |
| <u>Cassa</u> | | |
| Incremento | 22.035.753,48 | 29.565.371,49 |
| Diminuzione | 16.697.640,40 | 24.227.258,41 |
| Saldo | 5.338.113,08 | 5.338.113,08 |

Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per l'anno 2012

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge, per competenza e per cassa, nell'importo indicato all'allegato 1B).

Art. 3.

Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012-2014

1. Agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012-2014 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato 1C) «Bilancio Pluriennale 2012/2014 - Entrata» e nell'allegato 1D) «Bilancio Pluriennale 2012/2014 - Spesa».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio pluriennale a legislazione vigente è modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:



| | Entrata | Spesa |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| <u>ESERCIZIO 2012</u> | | |
| Incremento | 22.045.753,48 | 29.565.371,49 |
| Diminuzione | 16.707.640,40 | 24.227.258,41 |
| Saldo | 5.338.113,08 | 5.338.113,08 |
| <u>ESERCIZIO 2013</u> | | |
| Incremento | 0,00 | 0,00 |
| Diminuzione | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 |
| <u>ESERCIZIO 2014</u> | | |
| Incremento | 0,00 | 0,00 |
| Diminuzione | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 |

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2011 N. 67 (BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014)

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 67/2011

1. I commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge regionale, 27 dicembre 2011, n. 67 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012 - 2014), sono sostituiti dai seguenti:

«1. Agli effetti di cui ai commi successivi il disavanzo per l'esercizio 2012 è approvato in euro 2.597.188.197,55 comprensivo della somma di euro 2.049.069.294,41 relativa al disavanzo accertato con il rendiconto 2011; il disavanzo per l'esercizio 2013 è approvato in euro 453.830.794,78; il disavanzo per l'esercizio 2014 è approvato in euro 242.384.030,49.

2. Nel triennio 2012-2014 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 3.293.403.022,82 per la copertura del disavanzo degli esercizi 2012 - 2014 di cui al comma 1 per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate negli allegati A.4 e B.4.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 67/2011

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 67/2011 è sostituito dal seguente:

«1. Nel triennio 2012-2014 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 702.377.941,31 di cui euro 402.377.941,31 nel 2012, euro 200.000.000,00 nel 2013 ed euro 100.000.000,00 nell'esercizio 2014 per il finanziamento di spese di investimento di cui alle UPB indicate nell'allegato A.4 e B.4.».

Art. 6.

Integrazione dell'allegato A.4 alla legge regionale n. 67/2011

1. L'allegato A.4 al bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014 recante il prospetto dell'indebitamento autorizzato dalla legge regionale n. 67/2011 per l'esercizio 2012 è integrato dall'allegato 1F) «Bilancio di previsione annuale 2012 - Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato di cui all'allegato A.4 della legge di bilancio per l'anno finanziario 2012».



Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 novembre 2012

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 novembre 2012.

(Omissis).

13R00108

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2012, n. 66.

Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana. Modifiche alla L.r. 66/2011.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 65 del 26 novembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Al fine di fronteggiare la situazione di grave emergenza e di rischio per la pubblica incolumità conseguente agli eventi meteorologici intensi che hanno colpito il territorio regionale nel mese di novembre 2012, è stanziato l'importo di euro 100.000.000,00, per l'attuazione di un piano straordinario di interventi pubblici urgenti e indifferibili di ripristino e di messa in sicurezza idrogeologica.

Art. 2.

Piano straordinario di interventi

1. Il Presidente della Giunta regionale approva, anche per stralci, il piano straordinario di interventi di cui all'articolo 1, tenuto conto dell'individuazione dei territori colpiti, effettuata con la dichiarazione di stato di emergenza regionale di cui all'articolo II, comma 2, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

2. Il piano straordinario può prevedere anche interventi avviati dagli enti competenti nell'immediatezza dell'evento.

3. Il Presidente della Giunta regionale detta, con proprio atto, le disposizioni per l'attuazione del piano straordinario, ferma restando l'applicazione:

a) delle procedure di monitoraggio e controllo e dei poteri sostitutivi previsti nella legge regionale I agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 «Disciplina degli accordi di programma»);

b) del potere di ordinanza di cui all'articolo 27 della l.r. 67/2003.

4. Nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 3, il Presidente della Giunta regionale può definire anche specifiche forme di verifica da parte delle strutture regionali sulla esecuzione degli interventi del piano straordinario da parte degli enti competenti.

5. L'approvazione del piano straordinario è comunicata alla Giunta regionale e al Consiglio regionale.

Art. 3.

Patto di stabilità territoriale. Criterio di priorità per l'anno 2013


1. Per l'anno 2013, la Giunta regionale, nella rideterminazione in senso migliorativo dell'obiettivo programmatico degli enti locali ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), applica, quale criterio prioritario, la realizzazione di interventi legati alla situazione di emergenza conseguente gli eventi meteorologici del mese di novembre 2012 ai sensi del comma 5, letterad), del medesimo articolo 12.

2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, sono compresi quelli di somma urgenza effettuati dagli enti locali per fronteggiare l'emergenza.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 30.000.000,00 per l'anno 2012 ed euro 70.000.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 115 "Interventi derivanti da eventi calamitosi - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014, annualità 2013.



Art. 5.

Modifiche all'allegato A della legge regionale n. 66/2011

1. La tabella di cui al punto 2 (Piano regionale di azione ambientale «PRAA» 2007 - 2010) della prima sezione dell'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), come modificata dalla legge regionale 24 novembre 2012, n. 64 (Modifiche alla l.r. 69/2008, alla legge regionale n. 65/2010, alla legge regionale n. 66/2011, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 21/2012), è sostituita dalla seguente:

| U.P.B. | Risorse previste con il bilancio di previsione 2012 | |
|--------|---|---------------|
| 343 | € | 499.570,80 |
| 421 | € | 3.158.000,00 |
| 422 | € | 3.077.692,44 |
| 427 | € | 3.170.000,00 |
| 428 | € | 100.000,00 |
| 432 | € | 219.436,00 |
| 433 | € | 250.000,00 |
| Totale | € | 10.474.699,24 |

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 26 novembre 2012

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21.11.2012.

(*Omissis*).

13R00109

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2012, n. 67.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e pluriennale 2012 - 2014. Quarta variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 65 del 26 novembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 1.

Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012

1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa, dell'entrata e della spesa, del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato 1A) «Bilancio di Previsione annuale 2012 - Entrata», nell'allegato 1B) «Bilancio di Previsione annuale 2012 - Spesa» e nell'allegato 1E) «Bilancio di Previsione annuale 2012 - Storni tra UPB».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 è modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

| | Entrata | Spesa |
|-------------|---------------|---------------|
| Residui | | |
| Incremento | 0,00 | 0,00 |
| Diminuzione | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 |
| Competenza | | - |
| Incremento | 13.298.673,15 | 30.000.000,00 |
| Diminuzione | | 16.701.326,85 |
| Saldo | 13.298.673,15 | 13.298.673,15 |
| Cassa | | |
| Incremento | 13.298.673,15 | 13.298.673,15 |
| Diminuzione | | |
| Saldo | 13.298.673,15 | 13.298.673,15 |



Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per l'anno 2012

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge, per competenza e per cassa, nell'importo indicato all'allegato 1B).

Art. 3.

Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 - 2014

1. Agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012- 2014 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato 1C) «Bilancio Pluriennale 2012/2014 - Entrata» e nell'allegato 1D) «Bilancio Pluriennale 2012/2014 - Spesa».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio pluriennale a legislazione vigente è modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:

| | Entrata | Spesa |
|----------------|---------------|---------------|
| ESERCIZIO 2012 | | - |
| Incremento | 13.298.673,15 | 30.000.000,00 |
| Diminuzione | | 16.701.326,85 |
| Saldo | 13.298.673,15 | 13.298.673,15 |
| ESERCIZIO 2013 | | |
| Incremento | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 |
| Diminuzione | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 |
| ESERCIZIO 2014 | | |
| Incremento | 0,00 | 0,00 |
| Diminuzione | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 |

Capo II

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2011 N. 67
(BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2012
E BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014)

Art. 4.

Modifiche dell'articolo 4 della l.r. 67/2011

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 67 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012 - 2014), sono sostituiti dai seguenti:

«1. Agli effetti di cui ai commi successivi il disavanzo per l'esercizio 2012 è approvato in euro 2.610.486.870,70 comprensivo della somma di euro 2.049.069.294,41 re-

lativa al disavanzo accertato con il rendiconto 2011; il disavanzo per l'esercizio 2013 è approvato in euro 523.830.794,78; il disavanzo per l'esercizio 2014 è approvato in euro 242.384.030,49.

2. Nel triennio 2012 - 2014 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 3.376.701.695,97 per la copertura del disavanzo degli esercizi 2012 - 2014 di cui al comma 1 per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate negli allegati A.4 e B.4».

Art. 5.

Integrazione degli allegati A.4 e B.4 della l.r. 67/2011

1. L'allegato A.4 del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 - 2014 recante il prospetto dell'indebitamento autorizzato dalla l.r. 67/2011 per l'esercizio 2012 è integrato dall'allegato 1F) «Bilancio di Previsione annuale 2012 - Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato di cui all'allegato A.4 della Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2012», e l'allegato B.4 al bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 - 2014 recante il prospetto dell'indebitamento autorizzato dalla legge regionale 67/2011 per le annualità 2013 e 2014 è integrato dall'allegato 2F) «Bilancio di Previsione annuale 2012 e Pluriennale 2012/2014 - Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato di cui all'allegato B.4 della Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2012 e Pluriennale 2012/2014».

Art. 6.

Sostituzione dell'allegato 2 della l.r. 67/2011

1. L'allegato 2 della l.r. 67/2011, recante il prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario, è sostituito dall'allegato 1G) «Bilancio di Previsione 2012/2014 - Prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 26 novembre 2012

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 novembre 2012.

(*Omissis*).

13R00110



REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 27.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2013.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 58 del 28 dicembre 2012)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 58, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 2013, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 2012, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dei relativi stanziamenti e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata con il 31 dicembre 2012.

2. Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del disegno di legge recante il bilancio per l'anno 2013 le autorizzazioni di cui al comma 1 sono accordate sulla base delle previsioni di tale bilancio.

3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata, ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 2013, ai sensi del comma 6, dell'art. 82 della legge regionale n. 13/2000, la gestione dei relativi stanziamenti è autorizzata senza la limitazione di cui al comma 1.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 21 dicembre 2012

MARINI

(Omissis).

13R00088

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 28.

Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 58 del 28 dicembre 2012)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.***Oggetto e ambito di applicazione*

1. La Regione, con la presente legge, adegua il proprio ordinamento ai principi ed alle disposizioni di cui al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come specificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nelle deliberazioni del 30 ottobre e del 6 dicembre 2012.

TITOLO II**FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI****Art. 2.***Costituzione dei Gruppi e finanziamento*

1. I Gruppi consiliari del Consiglio regionale sono costituiti ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto regionale secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio stesso.

2. L'importo dei contributi erogati in favore dei Gruppi consiliari è definito con atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed è contenuto entro il limite individuato alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012 e specificato dalla Conferenza di cui all'articolo 1. È esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per Gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti sulla base del collegamento a liste provinciali di candidati alle elezioni che abbiano conseguito seggi.



3. I contributi erogati in favore dei Gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale di cui all'articolo 3, sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale ed alle funzioni di studio, editoria e comunicazione relative all'attività del Consiglio medesimo.

Art. 3.

Personale

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con proprio atto, definisce l'ammontare dei contributi per il finanziamento delle spese per il personale dei Gruppi consiliari. I contributi non possono eccedere complessivamente il costo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, priva di incarichi di posizione organizzativa, moltiplicato per il numero dei consiglieri assegnati.

Art. 4.

Istituzione fondo

1. I fondi istituiti per il pagamento delle spese relative alle attività dei Gruppi di cui all'articolo 2 e di quelle per il personale di cui all'articolo 3 sono depositati in apposito conto corrente bancario presso il cassiere del Consiglio regionale e sono alimentati da quote annuali, secondo le modalità stabilite con atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal d.l. 174/2012.

Art. 5.

Rendiconto di esercizio annuale

1. Ciascun Gruppo di cui all'articolo 2 approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo il modello comune allegato alla presente legge (Allegato A), nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 1 del d.l. 174/2012.

2. Per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con indicazione specifica del titolo del trasferimento, dell'avvenuta destinazione delle risorse medesime alle finalità di cui al presente Titolo, nonché delle misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

3. Il rendiconto, entro il 30 gennaio di ogni anno, è trasmesso da ciascun Gruppo al Presidente del Consiglio regionale, che lo trasmette, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi e per gli effetti dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari), al Presidente della Regione entro i successivi cinque giorni, ai fini dell'inoltro alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

4. A fine legislatura, e comunque in caso di estinzione o trasformazione del Gruppo, il rendiconto è predisposto con riferimento al periodo ricompreso fra l'1 gennaio e

la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, ovvero quella dell'estinzione o trasformazione del Gruppo.

5. Il rendiconto previsto al comma 4 è trasmesso, entro trenta giorni, decorrenti dalla fine della legislatura, dall'estinzione o dalla trasformazione del Gruppo, al Presidente del Consiglio regionale, che lo trasmette, unitamente alle risultanze di cui al comma 3, al Presidente della Regione entro i successivi cinque giorni, ai fini dell'inoltro alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Art. 6.

Decadenza dei Gruppi dai contributi

1. Il Gruppo consiliare, ai sensi dei commi 11 e 12 dell'articolo 1 del d.l. 174/2012, decade dal diritto di erogazione di contributi da parte del Consiglio regionale, per l'anno nel corso del quale siano riscontrate le seguenti irregolarità, da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti:

a) mancata rendicontazione delle somme ricevute nei termini di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 5;

b) non conformità del rendiconto di esercizio annuale o della documentazione trasmessa a corredo dello stesso, al modello di cui al comma 1 dell'articolo 5;

c) mancata regolarizzazione del rendiconto di esercizio annuale alle prescrizioni contenute nella comunicazione di non conformità, trasmessa dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro il termine fissato nella comunicazione stessa.

2. La decadenza di cui al comma 1 comporta l'obbligo di restituzione delle somme ricevute e non rendicontate a carico del bilancio del Consiglio regionale, secondo le modalità individuate con atto dell'Ufficio di presidenza.

Art. 7.

Trasparenza

1. Allo scopo di garantire la massima pubblicità e trasparenza, il rendiconto di esercizio annuale è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e su apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale.

2. Il Presidente del Consiglio regionale cura la pubblicazione delle delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con le quali si attesta la regolarità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo, ovvero dà notizia dell'avvenuta decorrenza del termine di trenta giorni di cui al comma 10 dell'articolo 1 del d.l. 174/2012.

Art. 8.

Istituzione sistema informativo

1. È istituito, ai sensi della lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012, il Sistema Informativo relativo al finanziamento dell'attività dei Gruppi, nel quale confluiscono i dati relativi ai contributi erogati dal Consiglio regionale a beneficio dei Gruppi stessi.

2. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati su apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale e sono resi disponibili, per via telematica, alla Corte dei



Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).

Art. 9.

Avanzo di gestione di esercizio del Gruppo

1. Le disponibilità finanziarie derivanti da avanzi di gestione o da risparmi d'esercizio dei contributi erogati in favore dei Gruppi ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo.

2. Gli avanzi di gestione e i risparmi d'esercizio, relativi ai casi di cui al comma 4 dell'articolo 5, sono reiscritti al bilancio del Consiglio regionale.

TITOLO III

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI
E DEGLI ASSESSORI

Art. 10.

Emolumenti dei consiglieri regionali e degli assessori

1. Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio, ai consiglieri e agli assessori, secondo quanto previsto dagli articoli 58 e 67 dello Statuto regionale, spettano:

- a) l'indennità di cui all'articolo 11;
- b) i rimborsi delle spese di esercizio del mandato di cui all'articolo 13.

2. L'assegno di fine mandato, per i consiglieri regionali, è disciplinato dalla legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2 (Soppressione del premio di reinserimento ed istituzione delle indennità di fine mandato per i consiglieri regionali), nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012 e di quanto disciplinato dalla Conferenza di cui all'articolo 1.

Art. 11.

Indennità

1. Al Presidente della Giunta regionale e ai consiglieri regionali spettano una indennità di carica ed una eventuale indennità di funzione, costituite da quote mensili, la cui corresponsione decorre dal giorno della proclamazione. La corresponsione dell'indennità per il Presidente del Consiglio regionale decorre dalla data dell'elezione e per i componenti della Giunta dalla data della nomina.

2. L'importo delle indennità è determinato per il Presidente della Giunta regionale, per il Presidente del Consiglio, per i consiglieri e per gli assessori dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con delibera, ed è definito in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012 e di quanto disciplinato dalla Conferenza di cui all'articolo 1.

3. Eventuali variazioni delle indennità sono apportate annualmente con delibera dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale in base alle variazioni dell'indice ISTAT.

Art. 12.

Divieto di cumulo

1. È vietato il cumulo di indennità o emolumenti in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012.

2. Il titolare di più cariche, per il tempo in cui perdura la situazione di potenziale cumulo, è tenuto ad optare per uno solo degli emolumenti o indennità.

Art. 13.

Spese di esercizio del mandato e tasso di effettiva presenza

1. Ai consiglieri regionali ed ai componenti della Giunta regionale è corrisposto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, un rimborso per le spese di esercizio del mandato.

2. Il rimborso delle spese di esercizio del mandato decorre per i Consiglieri regionali e per il Presidente della Giunta dalla data della proclamazione, per il Presidente del Consiglio dalla data dell'elezione, per gli altri organi consiliari dalla data dell'elezione e/o della nomina e per i componenti della Giunta dalla data della nomina.

3. L'ammontare del rimborso è stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con delibera, ed è definito in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, come individuato dalla Conferenza di cui all'articolo 1, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012.

4. La deliberazione di cui al comma 3 individua le modalità per correlare il rimborso delle spese di esercizio del mandato dei consiglieri al tasso di effettiva partecipazione di ciascun Consigliere ai lavori del Consiglio e degli organismi istituzionali del Consiglio regionale di cui il Consigliere è componente.



Art. 14.

Gratuità della partecipazione alle sedute degli organi istituzionali

1. I consiglieri regionali partecipano alle sedute degli organi di cui al comma 4 dell'articolo 13 a titolo gratuito e non hanno diritto a percepire diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati.

Art. 15.

Esclusione dell'erogazione del vitalizio e dell'assegno di reversibilità a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione

1. In attuazione della lettera *n*) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012 qualora il titolare di assegno vitalizio o di assegno di reversibilità sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare) del Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice Penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio o dell'assegno di reversibilità di cui gode è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del Codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella dell'interdizione stessa.

2. L'interessato all'atto della richiesta di assegno vitalizio deve dichiarare la non sussistenza di sentenza di condanna di cui al comma 1 e di impegnarsi, altresì, a comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio regionale la sopravvenienza di una eventuale sentenza passata in giudicato.

3. La dichiarazione e la comunicazione di cui al comma 2 sono rese mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

4. L'Ufficio competente del Consiglio regionale procede al recupero delle somme erogate in difformità a quanto previsto dal presente articolo.

5. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese su apposita modulistica approvata con atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

TITOLO IV

ADEGUAMENTI ULTERIORI

Art. 16.

Compensi per gli amministratori ed i dipendenti di società non quotate

1. Il compenso degli amministratori delle società non quotate direttamente o indirettamente controllate dalla Regione è calcolato in modo tale che non superi il trattamento economico del Presidente della Giunta regionale.

2. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 1 è contenuto nei limiti di cui al comma 1.

Art. 17.

Compensi a carico delle finanze regionali

1. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze regionali emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo è calcolato in modo tale che non superi il trattamento economico del Presidente della Giunta regionale.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Norme transitorie

1. Limitatamente alla legislatura in corso e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, la legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari) continua ad applicarsi per gli aspetti relativi alla dotazione numerica di personale assegnato ai Gruppi consiliari, compresi quelli soppressi ai sensi del comma 2 dell'articolo 19.

2. Dall'applicazione del comma 1 non può comunque derivare una spesa superiore a quella risultante dall'applicazione della l.r. 3/1996, per le unità di personale effettivamente impiegate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

Norme finali

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro il 31 dicembre 2012, con uno o più atti, disciplina quanto previsto all'articolo 2, comma 2, all'articolo 3, all'articolo 4, all'articolo 6, comma 2, all'articolo 11, comma 2, all'articolo 13, comma 3 e all'articolo 15, comma 5.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2013, sono soppressi i Gruppi consiliari del Consiglio regionale costituiti sulla base del loro collegamento con liste regionali di candidati. Dalla stessa data sono soppressi i contributi di cui all'articolo 2 ed il fondo di cui all'articolo 3, relativi ai Gruppi di cui al presente comma. Eventuali somme residue dei fondi sono assegnate ai Gruppi di cui al comma 3 del presente articolo.

3. I consiglieri regionali di cui al comma 2 dichiarano a quale Gruppo consiliare intendono aderire, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale.



4. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è autorizzato ad apportare, con proprio atto, eventuali modifiche all'Allegato A, di cui al comma 1 dell'articolo 5, che si rendano necessarie ai fini dell'adeguamento dello stesso a norme statali o ad ulteriori decisioni approvate dalla Conferenza di cui all'articolo 1.

5. La l.r. 3/1996 continua ad applicarsi per gli aspetti compatibili con la presente legge.

6. In sede di prima applicazione, l'ufficio competente del Consiglio regionale richiede, con comunicazione notificata, ai titolari di assegno vitalizio o di reversibilità la dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 15, fissando un termine per il suddetto adempimento. Decorso inutilmente tale termine, l'ufficio competente medesimo procede alla sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio o di reversibilità con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza.

Art. 20.

Adeguamento al d.l. 174/2012 e decorrenza dell'efficacia delle disposizioni

1. Le disposizioni di cui alla presente legge danno attuazione, per la parte di competenza regionale, al d.l. 174/2012 e producono effetti dal 1 gennaio 2013.

2. Per il Presidente della Giunta regionale, per il Presidente del Consiglio, per i consiglieri e per gli assessori in carica all'entrata in vigore della presente legge, la determinazione delle indennità e del rimborso delle spese di esercizio del mandato produce effetti a decorrere dall'1 gennaio 2013.

3. L'articolo 3 produce effetti a partire dalla X legislatura.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 27 dicembre 2012

MARINI

13R00089

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 29.

Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 58 del 28 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga organi per riordino funzioni

1. Nell'ambito del processo di riassetto delle funzioni amministrative delle province previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e nelle more del complessivo riordino della gestione programmata dell'attività faunistico-venatoria e degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) di cui alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), gli organi di cui all'articolo 3, comma 1 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6 (Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia), in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati, dal giorno successivo alla loro scadenza naturale, fino alla prima costituzione degli organi successiva all'entrata in vigore della legge regionale di riordino degli A.T.C. e comunque non oltre il 31 maggio 2013.

2. La Giunta regionale, in via transitoria per il periodo di proroga, ridetermina in riduzione l'indennità, il compenso ed i gettoni corrisposti agli organi degli A.T.C..

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 27 dicembre 2012

MARINI

(Omissis).

13R00090



REGIONE ABRUZZO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
16 gennaio 2013, n. 1/Reg.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo).

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Abruzzo n. 3 del 23 gennaio 2013)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obiettivi e finalità

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 22, della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo) il presente regolamento disciplina le modalità di esecuzione delle funzioni affidate dall'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI), in attesa della sua piena operatività.

2. Il presente regolamento è emanato nel rispetto dei principi sanciti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione nell'ambito della gestione integrata delle risorse idriche e della gestione del Servizio Idrico Integrato.

3. Il presente regolamento disciplina le modalità per:

a) Garantire l'uniformità di indirizzo e di azione in materia di Servizio Idrico Integrato sull'intero territorio regionale;

b) Promuovere l'unitarietà della gestione nell'ambito ottimale unico regionale;

c) Favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale;

d) Salvaguardare la risorsa idrica nella consapevolezza che tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato ed utilizzarla secondo criteri di solidarietà;

e) Determinare l'uso delle acque salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future;

f) Indirizzare gli usi delle acque al risparmio ed al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la qualità della vita, il benessere del cittadino nonché la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici;

g) Consentire gli usi diversi dal consumo umano nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne pregiudichino la qualità.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) Servizio Idrico Integrato - SII: costituito, ai sensi dell'articolo 141 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Inoltre, le disposizioni sul SII si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del Servizio Idrico Integrato, ove sia prevalente l'uso civile;

b) Ambito Territoriale Unico Regionale (ATUR): l'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 147 del D.Lgs. 152/2006 coincidente con l'intero territorio regionale;

c) Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI): il soggetto d'ambito individuato nell'ente pubblico regionale competente per l'ATUR;

d) Assemblea dei sindaci (ASSI): organismo per l'esercizio da parte degli enti locali delle competenze assegnate dalla legislazione statale e regionale in materia di SII.

Art. 3.

Forme partecipative al governo del ciclo idrico integrato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della l.r. 9/2011, le ASSI e la competente Commissione del Consiglio regionale nelle attività di propria competenza, previste dalla l.r. 9/2011, assicurano adeguate forme di partecipazione.

Art. 4.


Funzioni dell'ERSI

1. Fino alla piena operatività dell'ERSI, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della l.r. 9/2011 le funzioni dell'Ente sono svolte dal Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011.

Art. 5.

Affidamento del Servizio Idrico Integrato

1. L'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto del principio di tutela della concorrenza, previo parere obbligatorio e vincolante delle ASSI, delibera in via definitiva la forma di gestione ed affida il Servizio Idrico Integrato.



2. L'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011, persegue l'unitarietà della gestione del servizio idrico integrato nell'ATUR. A tal fine promuove e rappresenta le specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione in house comparativamente vantaggiosa per gli utenti del Servizio nella Regione Abruzzo rispetto ad altre modalità di gestione.

3. L'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011 verifica lo stato delle gestioni del Servizio Idrico Integrato attive nell'ATUR ed in particolare verifica se le stesse sono conformi ai requisiti per l'affidamento diretto in house del SII.

4. Ai fini dell'affidamento diretto del SII in conformità con l'ordinamento vigente la società di gestione:

a) È totalmente partecipata da Enti Locali, ed esclude l'ingresso di capitali privati nel proprio capitale sociale;

b) Realizza la parte più importante della propria attività e del proprio fatturato con l'ERSI che ha affidato il Servizio idrico integrato;

c) È soggetta al controllo analogo da parte dell'ERSI.

5. Ai fini del controllo analogo la società affidataria prevede nel proprio Statuto e negli atti organizzativi e gestionali della società:

a) L'obbligo di trasmissione, da parte della società affidataria del servizio, dei documenti di programmazione, del bilancio preventivo e consuntivo, e del piano industriale, al fine di consentire la preventiva approvazione degli stessi da parte dell'ERSI;

b) La facoltà da parte dell'ERSI di modificare gli schemi tipo di contratto di servizio e di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;

c) L'approvazione, da parte dell'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, del Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e degli atti fondamentali della gestione quali:

- 1) Il bilancio preventivo e consuntivo;
- 2) La relazione programmatica;
- 3) L'organigramma;
- 4) Il piano degli investimenti;
- 5) Il piano di sviluppo industriale;

d) La trasmissione dei nominativi dei candidati alla carica di Amministratore e di componente del Collegio sindacale per le necessarie verifiche da parte dell'ERSI, nonché la potestà di revoca, da parte dell'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, del Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale della società anche nel caso di ripetuto inadempimento degli obblighi finanziari di cui all'articolo 153, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 nei confronti dei Comuni gestiti e degli Enti d'Ambito in liquidazione;

e) L'esercizio di poteri sostitutivi ed ispettivi diretti e concreti, da parte ERSI;

f) L'esercizio di poteri inibitivi di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con gli interessi dell'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, del Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011;

g) La facoltà di convocare l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione e di proporre argomenti da portare all'ordine del giorno degli organi societari.

Art. 6.

Funzioni regionali

1. Ai sensi dell'art. 142, comma 1, e dell'art 61 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Regione esercita le funzioni e i compiti ad essa spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate, e nel rispetto delle attribuzioni statali ed in particolare provvede a disciplinare il governo del proprio territorio.

2. La Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione e controllo sulle attività dell'ERSI al fine di assicurare una gestione uniforme ed equilibrata delle risorse idriche sull'intero territorio regionale.

3. Le funzioni regionali di controllo sull'attività dell'ERSI sono svolte dagli Uffici della competente Direzione regionale.

4. Le funzioni di controllo riguardano principalmente:

a) La verifica della compatibilità dei programmi di intervento posti in approvazione dall'ERSI con gli obiettivi e le priorità stabiliti dalla Regione anche in relazione ai piani regionali di settore e sul piano finanziario, con le priorità di intervento, in relazione alle disponibilità di contributi o investimenti regionali, statali e comunitari, determinate dalla Giunta regionale;

b) La verifica dello stato di attuazione degli strumenti programmatori sopra indicati;

c) Il controllo e confronto comparativo della gestione del servizio idrico integrato per quanto attiene i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, di cui alla carta dei servizi, il costo degli stessi e la spesa per investimenti.


5. Per consentire lo svolgimento delle attività di programmazione e controllo di cui al presente articolo, l'ERSI è obbligato a fornire, entro quindici giorni dalla richiesta, alla Direzione regionale competente per la tutela delle risorse idriche e per la gestione del Servizio Idrico Integrato i dati che si rendono necessari.

Art. 7.

Liquidazione degli Enti d'Ambito

1. Per la liquidazione degli Enti d'Ambito, i Commissari liquidatori di cui all'articolo 1, comma 23, della l.r. 9/2011 redigono, entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011, il programma della gestione liquidatoria contenente:

a) I singoli elementi che compongono il patrimonio di ciascun Consorzio in liquidazione;



b) La ricognizione dei rapporti giuridici pendenti ed in particolare le situazioni debitorie nei confronti di Istituti di Credito, Enti pubblici, fornitori, imprese appaltatrici, personale dipendente nonché quelle derivanti da condanne giurisdizionali o da lodi arbitrali, indicando anche elementi atti a valutare gli eventuali contenziosi;

c) L'elenco del personale dipendente, di ruolo e non di ruolo. Per ciascun dipendente specifica la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine se previsto, la qualifica ed il livello retributivo - funzionale, il trattamento giuridico ed economico e le modalità di trasferimento;

d) La proposta di dismissione dei rapporti contrattuali e di ogni altro rapporto che non risulti funzionale alla prosecuzione delle attività dell'ERSI;

e) Le modalità di trasferimento all'ERSI dell'attivo e del passivo, del personale nonché delle strutture organizzative per ciascun Ente d'Ambito in liquidazione.

2. Il programma della gestione liquidatoria è approvato, entro dieci giorni dalla presentazione, dal Presidente della Giunta regionale che impartisce al Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011 le direttive per la sua attuazione ed emette il decreto di scioglimento degli Enti d'Ambito. L'approvazione del programma e le direttive sono notificate al Commissario Unico Straordinario a cura della Direzione cui è preposto il Componente della Giunta competente per materia. Il Commissario compie ogni altra attività connessa al processo di liquidazione.

3. L'ERSI succede in tutte le posizioni attive e passive risultanti dalla gestione liquidatoria.

4. Il Commissario Unico Straordinario, assistito dal liquidatore competente per il singolo Ente d'Ambito, al termine della gestione liquidatoria, ovvero entro un anno dall'approvazione del programma di gestione della liquidazione, redige la relazione finale sulla gestione che è approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale che dichiara chiusa la liquidazione.

Art. 8.

Spese di funzionamento dell'ERSI

1. Fino alla piena operatività dell'ERSI quanto previsto dall'articolo 1, comma 24, ultimo capoverso, della l.r. 9/2011 si applica agli Enti d'Ambito in liquidazione.

Art. 9.

Integrazioni alla convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato

1. L'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1,


comma 19, della l.r. 9/2011, ai sensi dell'articolo 151 del D.Lgs. 152/2006, predispone la convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato, che regola i rapporti con il soggetto gestore, secondo lo schema tipo, di cui all'articolo 15 della legge regionale 13 gennaio 1997, n. 2 (Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla legge n. 36 del 1994), approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 agosto 2006, n. 979 aggiornandola in base al quadro normativo vigente.

2. Le Convenzioni per la gestione del Servizio Idrico Integrato prevedono:

a) Che la mancata adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 1, commi 24 e 25, della l.r. 9/2011 costituisce illecito amministrativo e il dirigente responsabile di tali adempimenti, in base al modello organizzativo del soggetto gestore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro nel caso di inosservanza di tale obbligo; la Regione accerta l'illecito amministrativo ed irroga la sanzione amministrativa pecuniaria con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della L. 689/1981 nel caso di reiterazione dell'illecito; la mancata adozione di tali provvedimenti costituisce inoltre inadempimento grave sanzionabile con la risoluzione della Convenzione per l'affidamento del Servizio e comporta la nullità di ogni atto assunto dal Soggetto Gestore, che sia lesivo della posizione creditoria dell'ERSI, nonché la responsabilità amministrativa del dirigente responsabile dell'inadempimento e la conseguente rimozione dall'incarico del dirigente responsabile della mancata adozione del provvedimento;

b) Che l'inadempimento grave della Convenzione di affidamento del Servizio comporta, su richiesta dell'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, del Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011, la responsabilità amministrativa e la conseguente rimozione dall'incarico del dirigente che non ha adottato gli atti necessari o che ha adottato atti in violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento e dalla Convenzione di affidamento del Servizio. In particolare, il mancato rispetto degli obblighi inerenti la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nel Piano d'Ambito, anche nel caso di opere realizzate con contributi pubblici attraverso finanza di progetto, costituisce grave inadempimento di cui alla presente lettera;

c) Che il ripetuto inadempimento degli obblighi finanziari di cui all'articolo 153, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 nei confronti dei Comuni gestiti e degli Enti d'Ambito in liquidazione comporta, su richiesta dell'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, del Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19,



della l.r. 9/2011, la responsabilità amministrativa e la conseguente rimozione dall'incarico del dirigente che non ha adottato gli atti necessari o che ha adottato atti in violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, dal D.Lgs. 152/2006, e dalla Convenzione di affidamento del Servizio.

3. L'aggiornamento della convenzione, in attesa del provvedimento di cui all'articolo 161, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 152/2006, avviene in linea con gli indirizzi e le linee guida del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, e prevede adeguate forme di garanzia e penalità a carico del gestore a tutela dell'affidante, del corretto svolgimento del servizio e dei cittadini.

Art. 10.

Infrastrutture idriche

1. Ai sensi degli articoli 143 e 153 del D.Lgs. 152/2006 nonché dell'articolo 1, comma 28, della l.r. 9/2011 le infrastrutture idriche sono di proprietà pubblica e fanno parte del demanio, ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e la loro gestione può essere affidata ai soggetti concessionari del Servizio. Le infrastrutture idriche sono affidate al gestore in concessione d'uso gratuita.

2. Per le infrastrutture idriche vige il divieto di separazione dalla gestione del servizio. È pertanto vietata la costituzione e la permanenza di società finalizzate alla detenzione delle infrastrutture idriche.

3. I Comuni soci della società di patrimonio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, adottano i necessari provvedimenti per eliminare la situazione di illegittimità di cui al comma 2. Nel caso di mancato rispetto del termine perentorio la competente Direzione avvia le procedure di commissariamento di cui all'articolo 28 della legge regionale 1° ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture).

4. L'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011 a tutela dei Comuni e dei beni del demanio, verifica in particolare le modalità per la corretta intestazione delle infrastrutture idriche di cui alla legge regionale 16 settembre 1987, n. 66 (Norme per l'individuazione degli enti destinatari delle opere acquedottistiche realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno ed attualmente in gestione provvisoria da parte della Regione ed altri enti) e delle infrastrutture idriche dei Comuni, e la corretta contabilizzazione degli stessi all'interno dei bilanci delle società di gestione del Servizio Idrico Integrato, avendo cura di salvaguardare gli equilibri di bilan-

cio degli Enti Locali e delle società ad oggi totalmente partecipate dagli stessi.

5. I soggetti gestori del Servizio Idrico forniscono all'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, al Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011, il quadro esaustivo sull'attuale iscrizione dei beni in bilancio completato da un'analisi e da un piano per la progressiva corretta allocazione contabile dei beni del demanio affidati loro in gestione. Al mancato rispetto di tale obbligo si applica il comma 25 dell'articolo 1 della l.r. 9/2011. L'ERSI provvede a definire sulla scorta dei dati forniti una pianificazione delle azioni da compiere per la regolarizzazione dell'intestazione e della gestione dei beni del demanio.

L'Aquila, 6 gennaio 2013

CHIODI

(*Omissis*).

13R00100

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 71.

Misure per il contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica alla legge regionale n. 91/1994 e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio di Cooperazione Territoriale - IPA.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 94 del 28 dicembre 2012*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga delle graduatorie vigenti

1. Ai fini del contenimento dei costi delle Amministrazioni pubbliche connessi alle selezioni del personale, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato e delle selezioni interne, relative alla Regione Abruzzo e agli Enti dipendenti soggetti a limitazioni delle assunzioni, non ancora scadute alla data di approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale, è prorogata fino al 31 dicembre 2014.



2. La proroga di cui al comma 1 si intende riferita anche agli idonei utilmente posizionati in graduatoria.

Art. 2.

*Misure di contenimento alla spesa delle ADSU,
modifica alla legge regionale n. 91/1994*

1. L'articolo 19 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390) è sostituito dal seguente:

«Art. 19(*Dirigente*). — 1. Nelle more del processo di riordino delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari, ad ogni Azienda è preposto un Dirigente, scelto tra i dirigenti della Pubblica Amministrazione, il cui incarico è conferito ai sensi della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo).

2. Al Dirigente sono attribuiti le competenze, le responsabilità ed il trattamento economico propri del dirigente di Servizio regionale in base alla normativa vigente in materia.

3. Sono fatti salvi i contratti da direttore in essere alla data del 1° dicembre 2012 sottoscritti a norma della legge regionale n. 77/1999, entro il limite quinquennale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche).

4. Nel rispetto del criterio della rotazione di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale n. 77/1999, i dirigenti delle ADSU per i quali, alla data del 1° dicembre 2012, l'incarico abbia superato la durata di sette anni, tornano in disponibilità per il successivo incarico nelle forme e con le modalità di cui alla medesima L.R. 77/1999.

5. Nel caso di mancato rinnovo o mancato conferimento dell'incarico di dirigente al personale dirigente presente nei ruoli dell'ente, quest'ultimo, considerato in esubero, transita direttamente nei ruoli regionali ed è collocato tra il personale a disposizione della Direzione «Affari del Personale».

6. In caso di assenza o impedimento del Dirigente derivante da qualsiasi motivo, al fine di garantire il funzionamento delle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario, le funzioni attribuite al dirigente sono svolte, per il tempo in cui perdura l'assenza o l'impedimento ed in ogni caso nei limiti previsti dalla legge regionale n. 77/1999, da un Funzionario che abbia i requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale con il grado più elevato e, in caso

di più funzionari, da quello con anzianità di servizio più elevata nella qualifica.

7. Per il periodo di svolgimento delle funzioni di cui al comma 6 al funzionario è riconosciuto il trattamento economico spettante al dirigente».

Art. 3.

*Funzionamento della Struttura
del Servizio Cooperazione Territoriale - IPA*

1. Al fine di consentire un adeguato funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione Territoriale - IPA e l'espletamento delle rimanenti attività sui Programmi di Cooperazione Internazionale della Regione Abruzzo 2006-2011 è autorizzata, per il solo anno 2012, la spesa complessiva di € 50.000,00.

2. Al bilancio 2012 sono apportate le seguenti variazioni:

a) Capitolo n. 61637 denominato «Intervento Regionale a favore della Cooperazione dei Paesi in Via di Sviluppo legge regionale n. 14 dicembre 1989, n. 105 e legge regionale n. 20 aprile 1995, n. 63» U.P.B. 01.01.007: in aumento € 50.000,00;

b) Capitolo n. 11202 denominato «Trattamento economico del personale: principale ed accessorio» U.P.B. 02.01.005 in diminuzione di € 50.000,00.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le correnti variazioni contabili.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 dicembre 2012

CHIODI

13R00016



LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 72.

Sostegno a favore della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 94 Speciale del 28 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostegno a favore della fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema

1. Per l'annualità 2012 è concesso un contributo di € 300.000,00 in favore della Fondazione Centro Sperimentale di cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema, per lo svolgimento delle attività didattiche nonché delle spese di funzionamento della scuola avente sede a L'Aquila.

2. Gli oneri derivanti dal contributo di cui al comma 1 trovano copertura finanziaria nell'ambito dell'UPB 10.01.005 - cap. 61664, di nuova istituzione, denominato «Contributo a favore della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema» del bilancio di previsione corrente.

3. Al bilancio di previsione corrente sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di spesa UPB 10.01.005 cap. 61664 denominato «Contributo a favore della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema» in aumento di € 300.000,00;

b) lo stanziamento del capitolo di spesa UPB 10.01.004 - 61480 denominato «Contributo ad iniziative di particolare interesse nel settore della cultura» in diminuzione di € 300.000,00.

4. Per gli esercizi successivi lo stanziamento del cap. 61664 UPB 10.01.005 è determinato da leggi di bilancio.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 dicembre 2012

CHIODI

(Omissis)

13R00017

REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO 12 novembre 2012, n. 13.

Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 24 luglio 2007, n. 3 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 72 del 19 novembre 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

HA DELIBERATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121, 4ª comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6;

Visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

Visto il decreto Presidenziale n. 23 del 4 febbraio 2011;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 373 del 31 luglio 2012;

Considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto

EMANA

il seguente regolamento :


Art. 1.

Finalità ed oggetto del Regolamento

1. Al regolamento del 24 luglio 2007 n. 3 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

«Articolo 8-bis - *(Tavolo regionale di collegamento per la tutela del tartufo in Campania)*. — 1. È istituito presso l'assessorato regionale all'agricoltura e foreste il tavolo regionale di collegamento per la tutela del tartufo in Campania, previsto nell'articolo 8, comma 5. della legge regionale, di seguito denominato tavolo.



2. I componenti del tavolo, nominati dall'assessore competente in materia di agricoltura e foreste, sono:

a) l'assessore o suo delegato, con funzione di presidente;

b) il presidente della commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura e foreste o suo delegato;

c) il vicepresidente della commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura e foreste o suo delegato;

d) cinque rappresentanti delle cinque commissioni tecniche provinciali per la tutela del tartufo, previste nell'articolo 8 della legge regionale;

e) i rappresentanti delle associazioni dei raccoglitori riconosciute ai sensi dell'art. 10 della legge regionale;

f) un dirigente o un funzionario della struttura dirigenziale avente competenza in materia di forestazione;

g) un dirigente o un funzionario della struttura dirigenziale avente competenza in materia di sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura.

3. All'atto dell'insediamento, il tavolo elegge nel proprio seno il vice-presidente, nomina il segretario tra i dirigenti e funzionari regionali componenti, ed adotta un proprio regolamento interno.

4. Il tavolo ha lo scopo di sviluppare la cooperazione tra le istituzioni preposte all'attuazione della normativa regionale e creare un collegamento permanente tra dette istituzioni e i soggetti privati della filiera del tartufo in Campania, in particolare con le associazioni dei raccoglitori riconosciute.

5. Il tavolo esprime, inoltre, pareri e proposte, se richiesti, alle amministrazioni competenti nelle materie trattate dal regolamento e dalla legge regionale.

6. Il tavolo si avvale della collaborazione delle strutture amministrative regionali competenti in materia. Per la trattazione di specifici argomenti, e su invito del Presidente, la partecipazione ai lavori del tavolo può essere estesa ad altri soggetti pubblici e privati, nonché ad istituti universitari ed ad enti di ricerca.

7. La partecipazione ai lavori del tavolo è a titolo gratuito.

8. Le attività di segreteria a supporto delle riunioni del tavolo sono assicurate dalla direzione regionale delle politiche agricole, alimentari e forestali.

9. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie regionali già previste a legislazione vigente.

b) il comma «2 dell'articolo 9» è sostituito dal seguente:

2. «Il tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi in Campania è rilasciato dal comune di residenza anagrafica del richiedente ed è conforme al modello tipo allegato al regolamento. Il numero d'ordine del tesserino è composto dal numero riferito alla provincia nel cui territorio ricade il Comune medesimo (1=Avellino, 2=Benevento, 3=Caserta, 4=Napoli, 5=Salerno), seguito, dopo la sbarra, da un numero progressivo.»

c) il comma «3 dell'articolo 9» è sostituito dal seguente:

3. «Per sostenere l'esame di idoneità gli interessati presentano domanda in carta semplice, con l'indicazione delle proprie generalità, agli uffici preposti della provincia territorialmente competente. A seguito di superamento dell'esame di idoneità, la provincia ne comunica l'esito, in uno con le informazioni del richiedente, al comune di residenza anagrafica del richiedente. Per il rilascio del tesserino l'interessato fa pervenire al Comune la seguente documentazione:

a) numero due foto recenti formato tessera,

b) la fotocopia di valido documento di identità,

c) una marca da bollo e la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale previsto nell'articolo 17 della legge regionale.»

d) il comma «8 dell'articolo 9» è sostituito dal seguente:

8. «Il tesserino è vidimato annualmente, a partire dall'anno solare successivo al rilascio, dal comune di residenza anagrafica del richiedente. La richiesta di vidimazione è accompagnata dalla ricevuta di versamento alla tesoreria regionale della tassa di concessione regionale annuale, che è effettuato entro il 31 gennaio dell'anno solare a cui si riferisce.»

e) il comma «12 dell'articolo 9» è sostituito dal seguente:

12. «La struttura dirigenziale regionale che ha competenza in materia di finanze e tributi e le province comunicano al comune le violazioni accertate con provvedimento definitivo. A cura del comune stesso le violazioni sono riportate sul tesserino all'atto della vidimazione.»

f) il comma «13 dell'articolo 9» è sostituito dal seguente:

13. «I soggetti residenti in Campania, in possesso di autorizzazione alla raccolta dei tartufi rilasciata da altra regione o provincia non campana, possono chiedere al comune di residenza anagrafica il rilascio di nuovo tesserino, previa consegna di quello già in possesso e pagamento della tassa di concessione regionale di vidimazione annuale prevista nell'articolo 10. Il comune provvede ad informare l'Ente che ha rilasciato il tesserino originario.»


g) dopo il comma «13 dell'articolo 9» è inserito il seguente:

«13-bis. I comuni di cui al comma 2. comunicano alla provincia di competenza l'avvenuto rilascio e la documentazione utile all'aggiornamento del registro anagrafico provinciale dei raccoglitori autorizzati.»

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

CALDORO

13R00061



REGOLAMENTO 21 dicembre 2012, n. 14.

Modifiche e integrazioni al regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 79 del 28 dicembre 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

HA DELIBERATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121, quarto comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge regionale 28 maggio 2009, n.6;

Visto in particolare, il comma 4 dell'art. 56 dello Statuto;

Vista la Legge regionale 6 agosto 2010, n. 8, «Nome per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale»;

Visti altresì, i commi 244 e 245 della Legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania (Legge inanziaria regionale 2011)»;

Visto l'art. 1 della Legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17, «Disposizioni per la semplificazione del procedimento amministrativo»;

Visto il Decreto Presidenziale n. 23/2011 «Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali»;

Visto il regolamento regionale 15 dicembre 2011, n.12, «Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania»;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 526 del 4 ottobre 2012;

Visto il parere favorevole espresso dalla Iª Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 2 novembre 2012;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 710 del 10 dicembre 2012; EMANA il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni al regolamento 15 dicembre 2011, n. 12

1. Il regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 è così modificato:

a) alla fine della lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 sono aggiunte le parole: «e il turismo»;

b) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9, le parole: «, il turismo» sono soppresse;

c) alla fine della rubrica dell'articolo 10 sono aggiunte le parole: «e il turismo»;

d) alla fine del comma 1 dell'articolo 10 sono aggiunte le parole: «Provvede alla promozione turistica, mediante il sostegno a forme associative tra operatori turistici a carattere interregionale e internazionale. Si occupa della realizzazione di campagne pubblicitarie per il turismo regionale e provvede agli adempimenti riguardanti agenzie di viaggio e operatori turistici. Predispone studi e ricerche di marketing e comunicazione per la promozione turistica. Fornisce supporto al settore alberghiero attraverso forme di potenziamento e miglioramento delle strutture ricettive. Assicura il sostegno alle iniziative turistiche delle organizzazioni dei lavoratori e compie interventi diretti a favorire il turismo giovanile.»;

e) all'alinea dell'articolo 11, le parole: «, il turismo» sono soppresse;

f) al comma 1 dell'articolo 11, dopo le parole: «relative all'ordinamento della comunicazione.», le parole: «Provvede alla promozione turistica, mediante il sostegno a forme associative tra operatori turistici a carattere interregionale e internazionale. Si occupa della realizzazione di campagne pubblicitarie per il turismo regionale e provvede agli adempimenti riguardanti agenzie di viaggio e operatori turistici. Predispone studi e ricerche di marketing e comunicazione per la promozione turistica. Fornisce supporto al settore alberghiero attraverso forme di potenziamento e miglioramento delle strutture ricettive. Assicura il sostegno alle iniziative turistiche delle organizzazioni dei lavoratori e compie interventi diretti a favorire il turismo giovanile.» sono soppresse;

g) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 20 la parola «paesistica» è sostituita dalla seguente: «paesaggistica»;

h) al settimo periodo del comma 1 dell'articolo 20 le parole «con il Comitato per l'Edilizia Residenziale (CER),» sono soppresse;

i) al comma 2 dell'articolo 29, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «e) ufficio speciale per i parchi, le riserve e i siti UNESCO»;

j) dopo l'articolo 33 è aggiunto il seguente:

«Art. 33-bis (*Ufficio speciale per i parchi, le riserve e i siti UNESCO*). — 1. L'ufficio speciale per i parchi, le riserve e i siti UNESCO svolge le funzioni di programmazione e pianificazione territoriale dei parchi e delle riserve naturali, in coerenza con il piano territoriale regionale (PTR) e gli altri piani territoriali regionali e nel rispetto dell'ordine di prevalenza dei diversi strumenti di pianificazione territoriale; cura il coordinamento e il controllo della redazione dei piani di gestione dei parchi e delle riserve naturali e del loro aggiornamento; definisce i cluster di qualità della conservazione, della tutela e della



valorizzazione della biodiversità e cura la programmazione degli interventi a sostegno del sistema regionale dei parchi e delle riserve, anche in relazione agli interventi agro-silvo-pastorali e di attrazione, per la promozione delle connesse attività, ai fini dello sviluppo economico sostenibile; svolge inoltre le funzioni di pianificazione per la conservazione e per la tutela dei siti UNESCO, nonché di programmazione degli interventi per il sostegno e promozione.»;

k) al comma 3 dell'articolo 38 dopo le parole «dal dirigente di livello» è aggiunta la parola: «funzionale».

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

CALDORO

13R00062

REGIONE SICILIA

LEGGE 9 gennaio 2013, n. 1.

Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2013. Disposizioni diverse in materia di personale.

(Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 2 dell'11 gennaio 2013)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO
PER L'ANNO 2013

Art. 1.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione

1. Il Governo della Regione è autorizzato, a norma dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge

regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2013, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge nonché la nota di variazione connessa all'approvazione della presente legge e della delibera legislativa "Norme in materia di personale. Disposizioni contabili" approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012.

2. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica, oltre che alle spese di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, alle spese concernenti la realizzazione di programmi comunitari, per gli interventi a valere sul fondo per le Autonomie locali relativi all'erogazione del saldo della quarta trimestralità dell'anno 2012 nonché sul fondo globale di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 iscritto nell'esercizio provvisorio relativo al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013, autorizzato con delibera legislativa del 30 dicembre 2012 - U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - limitatamente alle iniziative legislative volte a fronteggiare le spese obbligatorie derivanti dalla corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori precari.".

Capo II

DISPOSIZIONI DIVERSE IN MATERIA DI PERSONALE
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 2.

Disposizioni per i consorzi di bonifica

1. I consorzi di bonifica sono autorizzati ad assicurare, anche parzialmente e comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ed in ogni caso correlando la garanzia occupazionale alla superficie irrigua attraverso la mobilità obbligatoria tra i consorzi dei soggetti di cui al presente articolo, le garanzie occupazionali di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, fino al 30 aprile 2013, nel limite massimo previsto dalle rispettive normative. Per le finalità del presente comma l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato, fino al 30 aprile 2013, a trasferire ai consorzi di bonifica la somma di 3.600 migliaia di euro. I relativi oneri sono imputati nell'esercizio provvisorio relativo al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 - U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 accantonamento 1001, autorizzato con la presente legge.

2. I soggetti attuatori delle ordinanze nei settori della protezione civile, dei rifiuti e dell'ambiente sono tenuti ad avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 con priorità rispetto all'utilizzazione di altro personale.

3. Nelle ipotesi in cui il personale di cui al comma 1 sia utilizzato per le finalità delle ordinanze di cui al comma 2 o nell'ambito di progetti finanziati con fondi extraregionali, le relative risorse sono versate in entrata al bilancio della Regione.



Art. 3.

Disposizioni per l'Ente acquedotti siciliani in liquidazione

1. In favore dell'Ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, è autorizzata, a titolo di partecipazione destinata esclusivamente agli oneri sostenuti per il personale, la spesa entro i limiti di 4.752 migliaia di euro fino al 30 aprile 2013.

2. All'Istituto regionale del vino e dell'olio è concesso un contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2-*quinquies* dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, nella misura massima di 69 migliaia di euro fino al 30 aprile 2013.

3. All'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP) è concesso un contributo, per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2-*quinquies* dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, entro i limiti di 369 migliaia di euro fino al 30 aprile 2013.

4. Agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia (ERSU) è concesso un contributo, per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2-*quinquies* dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, entro i limiti di 987 migliaia di euro fino al 30 aprile 2013.

5. Gli oneri discendenti dal presente articolo, quantificati fino al 30 aprile 2013 in 6.177 migliaia di euro, sono imputati nell'esercizio provvisorio relativo al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 - U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 accantonamento 1001, autorizzato con la presente legge

Art. 4.

Disposizioni in favore dei soggetti coinvolti nei progetti 'Emergenza Palermo'

1. Nelle more del riordino delle materie di cui all'articolo 17 dello Statuto della Regione nell'esercizio della legislazione concorrente, al fine di pervenire ad una legislazione regionale organica di misure a sostegno delle politiche attive del lavoro, è autorizzata, fino al 30 aprile 2013, la spesa di 12.000 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 52, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante disposizioni in favore dei soggetti coinvolti nei progetti 'Emergenza Palermo'. Il relativo

onere è imputato nell'esercizio provvisorio relativo al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 - U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 accantonamento 1001, autorizzato con la presente legge.

Art. 5.

Interventi in favore dei comuni che abbiano attivato la procedura di predissesto ai sensi del decreto legge n. 174/2012

1. Per l'anno 2012 è istituito presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento regionale delle autonomie locali - un Fondo di rotazione di intervento straordinario per i comuni che abbiano attivato le procedure di predissesto ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1 i comuni soggetti al patto di stabilità interno che abbiano già ottenuto l'approvazione del piano di rientro previsto dalla vigente normativa e che presentino perduranti situazioni di squilibrio finanziario.

3. Ai fini del comma 2 sono considerati comuni con perdurante situazione di squilibrio finanziario, quelli che hanno violato il patto di stabilità interno nel biennio precedente all'anno in cui viene fatta la richiesta di accesso al Fondo.

4. In caso di richieste eccedenti la dotazione del Fondo, lo stesso è ripartito tra le amministrazioni richiedenti in proporzione all'incidenza relativa della richiesta inoltrata rispetto al totale delle richieste approvate.

5. I comuni beneficiari restituiscono le somme ottenute nel quinquennio successivo con rate annuali costanti e senza interessi. Ciascun comune può accedere al Fondo una sola volta e può formulare richiesta di importo non superiore all'80 per cento di quanto riconosciuto ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. In caso di mancata o parziale restituzione delle somme previste dal piano di ammortamento, la Regione è autorizzata a recuperare gli importi dovuti attraverso riduzioni di ammontare corrispondente delle somme a qualsiasi titolo dovute al comune inadempiente.

6. La dotazione del Fondo è fissata in 40.000 migliaia di euro per l'anno 2012 cui si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7.

7. Il Dipartimento competente è autorizzato ad adottare i provvedimenti di impegno derivanti dall'attuazione del presente articolo entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



8. Nello stato di previsione del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 sono apportate le variazioni di cui all'annessa tabella 'A' derivanti dall'attuazione del presente articolo.

9. Le previsioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai Comuni che hanno già dichiarato il dissesto negli ultimi due esercizi finanziari nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6.

Disposizioni relative alla campagna di meccanizzazione agricola

1. L'Ente di sviluppo agricolo (ESA), nelle more del processo di riorganizzazione dell'Ente, è autorizzato ad assicurare anche parzialmente, e comunque nei limiti delle risorse disponibili, fino al 30 aprile 2013, la campagna di meccanizzazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le finalità del presente articolo l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato fino al 30 aprile 2013 a trasferire all'ESA la somma di 1.200 migliaia di euro. I relativi oneri sono imputati nell'eserci-

zio provvisorio relativo al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 - U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704 accantonamento 1001, autorizzato con la presente legge.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. Le disposizioni della presente legge producono effetti a decorrere dall'1 gennaio 2013.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 gennaio 2013.

CROCETTA

Assessore regionale per l'economia: BIANCHI

(*Omissis*).

13R00135







MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.






GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | CANONE DI ABBONAMENTO |
|--|---|
| Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i> | - annuale € 438,00 - semestrale € 239,00 |
| Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i> | - annuale € 68,00 - semestrale € 43,00 |
| Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i> | - annuale € 168,00 - semestrale € 91,00 |
| Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i> | - annuale € 65,00 - semestrale € 40,00 |
| Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i> | - annuale € 167,00 - semestrale € 90,00 |
| Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i> | - annuale € 819,00 - semestrale € 431,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| | |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**

- annuale € **300,00**
- semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**

- annuale € **86,00**
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | |
|--|-----------------|
| Abbonamento annuo | € 190,00 |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € 180,50 |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 0 3 0 9 *

€ 6,00

